



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 23/02/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A..

Il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 10.00 presso il Settore VIA – VAS (Settore VIA) – in modalità videoconferenza – la Responsabile Arch. Carla Chiodini apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona, con nota del 13/08/2021, prot. 0328103, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto; la convocazione fissata inizialmente per il giorno 12 ottobre 2021, è stata successivamente rinviata con note: prot. 0348420 del 07/09/2021, prot. 0414023 del 25/10/2021, prot. 0490363 del 17/12/2021; con nota prot. 003483 del 05/01/2022 è stata fissata per il giorno 23 febbraio 2022;

Successivamente con nota prot. n. 0065282 del 18/02/2022, il Proponente ha presentato istanza di sospensione dei termini del procedimento, per un periodo complessivo pari a sei mesi, eventualmente prorogabili, “...*nelle more della definizione del procedimento prima di approvazione del piano di caratterizzazione e, in seguito agli esiti dell’attuazione dello stesso, di eventuale individuazione del soggetto responsabile e successivamente progetto di bonifica e/o della determinazione dei valori di fondo*”;

- con nota prot. 0067817 del 21/02/2022, il Settore VIA-VAS, nel prendere atto della richiesta avanzata dal proponente, ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’annullamento della prima riunione di Conferenza di Servizi convocata per il giorno 23/02/2022;

-con nota prot. 0305293 del 02/08/2022, il proponente, evidenziando il permanere delle ragioni ed esigenze che hanno giustificato l’originaria richiesta e concessione della sospensione del procedimento in oggetto, ha avanzato una ulteriore istanza di sospensione del procedimento per un periodo di 6 mesi, nelle more della definizione del procedimento di bonifica e/o della determinazione dei valori di fondo;

- il Settore VIA con nota prot. 0323074 del 19/08/2022, evidenziava che:

(i) nella procedura di PAUR le tempistiche e i casi di sospensione sono rigorosamente disciplinati e i termini del procedimento sono perentori;

(ii) la facoltà del proponente di presentare integrazioni non può comportare un anomalo differimento dei termini;

(iii) C.S.A.I. aveva già chiesto la sospensione dei termini del procedimento il 27 aprile 2021 per il deposito di integrazioni documentali;

(iv) in considerazione del lasso di tempo trascorso, occorre procedere alla programmazione dei lavori della Conferenza dei Servizi al fine di portare a conclusione il procedimento;

il Settore comunicava pertanto al proponente che non sussistevano le condizioni per procrastinare la sospensione dei termini del procedimento informando quindi che, “*decorso il termine dei sei mesi già assentito, si procederà a convocare la prima riunione di Conferenza di Servizi*”;

- con nota prot. 0390027 del 13/10/2022 veniva convocata la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 10 novembre 2022, successivamente rinviata alla data del 06/12/2022, con nota prot. 0420791 del 04/11/2022, in considerazione della richiesta di ARPAT di rinviare la riunione per impossibilità a partecipare in detta data ;

- con successiva nota prot. n. 471331 del 05/12/2022, lo scrivente Settore VIA, comunicava che il Comune di Terranuova Bracciolini aveva trasmesso informazioni circa il procedimento di bonifica in corso, in particolare l'amministrazione comunale aveva specificato che era stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 13/12/2022 e che era stata fissata una conferenza di servizi ai fini della definizione del Piano di Caratterizzazione per il giorno 22/12/2022; il Settore VIA, rilevato che il procedimento di PAUR in oggetto, in assenza degli esiti del procedimento di bonifica, non avrebbe avuto elementi per la valutazione di alcune matrici ambientali, ha annullato la convocazione della conferenza di servizi del PAUR in oggetto, fissata per il giorno 06/12/2022;

tenuto conto che:

- il Comune di Terranuova Bracciolini, con nota del 20/01/2023, prot. n. 33665, ha comunicato che in data 19/01/2023 con Determina n. 159 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss del D.lgs 152/2006, unificato per sito Codice Sisbon AR-1195 e sito Codice Sisbon AR- 1223. Area della Discarica Podere Rota e Nuova Viabilità S.P.7 di Piantravigne, Terranuova Bracciolini;

- il proponente, con nota del 31/01/2022, prot. n. 51269, ha inoltre comunicato che con la determinazione n. 159 del 19/01/2023, il Comune di Terranuova Bracciolini, con riferimento ai tempi di esecuzione del Piano, ha prescritto "che il termine massimo per la consegna dei risultati delle indagini, in riferimento a quanto disposto dall'art. 242 c.13 ter del Dlgs 152/2006, è da intendersi in 60 giorni dalla notifica del presente atto" e che "il termine massimo per ottemperare a quanto disposto dall'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato è di sei mesi dalla notifica del presente atto";

il settore VIA con nota prot. 0060321 del 03/02/2023 ha convocato la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, per il giorno giovedì 23 febbraio 2023;

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di San Giovanni Valdarno, Comune di Figline Incisa Valdarno, Comune di Castelfranco Piandiscò, Comune di Reggello, Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Montevarchi, Comune di Cavriglia, Provincia di Arezzo, Città Metropolitana di Firenze, Azienda USL Toscana sud est Dip.to di Arezzo, IRPET, ARPAT - Dipartimento di Arezzo, ATO Rifiuti Toscana Sud, A.I.T.-Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno, Publiacqua Spa, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (bacino del fiume Arno), Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno;

per la Regione Toscana: Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico, Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Tutela acqua territorio e costa, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, Settore Viabilità regionale Ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico, Settore Autorità di gestione FEASR. Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel settore Agri colo. Cambiamenti Climatici;

è stato altresì convocato il proponente Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. (CSAI), ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di San Giovanni Valdarno	Deborah Romei	Resp. Servizio Ambiente (delegata dal dirigente)
ARPAT	Cecilia Scarpì	Responsabile
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Comune di Terranuova Bracciolini	Marco Novedrati	Responsabile
Comune di Montevarchi	Paola Bucci	Resp. Servizio Ambiente (delegata dal dirigente)

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente CSAI S.p.A: Stefano Teneggi; Simona Frattegiani; Sonia D'Angiulli; Daniela Morisi; Luca Gardone; Luca Zipoli; Luana Frassinetti; Emanuele Bobbio; Andrea Meli

Per ARPAT: Marcello Panarese, Francesca Poggini

Per il Comune di Terranuova Bracciolini: Ilaria Chiosi

sono infine presenti il funzionario Anna Maria De Bernardinis, Marcello Bessi, per il Settore VIA e Lucia Lazzarini, Marina Cervelli, Paola Peccianti del Settore Autorizzazione Rifiuti;

La Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

Passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

- L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

- L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

- L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

- D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

ISTANZA

Con nota acquisita al prot. regionale n. 0357070 del 19/10/2020, la Società Proponente CSAI S.p.A. ha richiesto l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui agli art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto per l'adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

Il progetto è da sottoporre a PAUR in quanto rientra: nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera ag), denominata: *“ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”* e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla lettera p, denominata: *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto n. 152 /2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc”*

Nell'ambito del PAUR il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
<ul style="list-style-type: none">- Permesso di costruire- Variante del Piano strutturale,- Variante del Regolamento urbanistico- Variante del piano di Classificazione Comunale Acustica- Parere Urbanistico edilizio	Comune di Terranuova Bracciolini (AR)
Modifica di concessione idraulica per eventuale variazione dello scarico S1	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno superiore
Modifica sostanziale dell'autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/EC del 14.03.2011 e s.m.i	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti

Il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 24.

Il proponente ha dichiarato che:

- il progetto necessita di variante relativa al piano Strutturale e al Regolamento urbanistico del Comune di Terranuova Bracciolini; la modifica dell'autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/EC del 14.03.2011 richiesta nell'ambito del PAUR, trattandosi di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (che tra l'altro "...autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"), costituisce variante allo strumento urbanistico (c.d. variante automatica). A tal fine allega gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

Il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Terranuova Bracciolini e può interessare a livello di impatti anche i Comuni di San Giovanni Valdarno, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Reggello, Loro Ciuffenna, Montevarchi e Cavriglia.

INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO

- Il progetto iniziale della discarica Casa Rota, è stato approvato in data 28/07/1988 dalla Provincia di Arezzo (Deliberazione C.P. di Arezzo n. 340 del 28/07/88), e prevedeva un volume netto di abbancamento di 1.526.000 mc (per volume netto si intende il volume occupato dai rifiuti più il volume della copertura giornaliera degli stessi) per un totale di 7 moduli di coltivazione ("modulo storico");
- la coltivazione della discarica è iniziata nel 1989;
- in data 16/04/02 la Centro Servizi Ambiente S.p.A. ("CSA") ha presentato un progetto di ampliamento della discarica, approvato in data 04/08/03 con Delibera GP n. 589 per realizzazione di 4 moduli, da coltivare in 6 fasi successive, per una volumetria netta totale (oltre a quella realizzata con il progetto iniziale) di 2.174.000 mc;
- a giugno 2002 è stato predisposto un Progetto Stralcio, approvato con Delibera G.P. n. 394 del 17/06/02, che prevedeva l'utilizzo di 327.500 mc della volumetria prevista dal progetto di ampliamento (2.174.000 mc) per consentire il proseguimento dello smaltimento fino alla realizzazione ed autorizzazione dei nuovi moduli in ampliamento. ("modulo stralcio");
- l'impianto di Casa Rota, prima dell'emanazione del D.Lgs. 36/03 era una discarica di I cat. e di II cat. tipo B. A seguito della emanazione del citato decreto e all'approvazione del progetto di ampliamento e del PdA della discarica avvenuta il 04/08/2003, l'impianto è stato autorizzato quale discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con autorizzazione n. 57/2003, prot. n. 26702 del 16/12/03 all'installazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, nonché per le emissioni in atmosfera derivanti da tale impianto e provvedimento Dirigenziale n. 38/EC del 02/04/07 con cui è stato aggiornato il Provvedimento n. 88/EC del 30/06/06 con l'autorizzazione alla realizzazione gestione di un secondo impianto per l'aspirazione del biogas per la produzione di energia elettrica di potenzialità 1800 kW;
- in data 16/07/07 CSAI ha presentato un progetto di ampliamento con contestuale VIA e Variante urbanistica, approvato con il rilascio del Provvedimento Dirigenziale n. 48/EC del 14/03/2011) il quale costituisce, come detto, Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA"). La volumetria utile per i conferimenti, relativa alla capacità complessiva dell'impianto, risulta pari 5.287.768,50 mc;
- nel corso del 2014, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel P.D. 48/EC, veniva autorizzato con Delibera della Giunta Provinciale n. 421 del 10/10/2014 il progetto presentato dalla CSAI di "*Interventi per la completa messa in sicurezza idraulica dell'area posta a valle dell'impianto di "Casa Rota" attraverso una cassa di espansione sul Borro Riofi o delle Cave, e delle relative opere connesse e funzionali, nel Comune di Terranuova Bracciolini*". I lavori sono stati ultimati.

ATTI PREGRESSI DI VIA

VIA per l'ampliamento presentato nel 2007, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Delibera n.7 del 20/01/2011.

PROCEDIMENTO

Il proponente ha depositato istanza in data 19.10.2020;

il proponente ha versato la somma di € 4.677,15 € e 1.309,48 € pari allo 0,5 per mille del costo delle opere da realizzare, quali oneri istruttori come da nota di accertamento n. 8544 del 14/01/2020 e n.21154 del del 07/01/2021;

con nota prot. 0370486 del 28/10/2020, il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza ed ha richiesto di verificare la completezza della documentazione presentata necessaria al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza;

in esito alla verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi dei soggetti interessati a tal fine, con nota Prot. 0412203 del 25/11/2020 e con nota prot. 0434247 del 11/12/2020, il Settore VIA ha richiesto al

proponente alcune integrazioni a completamento formale dell'istanza, che sono state depositate in data 24/12/2020 (prot. 452247);

- in data 15/12/2020 il Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti con nota prot. 0439013, ha informato il Settore VIA “[...] che il Dipartimento ARPAT di Arezzo, nel rapporto di ispezione ambientale trasmesso in data 24 settembre 2020, in atti reg.li prot 0325462 (allegato 1) ha evidenziato:

- il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee (paragrafo RIA 2.4.1);
- la necessità che la CSAI SPA, in qualità di gestore della discarica, procedesse ai sensi dell'art.242 del DLgs 152/06 alla notifica di potenziale contaminazione.

Con successiva nota del 28/09/2020, in atti reg.li prot. 329027 (allegato 2), il gestore ha invece comunicato:

- di non condividere le conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia, in ordine alla riferibilità dei superamenti riscontrati all'attività di discarica;

- di ritenere che non possa considerarsi accertata la propria responsabilità per i superamenti riscontrati e comunica i superamenti riscontrati in qualità di soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs 152/06, non provvedendo alla compilazione del Mod A su Sisbon come previsto dalla Dgrt 301/2010.

A seguito di tale comunicazione, Arpat ha provveduto in data 02/12/2020, ai sensi dell'art. 244 comma 1 del DLgs 152/06, alla notifica di potenziale contaminazione. Il sito risulta censito con il codice AR-1195. [...]”;

a seguito della comunicazione di cui sopra il settore VIA precedente ha condotto un approfondimento istruttorio per accertare se, in considerazione di suddetta circostanza, sussistessero motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta (AIA rifiuti) e, conseguentemente, verificare la procedibilità dell'istanza di PAUR in questione, richiedendo a tal scopo, con nota prot 0447826 del 21/12/2020, uno specifico contributo istruttorio ai Settori Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (SPLEI) (competenti rispettivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla verifica di coerenza del progetto con il PRB). Il Settore SPLEI (nota prot. 0457553 del 30/12/2020) e il Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (nota prot. 0015749 del 15/01/2021) non hanno rilevato alcun motivo ostativo alla procedibilità dell'istanza di PAUR;

a seguito del suddetto deposito della documentazione avvenuto in data 24/12/2020, verificato il completamento formale dell'istanza e visti gli esiti dell'approfondimento condotto sulla procedibilità dell'istanza in relazione al riscontrato superamento delle CSC nelle acque sotterranee, in data 21.01.2021 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 21/01/2021;

in esito alla fase di consultazione, sono pervenute n. 14 osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota prot. 0025171 del 21/01/2021 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

Comune di Terranuova Bracciolini (prot.0078853 del 23/02/21 e 0080649 del 24/02/2021), Comune di San Giovanni Valdarno (prot. 0081081 del 24/02/2021) , Comune di Loro Ciuffenna (prot. 0083272 del 25/02/21), Provincia di Arezzo (prot. 0075009 del 22/02/2021), Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino settentrionale (prot. 0073391 del 19/02/2021), Publiacqua (prot. 0031401 del 26/01/2021), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (prot. 0109221 del 11/03/2021 e prot. 123659 del 19.03.2021) e dei Seguenti Settori Regionali: Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. 0090306 del 01/03/2021), Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (prot. 0100938 del 05/03/2021), Tutela della Natura e del Mare (prot. 0073674 del 19/02/2021), Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0076859 del 22/02/2021), Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0064705 del 15/02/2021), Forestazione. Usi civici. Agroambiente (Prot. 0067352 del 17/02/2021), Programmazione Viabilità (prot.0039425 del 01/02/2021) e Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0072493 del 19/02/2021);

con Delibera della Giunta regionale del 1 febbraio 2021 n. 62 è stato disposto, ai sensi dell'art. 27 bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 53 della L.R. 10/2010, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica nell'ambito del presente procedimento;

con nota prot. 138607 del 29/03/2021, il Settore VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento; nella nota suddetta il settore evidenziava che, in relazione al tema dell'inquinamento della falda, “è stato condotto specifico approfondimento istruttorio volto ad accertare la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta (AIA rifiuti): i Settori regionali Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (SPLEI), competenti rispettivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla verifica di coerenza del progetto con il PRB, non hanno evidenziato, in questa fase, motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza di PAUR; è stato tuttavia evidenziato che, qualora emergesse la necessità di proseguire con l'intervento di bonifica (iscrizione in anagrafe), troverebbe applicazione il criterio

escludente del PRB che, si ricorda, "ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa non idoneità di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi". Ciò premesso si suggerisce quindi al Proponente di valutare attentamente la possibilità di superare le suddette problematiche prima di procedere alla elaborazione e presentazione della [...] documentazione integrativa";

con nota prot. 0184788 il 27/04/2021 il proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo pari a 180 giorni, che il Settore VIA ha accolto con nota prot. 0188265 del 28/04/2021;

la documentazione integrativa è stata depositata dal proponente in data 03/08/2021 (prot. 0314871), perfezionata in data 04/08/2021 (prot. 0317810) e in data 09/08/2021 (prot. 0322486); pertanto in data 13/08/2021 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota prot. 0328103 del 13/08/2021, di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa, ai vari Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

Comune di Terranuova Bracciolini (prot. 0304285 del 23/07/2021), Comune di Montevarchi (prot. 0354414 del 13/09/2021), Provincia di Arezzo (prot. 0356027 del 14/09/2021), nonché i contributi tecnici dei seguenti Settori regionali: Genio Civile Toscana Valdarno Superiore (Prot. 0352110 del 09/09/2021), Tutela della Natura e del mare (prot. 0347140 del 07/09/2021) Forestazione. Usi civici. Agroambiente (prot. 0345933 del 06/09/2021), Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0335443 del 25/08/2021, prot. 0356787 del 14/09/2021), Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0359013 del 15/09/2021);

il Settore VIA, con nota prot. 0444354, del 16/11/2021, ha trasmesso al proponente una richiesta di chiarimenti sul procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/2006; in particolare veniva chiesto di fornire una stima dei tempi previsti per l'espletamento di quanto richiesto con la nota del 09/11/2021 (prot. 0435285), a firma della Dott.ssa Renata Caselli, in qualità di commissario straordinario. Con detta nota il mittente prende atto di una dichiarazione d'intendimento di CSAI di attivazione delle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del D.lgs 152/06, relative al sito AR-1223 e, di intesa con il Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e Bonifiche, chiede "*... di procedere alla presentazione del Piano di caratterizzazione unitario comprendente anche il sito AR-1195, considerato che il PZ N2(s) è parte della rete di monitoraggio AIA, e data la complessità dei procedimenti e delle attività in atto che necessitano di adeguati approfondimenti sullo stato ambientale delle matrici.*" ;

il Proponente, con nota prot. 0470370 del 03/12/2021, ha comunicato che in data 04/11/2021 (prima della comunicazione del commissario straordinario), è stato presentato il piano di caratterizzazione relativo al sito AR-1223 e che la medesima CSAI era in attesa di convocazione della Conferenza di Servizi per il procedimento di bonifica;

il proponente in data 31/12/2021 (prot. 0506421), ha trasmesso documentazione relativa a modifica progettuale volontaria "*... al fine di ridurre l'impatto dei nuovi volumi sul corpo discarica esistente,..... che consenta di isolare idraulicamente le due volumetrie*" allo scopo di ridurre l'impatto dei nuovi volumi sul corpo discarica esistente. In particolare il proponente ritiene che la modifica apportata sia non sostanziale secondo le indicazioni dell'art 5 del D.Lgs 152/06 e che la medesima non alteri lo stato progettuale complessivo risultando invariante rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. Detta documentazione integrativa è stata pubblicata in data 05/01/2022 sul sito web della Regione Toscana. La durata della nuova consultazione del pubblico è stata fissata in 15 (quindici) giorni;

il Settore VIA, con nota prot. 0003483 del 05/01/2022, ha chiesto di aggiornare i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori già trasmessi dalle Amministrazioni, dagli uffici e dalle Agenzie regionali e dagli altri Soggetti interessati, in relazione alla modifica progettuale volontaria sopra citata presentata dal proponente. A seguito di detta nota sono pervenuti i seguenti contributi: Comune Terranuova Bracciolini (prot. 0057652 del 14/02/22), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0082894 del 01/03/2022), Forestazione. Usi civici. Agroambiente (prot. 0033774 del 28/01/2022), Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0008101 del 11/01/2022);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

a seguito della nota del Settore VIA del 13/10/2022 (prot. 0390027), relativa alla convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 10 novembre 2022, sono stati acquisiti i pareri di: Publiacqua (prot. 0418297 del 03/11/2022), Tutela della Natura e del mare (prot. 04936 del 24/10/2022), Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 407478 del 26/10/2022);

il Settore VIA, con nota dell'11 gennaio 2023, chiedeva al Comune di Terranuova Bracciolini informazioni circa gli esiti della Conferenza dei Servizi del 22 dicembre 2022 e relativa tempistica per la conclusione del procedimento di bonifica, al fine di *“valutare se vi siano ancora i presupposti per l'apertura della CdS per il PAUR”*;

il Comune di Terranuova Bracciolini, con nota prot. n. 33665 del 20 gennaio 2023, comunicava l'approvazione del Piano di Caratterizzazione, avvenuta con determina n. 159 del 19/01/2023;

il Settore VIA con nota del 26 gennaio 2023, chiedeva nuovamente al Comune di Terranuova Bracciolini informazioni circa la tempistica per la conclusione del procedimento di bonifica, al fine di *“valutare se vi siano ancora i presupposti per l'apertura della CdS per il PAUR”*

il proponente, con nota prot. 51268 del 31 gennaio 2023, comunicava, con riferimento ai tempi di esecuzione del Piano di Caratterizzazione, che il termine per la consegna dei risultati delle indagini per la definizione dei valori di fondo, era stato fissato in 60 giorni decorrenti dalla notifica della determina di approvazione del Piano, e che il termine per la presentazione dei risultati dell'analisi di rischio era di 6 mesi sempre decorrenti dalla notifica;

a seguito della nota del settore VIA prot. 0060321 del 03/02/2023 di convocazione della Conferenza in data odierna, sono stati acquisiti i pareri di Settore Programmazione Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0066288 del 07/02/2023), Comune di San Giovanni (prot. 0081945 del 16/02/2023), Provincia di Arezzo (prot. 0089728 del 21/02/2023, Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0087616 del 20/02/2023, Settore Autorità di gestione FEASR (prot. 0089954 del 21/02/2023).

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO

La discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota si colloca nella località omonima, a circa 4 km a NO dal centro abitato di Terranuova Bracciolini, in Provincia di Arezzo. L'area dell'attuale discarica è delimitata nel suo intorno da terreni agricoli, mentre a Sud il limite è definito dalla stessa SP 7.

La discarica fa parte di una più ampia area tecnologica, a cui si accede dalla SP. 7 di Persignano, in cui sono insediati altri impianti della filiera della gestione integrata dei rifiuti, per il trattamento ed il recupero di rifiuti indifferenziati e di frazioni organiche di rifiuti urbani;

la discarica, attiva dal 1989, ha rappresentato uno degli impianti storici e consolidati nel territorio regionale a supporto dell'impianto di trattamento, selezione e compostaggio limitrofo gestito da TB S.p.A per l'utilizzo/smaltimento della FOS e degli scarti di lavorazione da questo prodotti;

l'area tecnologica si è evoluta nel tempo, ad oggi all'interno della stessa si individuano:

- il centro servizi ed i fabbricati utili alla logistica ed alla gestione dell'intera area nella parte di fondovalle, quella in corrispondenza dell'innesto sulla Strada Provinciale di Piantravigne;
- l'impianto di trattamento, selezione e compostaggio di Casa Rota, collocata ad ovest;
- i vari moduli ultimati di discarica attestati nella zona basale e centrale della valle;
- le dotazioni e l'impiantistica a servizio della gestione operativa della discarica, quali: la centrale di estrazione del biogas, la torcia, i motori di recupero energetico e le postazioni di stoccaggio temporaneo del percolato, il capannone adibito a magazzino di servizio, e la zona di lavaggio ruote, la nuova centralina meteo climatica. Sul corpo rifiuti, in prossimità del punto di scarico, è ubicata una torcia mobile per la combustione del gas generato dalle aree in conferimento attivo tramite dreni sub-orizzontali e ulteriori serbatoi flessibili per il contenimento del percolato da 120 mc/cad.
- il modulo sommitale, in fase di coltivazione al momento della presentazione dell'istanza, ultimo volume disponibile prima della chiusura finale del cumulo autorizzato;

alla data del 31/12/2019 tutta la discarica risulta approntata ed autorizzata, per una capacità volumetrica complessiva pari a 5.287.768,50 mc;

Il proponente sottolinea che le rilevazioni topografiche condotte semestralmente, elaborate per tener conto della riduzione di volume dovuta all'assettamento dei rifiuti ed alla loro trasformazione in biogas, permettono di stimare, alla data del 31/12/2019, la capacità volumetrica residua in 295.074 mc e ne prevedeva la chiusura entro il 2021;

il progetto prevede l'adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota attraverso la realizzazione di nuovi volumi da dedicare esclusivamente allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L'intervento previsto occuperà una superficie complessiva di 71.450 m², di cui 24.920 m² in sopraelevazione della discarica attuale e i restanti su una nuova area di sedime e permette un adeguamento della capacità volumetrica della

discarica di 800.000 mc, corrispondenti a circa 900.000 tonnellate da smaltire in 5 anni, per 150.000 t/a. La fase di costruzione della porzione di ampliamento è stimata in due anni. Il progetto prevede la rimozione della copertura così da evitare che all'interno del cumulo residuo separazioni impermeabili, tali da impedire la filtrazione del percolato verso il fondo invaso. In queste condizioni, al termine della sopraelevazione è prevista un'unica colonna dei rifiuti, senza alcuna separazione;

il progetto prevede inoltre l'adeguamento del fabbricato esistente posizionato nel piazzale servizi (attualmente adibito a deposito materiali e rimessa mezzi) quale area per le procedure di verifica analitica in loco previste dal testo integrato D.Lgs. 36/2003;

il progetto è finalizzato, in applicazione del principio di autosufficienza e prossimità della gestione integrata dei rifiuti toscani, all'adeguamento della capacità volumetrica d'impianto storicizzato per la gestione dei flussi regionali di rifiuti, e per i rifiuti speciali provenienti dalle filiere industriali gravitanti nell'area della Toscana sud;

il progetto richiede una variante agli strumenti urbanistici comunali;

il volume degli scavi necessari alla predisposizione dell'opera è stimato nell'ordine di 300.000 mc, è previsto l'impiego delle terre di risulta per la costruzione dei rilevati previsti (56.000 mc) all'interno dello stesso sito, per le operazioni di copertura definitiva della discarica esistente e del nuovo impianto in ampliamento oltre che per le coperture gestionali della coltivazione prevista. A questi, si aggiungono circa 63.000 mc delle terre rimosse dalle aree della discarica attuale che verranno interessate dal sormonto;

il percolato prodotto dalla discarica viene inviato ai sistemi di accumulo costituiti da 5 cisterne di volumetria totale pari a 420 mc e ad ulteriori sistemi flessibili recentemente installati, per la nuova porzione di discarica si prevede di realizzare una batteria di 2 serbatoi verticali cilindrici di capacità totale di 500 mc per la raccolta del percolato. Il percolato, una volta raccolto nelle cisterne, viene inviato ad impianti esterni mediante autobotti; E' stata recentemente presentata istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA per impianto di trattamento del percolato presso la discarica di Casa Rota, avvita in data 03/02/2023 (prot. 0059363);

gli scarichi civili di Casa Rota derivano da moduli prefabbricati destinati a servizi, uffici e spogliatoi; queste acque vengono trattate mediante tre fosse biologiche tricamerale e successivamente inviate ad un impianto di depurazione ad ossidazione totale;

- lo scarico dei reflui civili trattati avviene nel Borro di Riofi;
- le acque meteoriche dilavanti non contaminate vengono allontanate mediante canali e tubazioni e scaricate sia nel Borro di Riofi che nel Borro di Piantravigne;
- le acque meteoriche contaminate vengono trattate in continuo mediante un impianto costituito dalle fasi di disoleazione/flottazione e filtrazione; le acque vengono scaricate nel Borro di Riofi;
- l'approvvigionamento idrico avviene esclusivamente mediante due pozzi presenti nell'area della discarica;

il 31/12/2021 il proponente ha volontariamente presentato una modifica al progetto che prevede la completa separazione idraulica tra la discarica esistente e la nuova capacità volumetrica ottenuta per ampliamento e sopraelevazione. Tale soluzione risulta più conservativa nei confronti del cumulo esistente, non prevede la rimozione degli strati minerali e drenanti che compongono il pacchetto di copertura dell'attuale discarica, comportando la riduzione di circa 29.000 mc di volumetria disponibile; il proponente ritiene che, questa nuova soluzione, non sarà di ostacolo o di interferenza verso una eventuale futura necessità di operare interventi, anche di bonifica o messa in sicurezza, che si dovessero rendere necessari in base agli esiti degli accertamenti e della caratterizzazione conseguenti alla procedura attivata ai sensi dell'art.245 Dlgs 152/06 e smi;

riguardo ai ripristini ambientali, sono previste modifiche al Piano di recupero ambientale del 2002 ed al Progetto di ripristino ambientale del 2007 precedentemente approvati, integrandoli con le variazioni che si rendono necessarie con il nuovo progetto di ampliamento.

Sull'area interessata dall'ampliamento insiste la fascia boscata realizzata quale intervento di recupero ambientale approvato del precedente progetto di circa 17.600 m² e di questi circa 14.000 m² saranno interessati dai lavori previsti dal progetto di ampliamento della discarica CSAI S.p.A.

Si prevede la ricostituzione della fascia boschiva di impianto artificiale che verrà eliminata variando la composizione floristica della stessa e posizionandola nella porzione di terreno incolto a sud-ovest dell'area di intervento e a ovest del corso d'acqua adiacente che si va a raccordare a Borro Riofi.

Per i ripristini ambientali, oltre alla ricostituzione dell'area boscata eliminata, si prevede:

- un completo rinverdimento del corpo della discarica e delle aree contermini, con una copertura erbacea diffusa, ottenuta mediante l'utilizzo di miscugli di specie erbacee selezionate allo scopo;
- impianto di formazioni arbustive per fasce sopra il corpo della discarica, per una mitigazione paesaggistica, prevedendo 11 fasce di arbusti per una superficie totale complessiva di circa 13.000 m², di cui 6 fasce sulla parte individuata per l'ampliamento della discarica, mentre le altre 5 sulla parte di discarica attualmente in esercizio.

Un'ulteriore fascia arboreo-arbustiva composta unicamente da Quercus ilex è prevista per mitigare la vista dei nuovi depositi del percolato.

Per quanto attiene alle operazioni di manutenzione programmata delle opere a verde previste all'interno del progetto, il proponente prevede una durata minima di tre anni post-impianto;

il proponente ha preso in esame le seguenti alternative localizzative:

- una prima soluzione esaminata è stata quella di un ampliamento nell'area nord-ovest dell'attuale cumulo, area già perimetrata all'interno dell'area tecnologica ed interessata da attività funzionali alla sua gestione. Su tale area sono vigenti vincoli derivanti dalla presenza di una zona boscata recentemente interessata da un incendio, quindi individuata dalla cartografia del Regolamento Urbanistico (RU) di Terranuova Bracciolini come Area percorsa dal fuoco. Pertanto su tale area è cogente il vincolo derivante dall'applicazione dell'art. 93 dello stesso RU, impossibilità di procedere al cambio della destinazione d'uso precedente all'incendio per un periodo stabilito in 20 anni e pertanto non realizzabile;
- è stata individuata una seconda soluzione per la progettazione dell'ampliamento sul versante ovest della discarica esistente, in cui non agiscono vincoli che ne limitino l'uso o non permettano il cambio di destinazione d'uso per l'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti. E' però presente quale elemento interferente con l'ampliamento, un vettore idraulico, che ha indotto a scartare detta localizzazione;

la soluzione scelta, non presenta vincoli paesaggistici ed inoltre risulta coerente con le esigenze di applicazione delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici, garantendo lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi in un impianto idoneo, vicino ai luoghi di produzione, così da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, utilizzando i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

il proponente ha preso in esame altresì l'alternativa zero consistente nella rinuncia alla realizzazione del progetto. In questo caso il Proponente prevede l'esaurimento della disponibilità di smaltimento della discarica entro il 2021. Le conseguenze connesse alla non realizzazione del progetto di adeguamento sono la chiusura dell'impianto attuale e la conseguente ricerca di un'area idonea alla realizzazione di una nuova discarica.

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- Provincia di Arezzo:

con parere prot. n. 0075009 del 22/02/2021, sulla documentazione iniziale, analizza i seguenti argomenti:

I. Aspetti connessi alla Variante Urbanistica che consegue ad un'eventuale approvazione del progetto di ampliamento della discarica.

II. Aspetti Programmatici

ed esprime parere non favorevole al Progetto di ampliamento dell'impianto di discarica in Loc. Casa Rota, presentato da CSA Impianti.

Sono allegati:

All 1: variante urbanistica e aspetti programmatici, firmati dai dirigenti ing. Paolo Bracciali (aspetti programmatici PTC – chiede integrazioni)

All 2: Delibera di Consiglio Provinciale n. 49/2013;

All. 3: Delibera dell'assemblea di ATO rifiuti toscana sud n. 10 del 18/04/2019;

All. 4: Ordine del giorno n. 2 approvato dall'assemblea del 16/05/2019 oggetto "Impianto di discarica di Podere Rota: richiesta di cessazione degli accordi interambito per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti da ATO Toscana Centro nell'impianto di Podere Rota.

Il successivo parere prot. 0356027 del 14/09/2021, firmato dalla presidente della Provincia, sulle integrazioni presentate, tratta i seguenti argomenti:

1. Aspetti connessi alla Variante Urbanistica che consegue ad un'eventuale approvazione del progetto di ampliamento della discarica. Allega nota dell'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia (Allegato n. 1) che mette in evidenza gli elementi di criticità dell'intervento proposto rispetto alle Direttive del vigente Piano Territoriale di Coordinamento, ai fini della compatibilità con lo stesso per gli aspetti paesaggistici;

2. Aspetti Programmatici. Richiama integralmente e conferma il precedente parere del 22 febbraio 2021 che riallega ; Richiede alla Regione di rinviare ogni definitiva decisione sul Progetto di adeguamento volumetrico presentato da C.S.A. Impianti S.p.A. solo all'esito degli accertamenti che la stessa dovrà condurre, come richiesto da ARPAT, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'ultimo parere, del 21/02/2023, anch'esso sottoscritto dal Presidente della Provincia, presenta un aggiornamento relativo agli aspetti connessi alla Variante Urbanistica che consegue ad un'eventuale approvazione del progetto di ampliamento della discarica, evidenziando gli elementi di criticità dell'intervento proposto, ai fini della compatibilità con il PTC per gli aspetti paesaggistici e confermando quanto espresso con le note precedenti segnatamente per gli Aspetti Programmatici.

- Comune di Terranuova Bracciolini: con parere prot. n. 0397611 del 16/11/2020, riguardo alla completezza formale, ha indicato la documentazione da integrare per: Permesso di Costruire, Variante del Piano strutturale, al Regolamento urbanistico e del piano di Classificazione Comunale Acustica, con successiva nota prot. 0078853 del 23/02/2021 ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale.

Con nota a firma del sindaco prot. 0080649 del 24/02/2021 indica *“si ritiene che per l’espressione dei pareri di competenza, si debba rinviare alla fase successiva alla indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, del D.lgs 152 del 2006 ed alla conclusione dell’inchiesta pubblica avviata con la successiva delibera della Giunta regionale del 1 febbraio 2021 n. 62 attualmente in corso”*.

Con successivo parere prot. n. 0304285 del 23/07/2021, il Comune rispondeva alla richiesta avanzata dal settore VIA circa *“... valutazione puntuale dell’area in rapporto ai criteri escludenti del PRB, si chiede un riscontro puntuale sull’effettiva distanza dell’area di intervento dal perimetro di centri abitati limitrofi, con particolare riferimento all’abitato di Santa Maria;”* in cui riscontra che *“l’area di intervento è distante circa 582 ml dal centro abitato di Santa Maria così come perimetrato nella cartografia del Regolamento Urbanistico, nella quale si riporta il perimetro dei centri abitati (ai sensi dell’art.4 del D.Lvo 285/92) definito con deliberazione di Giunta Comunale n.246 del 28-12-2007”*.

Con successiva nota prot. 0057652 del 14/02/2022, l’amministrazione comunale chiedeva di *“... valutare, nelle more della definizione e attuazione di idonei piani di caratterizzazione e/o definizione di valori di fondo, una sospensione del procedimento PAUR sopra richiamato.”*

Con nota prot. 33665 del 20 gennaio 2023, in risposta alla nota del Settore VIA dell’11 gennaio 2023, comunicava che in data 19.01.2023 con Determina n. 159 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs 152/2006, unificato per sito Codice Sisbon AR-1195 e sito Codice Sisbon AR- 1223. Area della Discarica Podere Rota e Nuova Viabilità S.P.7 di Piantravigne, Terranuova Bracciolini.

Con nota prot. 0083226 del 16/02/2023, in risposta alla nota del Settore VIA del 26/01/2023 con la quale veniva richiesto all’Amministrazione e al proponente di *“fornire informazioni circa la tempistica per la conclusione del procedimento di bonifica al fine di permettere al Settore scrivente di valutare se vi siano ancora i presupposti per l’apertura della Conferenza di Servizi per il PAUR in oggetto ed eventualmente calendarizzare la prima riunione di Conferenza”* e preso atto che con ulteriore nota del settore VIA del prot. 0060321 del 03/02/2023 è stata fissata la data della prima riunione della Conferenza, il Comune di Terranuova Bracciolini conferma l’approvazione del Piano di Caratterizzazione avvenuta con la Determinazione n. 159 del 19.1.2023, e precisa che *“l’eventuale bonifica (da attuarsi solo qualora ritenuta necessaria in forza delle risultanze scaturite dalle attività del Piano di Caratterizzazione che dovranno concretizzarsi nei tempi richiamati nella Determina di approvazione del Piano di Caratterizzazione), avrà delle specifiche ulteriori tempistiche derivanti dalla determinazione delle attività ad essa necessarie e che saranno contenute in apposito progetto il cui iter procedimentale è normato dall’art.242 c.7 del D.Lgs 152/2006, attualmente non quantificabili.”*

- Comune di San Giovanni Valdarno:

con nota prot 0073948 del 19/02/2021 indirizzata alla provincia di Arezzo e al Settore VIA per conoscenza avente ad oggetto *“Discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota – superamento CSC in acque sotterranee. Formale istanza a provvedere per ex art. 244, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”* invita formalmente la Provincia di Arezzo ad adempiere all’obbligo di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento rilevato e all’emanazione della conseguente ordinanza - diffida ai fini della realizzazione delle procedure e degli interventi di cui all’art. 242, d.lgs. 152/2006.

Con nota prot. 0073958 del 19/02/2021 (prot. 0074134 del 19/02/2021) formula istanza di sospensione e/o archiviazione del procedimento nelle more dell’attivazione e della definizione della procedura prevista dall’art. 242 del D. lgs. n. 152/06.

Con nota prot. 0081081 del 24/02/2021 , esprime parere sfavorevole motivato riguardo ai seguenti aspetti:

- situazioni pregiudiziali ostative alla procedibilità del P.A.U.R.;

Interferenza con il procedimento di bonifica in corso;

Non è ammissibile la richiesta (formulata all’interno P.A.U.R.) di variante urbanistica

per cui richiede l’archiviazione e/o la sospensione in attesa dell’attivazione e della conclusione del procedimento ex art. 242 T.U.A.;

- violazione dei principi di settore della disciplina dei rifiuti;

- violazione della normativa urbanistica;

- mancata valutazione dell’impatto odorigeno;

- sottovalutazione dell’impatto sanitario;

- normativa in materia di discariche.

Con nota prot. 0081945 del 16/02/2023, considerato “ 14. C.S.A.I., dopo avere beneficiato della sospensione massima consentita (180 giorni) dall’art. 27 bis, d. lgs. 152/06, ha richiesto di prorogare nuovamente la sospensione (supra, sub 7): ha – perciò - manifestato di non avere interesse attuale alla riattivazione del procedimento di PAUR (e la sua richiesta di sospensione ulteriore è – comunque - inammissibile ai sensi dell’art. 27 bis cit.).

15. Regione Toscana, anziché archiviare il procedimento, e pur respingendo la richiesta di nuova proroga (supra, sub 7), ha riattivato il procedimento, senza peraltro considerare che la medesima Amministrazione aveva già formalmente dichiarato che il procedimento di bonifica configura circostanza ostativa alla procedibilità del PAUR (supra, sub 8, 9 e 11).

16. Perciò il combinato tra il difetto di interesse attuale del proponente, inoppugnabilmente manifestato dalla presentazione di una ulteriore istanza di proroga (supra, 14) e il difetto delle condizioni di procedibilità, formalmente dichiarato dall’Amministrazione procedente (supra, 15), impongono l’archiviazione del procedimento, quale unica determinazione coerente con i presupposti dell’istruttoria e il quadro normativo di riferimento”.

Formula quindi istanza di archiviazione del procedimento di PAUR ex art. 27 bis, d.lgs. 152/2006, e art. 73, l.r. 10/2010, avviato su istanza del proponente C.S.A.I. S.p.A. ed avente ad oggetto il progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)”.

- Il Comune di Loro Ciuffenna: con nota prot 0083272 del 25/02/2021 sulla documentazione iniziale pone tre osservazioni su: “area a pericolosità elevata da frana (P.F.3): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato”, approfondimento riguardo alla conformità all’allegato IV del PRB per “area a pericolosità elevata da frana (P.F.3): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato” e riguardo all’intervento di bonifica, Approfondimento circa l’area a inquinamento diffuso e sul problema delle emissioni odorigene.

- Il Comune di Montevarchi: con nota prot.0073032 del 19/02/2021 sulla documentazione iniziale, esprime parere non favorevole al progetto di ampliamento dell’impianto di discarica e allega Deliberazione Di Consiglio Comunale N. 105 del 22/12/2020, la mozione in merito alla contrarietà del comune di Montevarchi a qualsiasi progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota e la richiesta del Comune di Montevarchi, avanzata ad ATO Toscana Sud per l’inserimento all’ordine del giorno del documento “richiesta di cessazione degli accordi interambito per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti da ATO Toscana Centro nell’Impianto di Podere Rota”.

Con nota prot. 0354414 del 13/09/2021, l’Amministrazione Comunale di Montevarchi ricorda che ha espresso (con la nota trasmessa in data 19/02/2021) parere negativo al Progetto di ampliamento dell’impianto di discarica in Loc. Casa Rota, presentato da CSA Impianti. Conferma integralmente il parere sopra richiamato anche con riferimento agli esiti dell’inchiesta pubblica, nonché alle ulteriori notizie inerenti gli ulteriori superamenti delle CSC, per inquinanti diversi da quelli storicamente rilevati nell’area.

Trasmette comunque un contributo tecnico redatto dall’ufficio del Terzo settore Lavori Pubblici-Ambiente in cui rappresenta:

“1- La documentazione inviata dal gestore Centro Servizi Ambiente s.p.a. non appare rispondere nel merito alle richieste effettuate da ARPAT nel contributo del 19/03/2021. A tal riferimento, pertanto, i dubbi e le richieste di approfondimento specifiche sollevate dall’Agenzia appaiono tuttora attuali e non risolte.

2- Come già evidenziato nella nota della Regione prot. 0138607, non si ritiene possibile procedere alla definizione dell’istanza di PAUR, in mancanza di unanimi conclusioni circa la necessità di dar corso all’intervento di bonifica, necessità che andrà verificata anche con riferimento agli ulteriori inquinanti (Cromo totale, Cromo esavalente e Selenio) per i quali sono stati rilevati superamenti tra la fine del 2020 e la data odierna.

3- Con riferimento alla valutazione del rischio sanitario, si ritiene che, laddove emergesse una correlazione tra l’inquinamento delle falde e l’attività di discarica, sarebbe corretto che la stessa valutazione fosse riferita agli impatti sulla salute umana derivanti non dalle sole emissioni in atmosfera ma anche dall’inquinamento delle falde acquifere.

4- Con riferimento agli aspetti urbanistici si rileva che ai sensi L.R. 65/2014 art.62 comma 5 lett. i), gli impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono opere di urbanizzazione secondaria e, pertanto, non appare congruente la loro qualificazione come patrimonio edilizio esistente.”

Si riserva di fornire ulteriori e più dettagliati contributi durante la Conferenza dei servizi.

- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale: con nota prot. 0073391 del 19/02/2021 sulla documentazione iniziale ha verificato che nell’elaborato “Studio preliminare ambientale” non vengono analizzati compiutamente i pertinenti strumenti di pianificazione dell’Autorità di Bacino e chiede che il progetto in esame deve essere coerente con tutti i Piani di Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato.

Inoltre per l’area in oggetto evidenzia quanto segue:

- In riferimento al PGRA l’area ove ricade la discarica in esame non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione. Non è prevista l’espressione del parere da parte di questa Autorità di Bacino.

- in riferimento al PAI, l’area interessata dall’ampliamento della discarica in esame interessa direttamente un’area

PF3 - “Aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana elevata”, perimetrata in base al riconoscimento in base a rilievi di campagna e di analisi LIDAR e ortofoto di aree potenzialmente instabili per franosità diffusa. Il margine superiore dell'ampliamento lambisce (senza interferire direttamente) un'area PF4 posta sul versante opposto del rilievo delineata in seguito al riconoscimento di un'area in frana attiva. Per l'area PF3 la relazione geologica del Progetto Definitivo conferma in sostanza quanto rilevato dal PAI.

L'interferenza con l'area PF3 impone il rilascio da parte di questo Ufficio di un parere che ha carattere vincolante nello sviluppo del progetto:

La relazione geologica riporta un quadro di indagini e prove geotecniche molto approfondito in accordo con la complessità del progetto. La parte di indagini relative alla valutazione delle condizioni di permeabilità è particolarmente approfondita, in ragione della tipologia di progetto, e indica una sostanziale assenza di condizioni in cui possono svilupparsi le azioni delle pressioni neutre. Sulla base delle indagini è stato sviluppato il modello litostratigrafico e geotecnico secondo tre sezioni geomorfologicamente significative al fine della valutazione del grado di stabilità del versante. Il modello appare particolarmente curato sia nella ricostruzione stratigrafica che in quella della caratterizzazione geotecnica.

Sulla base del modello litostratigrafico e geotecnico, sono state eseguite le verifiche di stabilità globali di versante allo stato attuale, allo stato di progetto e in condizioni transitorie (breve termine - condizioni non drenate). Tutte le verifiche indicano coefficienti di sicurezza superiori a quanto richiesto dalla normativa vigente con un margine di sicurezza ca il 20% allo stato di progetto. La particolare attenzione con cui è stato sviluppato il modello litostratigrafico e geotecnico permette di avere in prima approssimazione una buona confidenza sui risultati, tuttavia alcuni aspetti modellistici e la modalità di rappresentazione dei risultati richiedono di sviluppare e perfezionare in sede di esecutivo tali aspetti al fine di avere un riferimento progettuale di dettaglio che permetta di gestire eventuali imprevisti in corso d'opera e nella fase post-operam.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questa Autorità ai sensi degli artt. 10 e 11 del PAI, si esprime parere positivo all'intervento di ampliamento, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni da attuarsi in sede di progetto esecutivo:

N	Prescrizione	note
1	secondo le tre sezioni di tavola 9 della relazione geologica dovranno essere redatte tavole di dettaglio del modello litostratigrafico e geotecnico	da recepire nel quadro prescrittivo
2	sulle tre sezioni del punto precedente dovranno essere ripetute le verifiche globali di versante (allo stato di progetto, allo stato attuale e allo stato transitorio) adottando dei modelli rigorosi secondo superfici generiche non circolari. I risultati delle verifiche dovranno essere riportati in un apposito elaborato in cui, oltre ai tabulati di calcolo, siano esplicitate le famiglie di superfici con coefficienti di sicurezza minori e dovranno essere puntualmente esplicitate le condizioni di verifica in particolare quando impongono limiti alla lunghezza e alla profondità delle superfici indagate. Al solo scopo di indagare una condizione limite poco probabile ma comunque possibile la verifica in transitorio dovrà considerare in condizioni drenate la parte più superficiale della sezione.	da recepire nel permesso a costruire /quadro prescrittivo
3	ogni variante in corso d'opera o condizione di dissesto non prevista, in particolare sul tratto di monte del versante in prossimità del crinale e dell'area PF4, dovrà essere comunicato anche a questa Autorità (Servizio “Pianificazione Assetto Idrogeologico e frane”), per le valutazioni di propria competenza.	da recepire nel permesso a costruire /quadro prescrittivo
	Gli elaborati di cui al punto 1 e 2 dovranno essere trasmessi per opportuna conoscenza al Servizio “Pianificazione Assetto Idrogeologico e frane” di questa Autorità.	

- in riferimento al PGA segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:
- corpo idrico superficiale “Borro di Riofi delle Cave”, con stato ecologico SCARSO e stato chimico BUONO;
- corpo idrico sotterraneo del “Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – Zona Valdarno Superiore”, con stato quantitativo BUONO e stato chimico NON BUONO;

Si precisa che la normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Con successivo parere prot. 0082894 del 01/03/2022 sulla documentazione comprensiva di modifica progettuale

intervenuta, conferma il precedente parere del 19/02/2021 e ribadisce le prescrizioni ivi indicate.

Comunica inoltre che sono stati aggiornati, alcuni dei Piani di bacino efficaci per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno).

- ARPAT con nota prot. 0123659 del 19/03/2021 sulla documentazione iniziale segnala la presenza di criticità e la necessità di chiarimenti.

La criticità principale segnalata è legata al tema dell'inquinamento della falda, in quanto l'Agenzia non condivide le ipotesi di sussistenza di un fondo naturale (ad oggi mai quantificato) e l'asserita provenienza da monte idraulico di parte della contaminazione in quanto non la ritiene sufficientemente dimostrata e esprime dubbi su parte del modello geologico ed idrogeologico che la sottende.

Informa al proposito che ai sensi dell'art. 244 c.2 del D.Lgs. 152/2006, verrà chiesta alle amministrazioni competenti, emissione della diffida con ordinanza al responsabile della potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i.

Segnala un'altra criticità sul tema degli odori in relazione a quanto emerso dalla Valutazione dello studio diffusionale presentato dal Proponente che evidenzia per lo scenario attuale e per lo scenario di progetto livelli non accettabili di potenziale disturbo con particolare riferimento all'abitato di San Giovanni.

L'Agenzia presenta poi gli esiti delle istruttorie svolte sulle diverse matrici ambientali e avanza osservazioni e richiesta di integrazioni sui seguenti aspetti: descrizione geologica e geomorfologica del sito, stato della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee, ambiente idrico superficiale, monitoraggio acque sotterranee, missioni in atmosfera, Piano Monitoraggio e Controllo, gestione rifiuti, Piano di monitoraggio/sorveglianza e controllo, Piano di gestione post operativa, rumore ed elettromagnetismo, procedura radiometrica.

- Azienda USL Toscana Sud Est: con nota prot. 0420050 del 01/12/2020, in occasione della valutazione della completezza formale formula alcune considerazioni sulla motivazione dell'istanza, e sulla sua conformità alle disposizioni normative e pianificatorie esistenti in Toscana.

“ -Piano Regionale Rifiuti: L'istanza di CSAI non appare in linea con le previsioni del PRB vigente, quali, ad esempio:

-aumento del riciclo e del recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e speciali

-destinazione della maggior parte dei rifiuti speciali ad incenerimento. Inoltre:

-tendenza alla riduzione della produzione di rifiuti speciali nel decennio successivo al 2010, ultimo anno di riferimento del PRB vigente, in considerazione della riduzione dei consumi

-centrando l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della capacità di recupero energetico, si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema regionale dalle discariche"; la discarica dovrebbe essere la forma residuale del ciclo di gestione dei rifiuti, nel presupposto che tutte le fasi precedenti abbiano minimizzato e ridotto ai minimi termini i quantitativi di rifiuti la cui produzione non è stato possibile prevenire e che non è stato possibile ridurre, riusare, differenziare, riciclare come materia e/o recuperare come energia.

- i flussi dei rifiuti speciali sono necessariamente influenzati dalle tipologie di attività nonché dalle specifiche dinamiche del mercato dei rifiuti. Questa categoria di rifiuti infatti non risente per legge dei vincoli territoriali dettati per i rifiuti urbani.

Questa ultima condizione potrebbe rappresentare una delle principali motivazioni dell'istanza.

- Criteri preferenziali per l'ubicazione degli impianti:

“ il criterio preferenziale indica la presenza, per una certa area, di elementi favorevoli alla realizzazione di nuovi impianti (ad esempio dotazione di infrastrutture, preesistenza di reti di monitoraggio, riduzione del consumo di suolo, ecc.)...”. Il progetto di ampliamento presentato, relativo all'UTOE S. Maria del Comune di Terranuova B.ni, individua una porzione di territorio esterna rispetto all'area di produzione, ed interessa una zona attualmente destinata ad area agricola di fondo valle, in direzione dell'abitato di S. Giovanni

V.no, in contrasto, pertanto, con la disposizione relativa alla riduzione del consumo di suolo.

Il Regolamento urbanistico deve prevedere aree filtro dell'area di Produzione rispetto alla residenza. Tale area filtro verrebbe ad essere ridotta, con la realizzazione dell'ampliamento richiesto.

Si esprimono perplessità in merito al rilascio di una variante urbanistica a seguito dell'istanza presentata dal proponente, finalizzata ad estendere il perimetro dedicato a discarica anche alla nuova area di sedime in progetto.

-Si osserva che l'area individuata risulta a pericolosità geologica G4 per pericolo di frane.

Stima degli impatti del progetto:

- Documento SIA: la matrice di Leopold (pag. 225), utilizzata per schematizzare i principali impatti, sottostima notevolmente gli impatti per:

- Sottrazione di suolo

- Creazione di odori

Si ritiene, infatti, che si realizzi sottrazione di suolo sia in fase di cantiere, sia nella fase di costruzione e di esercizio, e che, diversamente da quanto indicato, sia preventivamente l'emissione di maleodoranze nella fase di costruzione, in particolare nella fase di scarifica della scarpata della discarica.

- Emissioni: il monitoraggio della qualità dell'aria effettuato dalle centraline dell'impianto negli ultimi anni mostra

alcuni picchi emissivi, nel corso del tempo, di cui merita citare le possibili cause in questa sede (es. Benzene, toluene, xileni, CVM, fibre di amianto)

- Si osserva che l'ampia superficie dell'impianto ha mostrato, nel corso degli anni, una limitata capacità di captazione per CH₄ e CO₂, migliorata solo nel 2019. Si sottolinea che questi inquinanti risultano clima-alteranti, un impatto non valutato nella documentazione allegata in sede di istanza.

- Non viene stimato l'impatto dei mezzi di trasporto in entrata dalla discarica, sia per gli inquinanti emessi dai motori a scoppio, che per l'impatto odorigeno del carico trasportato.

- Valutazione di impatto sulla salute

- Per la valutazione dell'esposizione della popolazione residente nell'area agli inquinanti prodotti dalla conduzione dell'impianto, sono state valutate le sole emissioni condottate prodotte dai motori di combustione per la cogenerazione TMP1,3,4,5 e 6 ai fini dello studio diffusionale.

Sono stati considerati soltanto alcuni inquinanti atmosferici ai fini dello studio diffusionale, dell'esposizione dei residenti e dell'impatto sulla salute, tra quelli emessi dai motori di combustione, senza motivarne compiutamente la scelta. Risulta ad esempio escluso il CO, che pure dispone di valori di riferimento per la qualità dell'aria.

-Nel documento Appendice

-Impatti cumulativi: sono state considerate, insieme alle emissioni odorigene prodotte e provenienti dalla discarica, anche le emissioni odorigene provenienti dal biofiltro dell'impianto di compostaggio TB attiguo alla discarica. L'indice cronosintetico di impatto odorigeno mostra che nei confronti di numerosi recettori presenti nell'area circostante vengono superati i valori odorimetrici di percezione, e di tollerabilità. Si rimanda al Dipartimento ARPAT, settore Modellistica diffusionale, la valutazione tecnica del documento.

Si fa presente che, fin dai primi anni di avvio della conduzione dell'impianto Casa Rota, sono pervenuti numerosissimi esposti relativi alla percezione di odori disturbanti da parte dei residenti nell'area circostante, sia al servizio di Igiene Pubblica, che ai comuni interessati, e al Dipartimento ARPAT. A titolo esemplificativo, si citano le segnalazioni scritte pervenute alla UF IPN zona VDN negli ultimi 3 anni:

- N. 9 segnalazioni

- Causa: cattivi odori

- Provenienza delle segnalazioni: vari indirizzi dei Comuni di San Giovanni V.no e del Comune di Terranuova B.ni

- Le emissioni diffuse di numerosi inquinanti odorigeni, trasportati in base ai fattori meteo, influiscono da molti anni sulla qualità della vita dei residenti nell'area di interesse.

Valutazioni sul documento "Valutazione del rischio sanitario emissioni in atmosfera":

Il proponente dichiara di effettuare l'analisi di rischio HQ per 3 inquinanti, scelti tra quelli immessi nell'ambiente da punti emissivi dell'impianto (PM₁₀, SO₂, NO₂), adottando come valore di riferimento quello del D. Lgs 155/2010. Non si dettano le motivazioni di tale scelta, che non include, ad es., il CO, per il quale il D. Lgs 155 individua valori di riferimento.

Viene poi effettuata una valutazione del rischio per la salute di tipo deterministico, riferita soltanto agli inquinanti SO₂ e NO₂. La valutazione deve essere effettuata anche in relazione al PM₁₀, sia come HQ individuale, che HI cumulato per tutti gli inquinanti.

• Classificazione ai sensi dell'art. 216 RD n. 1265/1934:

L'attività risulta classificabile come industria insalubre di I classe, lett. B punto 100 (DM 05/09/1994).

Si ricorda il concetto OMS di salute, come uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di malattia.

Negli anni della gestione dell'impianto, si sono resi apprezzabili impatti capaci di interferire con il benessere dei residenti nell'area di interesse.

La UF IPN di riferimento territoriale si riserva di richiedere integrazioni nel corso del procedimento, anche sulla base delle valutazioni di altri Enti in merito alla documentazione presentata. ”.

- Publiacqua S.p.A.: con parere prot. n. 0378342 del 03/11/2020 considerato che nello stato di progetto gli scarichi non subiranno modifiche e tenuto conto che non sono previsti scarichi in pubblica fognatura,

ha comunicato che la pratica in oggetto non risulta di sua competenza. E ha indicato che "Qualora le condizioni dovessero mutare in relazione agli scarichi, si chiede che venga trasmessa la documentazione inerente anche a Publiacqua Spa per gli approfondimenti necessari";

Con successivo parere prot. 0031401 del 26/01/2021 e 0418297 del 03/11/2022 conferma il precedente parere prot. 03/11/2020.

- Settore programmazione viabilità (che ha cambiato la denominazione nel corso del procedimento in Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale):

con nota prot. 0379637 del 04/11/2020, in cui dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, evidenzia che rispetto alle Strade regionali, non rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di sua competenza e riguardo alle infrastrutture di trasporto

stradali di interesse nazionale non rileva elementi di particolare rilevanza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

Ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza.

Con successivo contributo 0039425 del 01/02/2021, prot. 0335443 del 25/08/2021 e prot. 0356787 del 14/09/2021 conferma i contenuti espressi nella propria precedente nota.

Con nota 0008101 del 11/01/2022, con successiva nota prot. 0397163 del 18/10/2022 e infine con nota prot. 0066288 del 07/02/2023 conferma quanto indicato con precedente nota protocollo n. 0039425 del 1/02/2021 oppure 0335443 del 25/08/2021.

- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (che ha cambiato la denominazione nel corso del procedimento in Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamento atmosferico): con nota prot 0397889 del 16/11/2020, in fase di completezza formale richiede *“la presentazione da parte del proponente della verifica dell'area interessata dall'ampliamento in rapporto ai criteri di localizzazione definiti al paragrafo 3.4.2 dell'allegato 4 al PRB”*

Con successiva nota prot. 0457553 del 30/12/2020, vista la nota del Settore Autorizzazioni e Bonifiche del 15/12/2020, nella quale si riferisce che il Dipartimento ARPAT di Arezzo, a seguito dell'accertamento circa il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, ha provveduto in data 02/12/2020 ai sensi dell'art. 244 comma 1 del d.lgs 152/06, alla notifica di potenziale contaminazione (il sito risulta censito nel SISBON con il codice AR-1195), alla luce di tale nuovo elemento, relativamente agli aspetti di competenza inerenti la compatibilità del progetto di ampliamento con il PRB, indica il seguente approfondimento circa il rapporto tra siti in bonifica e criteri escludenti del PRB:

“Visto che l'area in esame non rientra nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b) e, per quanto segnalato in premessa e per quanto di nostra conoscenza, risulta al momento area potenzialmente inquinata ricadente tra i siti “non iscritti in anagrafe” di cui all'art. 251 del dlgs 152/2006 (come dettagliati dalla DGRT 301/2010), ad oggi il criterio escludente non trova applicazione”

e, ricordando che, *“... qualora emergesse la necessità di proseguire con l'intervento di bonifica (iscrizione in anagrafe) troverebbe applicazione il criterio escludente del PRB che si ricorda “ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”*”.

Con nota prot. 0100938 del 05/03/2021 il settore si esprime sulla documentazione iniziale richiedendo integrazioni e due approfondimenti rispettivamente del Comune di Terranuova Bracciolini sull'effettiva distanza dell'area di intervento dal perimetro di centri abitati limitrofi, con particolare riferimento all'abitato di Santa Maria e del Settore Tutela delle acque e Costa della Regione Toscana con riferimento alla presenza del criterio penalizzante *“Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06”* presente nell'area di progetto.

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore: con nota prot. 0399003 del 17/11/2020 riguardo alla completezza formale dell'istanza, segnala le integrazioni da fornire per la regolarizzazione degli scarichi S1 e S5 nel Borro Riofi, e per la necessaria variante Urbanistica.

Con successivo contributo prot. n. 0064705, del 15/02/2021, sulla documentazione iniziale, chiede ulteriori integrazioni e chiarimenti riguardo agli scarichi e alla variante urbanistica.

Inoltre dai sopralluoghi effettuati è stato rilevato che le opere di protezione realizzate in corrispondenza degli scarichi sono gravemente compromesse e pertanto ne prescrive il ripristino.

Con parere Prot. 0352110 del 09/09/2021 sulla documentazione integrativa, rileva che è stata correttamente trasmessa la domanda di concessione per lo scarico S1 nel corso d'acqua afferente al reticolo idrografico della Regione identificato con la sigla AV 11914 relativo alle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti della nuova configurazione morfologica della discarica di progetto. Comunica parere favorevole alla realizzazione.

Per quanto concerne le integrazioni alle indagini geologico-tecniche redatte a supporto della variante urbanistica comunica che, a conclusione dell'istruttoria svolta ai sensi del Regolamento 5/R/2020, preso atto delle risultanze degli studi geologici condotti, questi sono stati effettuati in sostanziale conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche approvate con D.G.R. n. 31 del 20/01/2020 e comunica pertanto l'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 5/R/2020 con la prescrizione di continuare il monitoraggio inclinometrico per minimo 18 mesi, diversamente da quanto proposto (6 mesi). In riferimento alla variante urbanistica, il parere per quanto di competenza è favorevole nel rispetto della prescrizione sotto indicata:

N	Prescrizione	note
1	le opere di protezione realizzate in corrispondenza degli scarichi sono gravemente compromesse e pertanto ne prescrive il	da recepire nel quadro prescrittivo

	ripristino	
2	prescrizione di continuare il monitoraggio inclinometrico per minimo 18 mesi	da recepire nel permesso a costruire /quadro prescrittivo

- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (la cui denominazione è poi stata modificata in Settore Autorizzazioni Rifiuti, in occasione della modifica della declaratoria sono cambiate anche le attribuzioni delle competenze, pertanto è stato coinvolto per la parte sulle bonifiche anche il Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR).

Con nota prot. 0399880 in data 17/11/2020 il settore non ha rilevato necessità di richiedere completezza formale dell'istanza.

Con nota 0439013 in data 15/12/2020, in relazione alla richiesta del Settore VIA del 25/11/2020 nella quale si chiede al proponente di fornire informazioni rispetto alle eventuali attività di bonifica, informa che il Dipartimento ARPAT di Arezzo, nel rapporto di ispezione ambientale trasmesso in data 24 settembre 2020, (allegato 1 alla nota prot. 0439013 Data 15/12/2020) ha evidenziato:

- il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee (paragrafo RIA 2.4.1);
- la necessità che la CSAI SPA, in qualità di gestore della discarica, procedesse ai sensi dell'art.242 del DLgs 152/06 alla notifica di potenziale contaminazione.

Con successiva nota del 28/09/2020, in atti reg.li prot. 329027 (allegato 2), il gestore ha invece comunicato:

- di non condividere le conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia, in ordine alla riferibilità dei superamenti riscontrati all'attività di discarica;
- di ritenere che non possa considerarsi accertata la propria responsabilità per i superamenti riscontrati e comunica i superamenti riscontrati in qualità di soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs 152/06, non provvedendo alla compilazione del Mod A su Sisbon come previsto dalla Dgrt 301/2010.

A seguito di tale comunicazione, Arpat ha provveduto in data 02/12/2020, ai sensi dell'art. 244 comma 1 del DLgs 152/06, alla notifica di potenziale contaminazione. Il sito risulta censito con il codice AR-1195.

Aggiunge che *"In merito all'attivazione della procedura di bonifica, si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della l.r. 25/98 e smi, l'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:*

a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

In conseguenza dell'obbligo di cui sopra, l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.

I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005 (abrogata con lr 65/2014, ndr).

Riguardo l'applicazione del comma 5 dell'art. 13 della l.r. 25/98 e smi e alle conseguenti valutazioni circa la procedibilità dell'istanza, si precisa che questa Regione, nel marzo 2019, aveva nel merito risposto ai Carabinieri forestali di Arezzo con la nota allegata (allegato 3).

In sostanza la questione riguarda la definizione di anagrafe dei siti contaminati. I siti in anagrafe definiti dal TUA, dalla lr 25/98 e dalla DGRT 301/2010 e anche dall'articolazione di SISBON sono quelli per i quali è stato accertato, con l'Analisi di Rischio, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

In sostanza la comunicazione/notifica del superamento, anche per un solo parametro, delle CSC riferite alle varie matrici ambientali non dovrebbe comportare l'applicazione del comma 5 art. 13 lr 25/98 salvo che, sulla base delle condizioni sito specifiche e della tipologia di intervento/progetto, le amministrazioni, sulla base del principio di precauzione, valutino di applicare le limitazioni d'uso dell'art. 13 per non pregiudicare eventuali interventi di bonifica. Si evidenzia infine che ai sensi dell'art 242-ter del d.lgs 152/2006 e smi "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" (articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020, ndr), nei siti oggetto di bonifica, possono essere realizzati esclusivamente determinati interventi e opere a condizione comunque che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La valutazione del rispetto delle condizioni succitate è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta,

del decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale”.

Sulla documentazione iniziale con nota prot. 0090306 del 01/03/2021 il settore ha espresso parere riguardo al tema bonifiche riferendo che: *“Riguardo al procedimento di bonifica attivato da Arpat ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 152/06 in conseguenza di quanto riscontrato nel RIA 2018/2019 circa lo stato qualitativo delle acque sotterranee, la Società CSAL, con pec prot. 446472 del 21/12/2020, ha inviato il documento "Discarica per rifiuti non pericolosi di "Casa Rota" Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - Valutazione e aggiornamento dello stato idrogeochimico dell'area a integrazione dei rilievi contenuti nella RIA 2018/2019". Sui contenuti del documento sono attese le valutazioni del Dipartimento Arpat territorialmente competente.”.* Chiede infine alcune integrazioni progettuali.

- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente: con nota prot. 0067352 del 17/02/2021 sulla documentazione iniziale conclude chiedendo integrazioni in relazione all'area individuata dal proponente per l'espansione a ovest della discarica riguardo al fatto che la porzione incolta (almeno da quanto risulta da aerofoto allegata) e ricadente all'interno del perimetro evidenziato in documentazione, possa essere assimilata a bosco oppure no. Indicando che tale dichiarazione dovrà essere presentata a firma e timbro dell'Ordine di appartenenza di tecnico abilitato che valuti, in campo, le caratteristiche vegetazionali dell'area ai sensi di quanto previsto all'art.3 comma 4 della Legge forestale della Toscana 39/00 e art. 2 del suo Regolamento applicativo 48/R/2003.

Sulla stessa area, da controllo d'Ufficio, non sussistono al momento vincoli da Usi civici ex art. 142 comma 1 lettera h) del Dlgs 42/2004.

Con successiva nota prot. 0345933 del 06/09/2021 sulla documentazione integrativa ed in particolare dalla relazione forestale *“... evince che l'area oggetto di analisi è area coperta da vegetazione forestale non classificabile come bosco esclusivamente perché insediatasi in terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonati per un periodo inferiore ai 15 anni.”* e pertanto riferisce che il progetto presentato dal Proponente non attiene materie di competenza del Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.

Con nota prot. 0033774 del 28/01/2022, preso atto anche della documentazione integrativa volontaria, conferma il parere del 06/06/2021.

Con nota prot.0068014 del 21/02/2022 conferma di non rilevare proprie competenze sul progetto in esame.

- Il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole: con nota 0072493 del 19/02/2021 sulla documentazione iniziale conclude *“Il contributo istruttorio che questo Settore è chiamato a formulare non può che essere limitato alla valutazione degli impatti, derivanti dall'esercizio in ampliamento volumetrico della discarica in oggetto, sul normale svolgimento delle attività agricole e zootecniche presenti nel comprensorio interessato.*

Questo tipo di valutazione è strettamente subordinato agli esiti delle determinazioni delle Autorità competenti in materia ambientale e sanitaria.

Infatti una valutazione che dovesse evidenziare rilevanti ricadute negative sotto il profilo ambientale, e quindi anche sotto quello sanitario, non può che ripercuotersi anche sugli operatori agricoli operanti sul territorio coinvolto.

In tal caso è infatti ipotizzabile una penalizzazione per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche, con perdita di produzioni e di redditività.

Pertanto circa la garanzia dell'assenza di rilevanti impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento all'esercizio delle attività agricole ed alla salubrità e qualità e dei prodotti agroalimentari, si rinvia alle valutazioni delle Autorità Ambientali e Sanitarie”.

Con successiva nota prot. 0359013 del 15/09/2021 e nota prot. 89954 del 21/02/2023, il settore conferma le osservazioni del contributo tecnico trasmesso con nota prot. 72493 del 19 febbraio 2021.

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: con nota prot. 0076859 del 22/02/2021 sulla documentazione iniziale richiede integrazioni.

Con nota prot. 0355323 del 13/09/2021 valuta se la documentazione integrativa depositata dal proponente ad agosto 2021 risulti o meno esaustiva rispetto alla richiesta di integrazioni avanzata, rilevando il permanere di aspetti non chiariti in maniera esaustiva e indicando azioni migliorative rispetto alle opere di mitigazione presentate.

Con nota prot. 0407478 del 26/10/2022 ha espresso un nuovo contributo in cui prende atto anche della modifica volontaria presentata dal proponente in data 31/12/2021 e indica che:

“per quello che riguarda l'impatto delle opere di ampliamento e le opere connesse con il recupero ambientale da un punto di vista paesaggistico, si ritiene che il progetto non abbia ancora risposto in modo esaustivo a quanto rilevato nei primi due contributi, quello iniziale istruttorio (prot. 0076859 del 22/02/2021) e quello sulle prime integrazioni (prot.0355323 del 13/09/2021).

Si ritiene pertanto che il progetto possa garantire un sufficiente grado di integrazione con i contenuti del PIT-PPR, se subordinato alla realizzazione delle mitigazioni sopra richiamate ed indicate nei contributi precedentemente espressi, in aggiunta e integrazione di quanto previsto dal progetto”.

N	Prescrizione	note
1	per gli aspetti riguardanti la morfologia finale risulta necessario eliminare o attenuare i salti di quota al termine delle varie fasi di coltivazione, addolcendo i cigli dei gradoni e della morfologia della parte sommitale raggiunta in fase finale dell'ampliamento in modo da attenuare l'artificialità del nuovo profilo.	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/da approfondire nella discussione odierna/ da definire nella riunione conclusiva di rilascio del PAUR/altro
2	Per ciò che riguarda il recupero ambientale eseguito attraverso l'introduzione di fasce arbustive, tale azione deve essere mirata alla ricostituzione del paesaggio d'ambito, oltre a garantire una maggiore tenuta delle nuove acclività ed una maggiore connettività ecosistemica.	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/da approfondire nella discussione odierna/ da definire nella riunione conclusiva di rilascio del PAUR/altro
Raccomandazione		
3	Si suggerisce di ampliare le fasce arbustive previste al termine delle fasi 3-4-5-6-7 andando a costituire aree vegetazionali continue e casuali, non interrotte dalle parti pianeggianti dei gradoni di coltivazione e di estendere zone di piantumazione arbustiva anche alle piste perimetrali, dove consentito dalla nuova morfologia del terreno	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/da approfondire nella discussione odierna/ da definire nella riunione conclusiva di rilascio del PAUR/altro

- Settore Tutela della Natura e del Mare: con contributo prot. 0400253 del 17/11/2020 sulla completezza formale dell'istanza presentata rileva che "La localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza".

Con successivo contributo sulla documentazione iniziale prot. 0073674 del 19/02/2021 avanza richiesta di integrazioni. Con successivo parere prot. 0347140 del 07/09/2021 sulla documentazione integrativa, indica alcune raccomandazioni e prescrizioni.

Tale contributo viene confermato nel successivo parere prot. 0404936 del 24/10/2022.

N	Prescrizione	note
1	fra le misure di mitigazione da adottare si indica l'inizio delle attività di costruzione nel periodo estivo-autunnale, con terreni quindi asciutti ed al di fuori della stagione riproduttiva degli anfibi; l	da recepire nel quadro prescrittivo/pertinenti alla fase autorizzativa/da approfondire nella discussione odierna/ da definire nella riunione conclusiva di rilascio del PAUR/altro
2	provvedere alla sostituzione delle fallanze nei tre anni successivi alla messa a dimora delle specie arboree/arbustive e si evidenzia l'opportunità di far seguire tali lavori sulla rivegetazione da un tecnico competente in discipline forestali	

ESITI INCHIESTA PUBBLICA

Nel corso del procedimento sono pervenute nel complesso n. 26 osservazioni da parte del pubblico.

Con D.G.R. n. 62 del 1° febbraio 2021, è stata indetta un'Inchiesta Pubblica ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 53 della L.R. 10/2010 per il procedimento in oggetto.

Tutte le osservazioni sono pervenute in data antecedente alla prima sessione dell'Audizione generale, avvenuta in data 12/03/2021. Complessivamente si sono tenute 2 sessioni dell'Audizione preliminare e 6 sessioni dell'Audizione Generale.

L'Audizione finale dell'Inchiesta Pubblica si è svolta in data 15 maggio 2021 e con nota Prot. 216810 del 18 maggio 2021, il Presidente di Inchiesta Pubblica ha provveduto ad inviare al Settore VIA/VAS la Relazione Finale, i cui esiti hanno evidenziato quanto segue, da tener conto ai fini dei lavori della CdS:

gli argomenti trattati dai partecipanti all'inchiesta pubblica sono stati molteplici e di varia natura, di seguito brevemente sintetizzati:

- aspetti programmatici: in molti interventi è stato evidenziato che l'ampliamento della discarica non soltanto va contro gli indirizzi dell'Unione Europea, in tema di gerarchia nella gestione dei rifiuti, ma anche e soprattutto contro tutti gli atti di pianificazione locale e di ambito ottimale in tema di rifiuti; molti osservanti ricordano che le istituzioni avevano promesso la chiusura della discarica per il 2021;
- aspetti progettuali: è stato evidenziato soprattutto il timore di frane e smottamenti provocate dai carichi aggiuntivi alla discarica, perché il territorio è caratterizzato da frequenti fenomeni di questo tipo;

- aspetti ambientali: la maggioranza dei partecipanti ha manifestato preoccupazione per i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute causati dal peggioramento dello stato qualitativo delle acque sotterranee accertato da ARPAT, in base al quale i partecipanti chiedono l'archiviazione del procedimento in attesa degli esiti del procedimento di bonifica; viene inoltre sollevato il problema dei cattivi odori provenienti dalla discarica, a cui non si è mai trovata una soluzione, che incide pesantemente sul benessere di molti cittadini e quindi sulla loro salute, soprattutto a San Giovanni Valdarno.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Si ritiene opportuno sintetizzare, preliminarmente ai lavori della Conferenza per il PAUR in oggetto, gli aspetti relativi al procedimento di bonifica in corso:

l'istanza di PAUR è stata depositata in data 19/10/2020;

il procedimento di PAUR è stato avviato in data 21/01/2021;

nel periodo intercorso fra il deposito e l'avvio il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con nota prot. 0439013 del 15/12/2020, ha informato il Settore VIA “[...] che il Dipartimento ARPAT di Arezzo, nel rapporto di ispezione ambientale trasmesso in data 24 settembre 2020, in atti reg.li prot 0325462 (allegato 1) ha evidenziato:

- il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee (paragrafo RIA 2.4.1);
- la necessità che la CSAI SPA, in qualità di gestore della discarica, procedesse ai sensi dell'art.242 del Dlgs 152/06 alla notifica di potenziale contaminazione. Con successiva nota del 28/09/2020, in atti reg.li prot. 329027 (allegato 2), il gestore ha invece comunicato:

- di non condividere le conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia, in ordine alla riferibilità dei superamenti riscontrati all'attività di discarica;

- di ritenere che non possa considerarsi accertata la propria responsabilità per i superamenti riscontrati e comunica i superamenti riscontrati in qualità di soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs 152/06, non provvedendo alla compilazione del Mod A su Sisbon come previsto dalla Dgrrt 301/2010.

Conseguentemente in Settore VIA ha condotto un approfondimento istruttorio per accertare se, in considerazione del superamento delle CSC nelle acque sotterranee emerse dal RIA di ARPAT, sussistessero motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta (AIA rifiuti) e conseguentemente verificare la procedibilità dell'istanza di PAUR;

- dell'approfondimento istruttorio, condotto con richiesta (nota prot 0447826 del 21/12/2020) di uno specifico contributo istruttorio ai Settori Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (SPLEI) - competenti rispettivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla verifica di coerenza del progetto con il PRB -, non sono emersi motivi ostativi per la procedibilità dell'istanza di PAUR (vedi contributi Settore SPLEI prot. 0457553 del 30/12/2020 e Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti prot. 0015749 del 15/01/2021);

Arpat di Arezzo con nota prot. 124787 del 22/03/2021, ha comunicato (al settore SPLEI) di aver provveduto in data 26/11/2020 ad effettuare la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art.244 comma 1 del D.Lgs.152/2006 per sito denominato “Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via Piantravigne 7, 52028 Piantravigne AR” individuato con Codice AR-1195, in conseguenza dei superamenti dei limiti stabiliti dalla tab.2 Allegato 5 al Titolo V parte IV del D.lgs 152/06 per le acque sotterranee, riscontrati nell'ambito dei controlli programmati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale della Installazione Discarica Casa Rota- Rapporto Ispezione Ambientale 2018/2019;

il Commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente ed inerenti alle problematiche connesse al keu Dott.ssa Renata Caselli, con nota del 09/11/2021 (prot. 0435285) indirizzata a CSAI, preso atto di una dichiarazione d'intendimento di CSAI di attivazione delle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del D.lgs 152/06, relative al sito AR-1223 (sito relativo alla strada esterna al sito di discarica in cui sono stati rilevati superamenti per il cromo per ipotizzato utilizzo di KEU), di intesa con il Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e Bonifiche (all'epoca competente in materia di bonifiche), ha chiesto al proponente “...di procedere alla presentazione del Piano di caratterizzazione unitario comprendente anche il sito AR-1195, considerato che il PZ N2(s) è parte della rete di monitoraggio AIA, e data la complessità dei procedimenti e delle attività in atto che necessitano di adeguati approfondimenti sullo stato ambientale delle matrici.” ;

il Settore VIA, con nota prot. 0444354, del 16/11/2021, ha trasmesso al proponente una richiesta di chiarimenti sul procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/2006; in particolare chiedendo di fornire una stima dei tempi previsti per

l'espletamento di quanto richiesto con la nota del 09/11/2021 (prot. 0435285), a firma della Dott.ssa Renata Caselli, in qualità di commissario straordinario.

il Proponente, con nota prot. 0470370 del 03/12/2021, ha comunicato che in data 04/11/2021 (prima della comunicazione del commissario straordinario), è stato presentato il piano di caratterizzazione relativo al sito AR-1223 (per semplicità identificato con "strada") e che la medesima CSAI era in attesa di convocazione della Conferenza di Servizi per il procedimento di bonifica;

con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2603 del 16/02/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione (ex art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06) della matrice acque sotterranee del sito AR-1195 denominato "Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via Piantravigne 7 - 52028 Piantravigne AR" (per semplicità indicato con "discarica"), viene individuato CSAI responsabile dell'inquinamento (notificato per conoscenza allo scrivente Settore VIA con nota prot. 0066678 Data 18/02/2022).

La conclusione delle indagini ha permesso di accertare secondo il criterio "*più probabile che non*" il nesso causale tra effluenti della discarica/percolato potenziale contaminazione delle acque di falda riscontrate da parte Arpat, nell'ambito delle ispezioni programmate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Installazione Discarica CasaRota, con superamento delle CSC Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs.152/2006, in alcuni piezometri appartenenti alla rete monitoraggio della Discarica, per i parametri Tetracloroetilene, Cloruro Di Vinile, Tricloropropano, Nitrati, Arsenico, Ferro, Manganese, Cromo Totale, Cromo VI, Selenio, Solfati, Cloruri, Ammoniacca (questi ultimi parametri comunque non inclusi nella richiamata Tabella 2);

in data 18/03/2022, la Società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a., ha presentato il "Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs 152/2006, unificato per sito Codice Sisbon AR-1195 (discarica) e sito Codice Sisbon AR-1223 (strada)", corredato dai documenti allo stesso allegati;

in sintesi:

- per il sito AR-1223 sono state rilevate alterazioni delle CSC nel piezometro N25, sporadiche da dicembre 2020 e continue da marzo a giugno 2021, per poi ripresentarsi a gennaio 2022 e scendere nuovamente a febbraio. Il proponente ipotizza che tale fenomeno possa essere legato al materiale utilizzato per la realizzazione della strada, il quale sembra essere coerente con questo tipo di superamento. Con le nuove indagini prevede di individuare CrVi, Cr totale e Se; i sondaggi sono localizzati a bordo della strada e sono finalizzati ad analizzare il misto riciclato della stessa per capire se questo è la causa della contaminazione;

- per il sito AR-1195 deve essere indagata la relazione fra il percolato di discarica e i superamenti rilevati nelle acque. Inoltre ARPAT ritiene che la problematica della definizione del fondo naturale che si trascina dal 2008, senza una effettiva determinazione dello stesso, deve essere risolta in questa sede, in quanto necessità di uno studio di area complessivo;

- nella prima seduta del 13/04/2022, la Conferenza dei Servizi per l'Approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs 152/2006, unificato per i siti AR-1195 e AR-1223, prendendo atto che la documentazione prodotta non consentiva una valutazione positiva del Piano di Caratterizzazione, ha indicato le modifiche ritenute necessarie a tale scopo fissando il termine per adempiere;

- il 25/07/2022 CSAI ha depositato la documentazione richiesta e nella seconda seduta della Conferenza dei Servizi, del 24/11/2022, è stata ravvisata la necessità di implementare il Piano di Caratterizzazione e concordato, vista la disponibilità della parte a fornire ulteriori integrazioni, sulla possibilità di sospendere la seduta, prevedendo un momento intermedio di confronto (tavolo tecnico) con la società CSAI spa, necessario per completare la redazione del Piano della Caratterizzazione con tutta la documentazione inerente gli aspetti emersi durante la discussione;

- il 13/12/2022 si è tenuto il tavolo tecnico presso ARPAT;

- il 15/12/2022 CSAI ha depositato ulteriore documentazione integrativa;

- in data 22/12/2022 sono stati riaperti i lavori della Conferenza dei Servizi per l'Approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs 152/2006, e la medesima si è espressa favorevolmente all'approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale unificato per i siti di cui ai Codici Sisbon AR-1195 e AR-1223, così come integrato con la ulteriore documentazione inviata da CSAI in data 15/12/2022 prot. 27464 e in data 16/12/2022 prot. 27532 a ulteriore specificazione e parziale completamento delle integrazioni richieste nella seduta del 13/04/2022, con alcune prescrizioni; è stato altresì indicato il termine massimo per la consegna dei risultati delle indagini, in 60 giorni dalla notifica dell'atto;

- l'approvazione del Piano di Caratterizzazione è avvenuta con determina del Comune di Terranuova Bracciolini n. 159 del 19/01/2023;

- riguardo ai tempi di conclusione del procedimento di bonifica, al fine di “valutare se vi siano ancora i presupposti per l'apertura della CdS per il PAUR”, il Comune di Terranuova Bracciolini con nota del 16/02/2023 “... *precisa che l'eventuale bonifica, avrà delle specifiche ulteriori tempistiche derivanti dalla determinazione delle attività ad essa necessarie e che saranno contenute in apposito progetto il cui iter procedimentale è normato dall'art.242 c.7 del D.Lgs 152/2006, attualmente non quantificabili*”.

Il proponente, con nota del 20/02/2023, prot. n. 88903, ha rinnovato *la propria disponibilità ad una sospensione del procedimento di PAUR o in alternativa di aggiornare la conferenza dei servizi agli esiti specifici del procedimento amministrativo di bonifica.*

I presenti per il Settore VIA procedono ad illustrare i pareri e contributi tecnici pervenuti nel corso del procedimento e riportati in sintesi nella sezione dedicata del presente verbale.

Viene quindi lasciata la parola ai presenti per l'illustrazione dei pareri e contributi tecnici di competenza.

I presenti per ARPAT procedono ad illustrare il contributo istruttorio rimesso sulla documentazione integrativa complessivamente presentata da CSAI, anticipato in data odierna, che verrà allegato al presente verbale.

La Responsabile in conclusione ritiene che, al di là di tutte le richieste di integrazioni formulate, per esprimere una valutazione compiuta del progetto sia necessario attendere le conclusioni del procedimento unificato di bonifica in corso.

Il rappresentante del Comune di Terranuova Bracciolini procede ad illustrare l'ultimo parere inviato che in relazione agli aspetti urbanistici è sostanzialmente favorevole con prescrizioni, allegato al presente verbale.

Il Sindaco di Terranuova Bracciolini, nel proprio parere esprime, tra l'altro, “*parere negativo ad addivenire alla conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione in oggetto quantomeno fino alla conclusione delle attività previste nel piano di caratterizzazione ambientale ex artt. 242 e ss d.lgs 152/2006, unificato per sito codice SISBON AR1195 e sito codice SISBON AR-1223, perché ritiene indispensabile che la definizione del procedimento venga subordinata al completamento delle attività previste nel piano di caratterizzazione e all'acquisizione dei relativi esiti, in quanto solo a valle di questi potranno essere assunte decisioni nel merito pienamente fondate ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265 del 1934*”.

La rappresentante del Comune di San Giovanni Valdarno rappresenta che il Comune, per tutte le motivazioni segnalate durante il procedimento, esprime un parere sfavorevole alla realizzazione del progetto. Inoltre alla luce del procedimento di bonifica in corso di cui alla determina n.159/2023 del Comune di Terranuova Bracciolini da cui emerge che sono in corso gli accertamenti per valutare e definire i valori di fondo e le CSR per comprendere se il sito sia da inserire in Anagrafe o meno con la relativa definizione dell'areale sottoposto ad eventuale bonifica, si ritiene che non ci siano le condizioni per esprimere la compatibilità ambientale. Inoltre visti i termini perentori dettati dall'art.27 bis del 152/2006 si fa presente che l'avvio del procedimento è avvenuto il 21/01/2021, essi sono stati sospesi una volta il 26/04/2021 e sono stati ripresi il 13/08/2021 con la convocazione della prima conferenza dei servizi prevista per il 12/10/2021 e mai tenutasi, si chiede l'archiviazione del procedimento.

Il Settore Autorizzazioni rifiuti, considerato che è in corso il piano di caratterizzazione dell'area interessata dal progetto e che pertanto ancora non è stata definita l'eventuale interferenza tra la procedura di bonifica in corso e il progetto di ampliamento della discarica oggetto di valutazione, ritiene, in ossequio al criterio di economicità dell'azione amministrativa, ricompreso tra i principi generale di cui all'art. 1 della L.241/90 e s.m.i, di dover proseguire nell'istruttoria solo dopo che sia stato chiarito se allo stato attuale si può giungere a esprimere la valutazione della compatibilità ambientale del progetto medesimo nell'ambito del procedimento di PAUR attivato, alla quale il rilascio dell'autorizzazione di competenza rimane subordinato.

La rappresentante del Comune di Montevarchi conferma i precedenti pareri negativi e, anche alla luce di quanto emerso dall'approfondimento istruttorio illustrato in Conferenza da ARPAT, relativamente alle criticità del progetto in relazione a componenti ambientali già caratterizzate da inquinamento, nonché ai procedimenti di bonifica in corso, ritiene che non sussistano le condizioni di compatibilità ambientale per il rilascio del PAUR.

Interviene la Dott.ssa Frassinetti di CSAI la quale, pur ritenendo che il procedimento di PAUR ed il procedimento di bonifica siano distinti, rinnova la disponibilità della Società ad una sospensione del procedimento di PAUR o in alternativa di aggiornare la conferenza dei servizi agli esiti specifici del procedimento amministrativo di bonifica.

L'Avv. D'Angiulli, consulente del proponente, precisa che la disponibilità del proponente non deve essere interpretata quale carenza di interesse del procedimento.

Conferma l'interesse di CSAI alla chiusura positiva del procedimento, ritenendo non sussistano presupposti escludenti di cui al PRB. Devono essere valutati nel merito, ai fini della valutazione di VIA, gli elementi emersi dal procedimento amministrativo di bonifica, in ordine alla verifica preliminare di valori di fondo naturale che mutano lo scenario iniziale dell'istruttoria che tendeva ad escludere questo stato. In ogni caso si ritiene che la tematica in discussione possa essere oggetto di valutazione istruttoria in sede prescrittiva al rilascio del provvedimento.

L'architetto Frassinetti si rimette alle decisioni della conferenza dei servizi, riservandosi ogni valutazione.

L'Arch. Chiodini concorda con la Società che procedere ad una archiviazione non sarebbe corretto. Chiede a CSAI quali siano i tempi per avere i risultati del piano di caratterizzazione.

Il proponente ricorda che, da norma, i tempi per l'esecuzione delle indagini del piano di caratterizzazione sono 60 gg dalla data di approvazione del piano; 6 mesi per la determinazione delle CSR.

Preso atto che i tempi per la conclusione del procedimento unificato di bonifica non sono conciliabili con quelli previsti per la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi, l'Arch. Chiodini ritiene che, in mancanza degli esiti del procedimento unificato di bonifica, non vi siano gli elementi per svolgere una compiuta valutazione di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e conseguentemente per il rilascio del PAUR richiesto.

Interviene l'Avv. D'Angiulli, la quale ritiene invece che gli elementi per una compiuta valutazione ci siano tutti e che si potrebbe rilasciare un provvedimento condizionato da idonee prescrizioni.

Interviene Lazzarini la quale evidenzia che, allo stato delle conoscenze, non è possibile stabilire l'eventuale interferenza tra il progetto e il procedimento di bonifica.

L'Arch. Chiodini, ricorda che il presupposto su cui si basa la proposta di CSAI è che il superamento delle CSC sia riconducibile ai valori di fondo naturale. In mancanza di certezze in merito, anche in aderenza al principio di precauzione, non sussistono le condizioni per una valutazione compiuta del progetto; anche un'eventuale ulteriore sospensione non sarebbe percorribile, tenuto conto che il presente procedimento è già stato sospeso dal febbraio 2022 in attesa degli esiti del procedimento unificato di bonifica.

Chiede ai presenti se condividano o meno la posizione espressa; propone che il diniego sia motivato dall'impossibilità di procedere alla valutazione e non da un giudizio ambientale negativo sul progetto, per cui l'eventuale diniego consentirebbe comunque la possibilità per il proponente di presentare nuovamente il progetto al termine del procedimento unificato di bonifica.

Il Dott. Garro, responsabile del Settore Autorizzazioni Rifiuti, concorda con quanto espresso dall'Arch Chiodini sia per il diniego che per l'eventuale nuova presentazione del progetto da parte del proponente, una volta ottenuti gli esiti dei procedimenti di bonifica.

La Dott. ssa Scarpi di ARPAT condivide la posizione espressa dall'Arch. Chiodini.

La rappresentante del Comune di San Giovanni Valdarno ritiene che non ci siano le condizioni per una valutazione del progetto.

Il rappresentante del Comune di Terranuova Bracciolini prende atto che i tempi necessari per la conclusione del procedimento di bonifica non sono conciliabili con quelli previsti per la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi.

La rappresentante del Comune di Montevarchi ribadisce il parere già espresso, ritenendo che non sussistano le condizioni di compatibilità ambientale per il rilascio del PAUR.

Terminati gli interventi, i presenti procedono a formulare le seguenti considerazioni:

- la criticità del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee era nota al momento dell'avvio del presente procedimento (21/01/2021), tuttavia a quella data non era stato avviato alcun procedimento di bonifica e non era stata presentata alcuna comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- già nella richiesta di integrazioni del 29/03/2021, il Settore VIA suggeriva al proponente di valutare la possibilità di risolvere la criticità dell'inquinamento della falda prima di procedere alla elaborazione e presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento;
- con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2603 del 16/02/2022, CSAI S.p.a. è stato individuato quale responsabile della potenziale contaminazione (ex art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06) della matrice acque sotterranee del sito AR-1195 (discarica);
- il proponente ha depositato la proposta di piano della caratterizzazione unificato per il sito Codice Sisbon AR-1195 (discarica) e per il sito Codice Sisbon AR-1223 (strada) in data 18/03/2022;
- in data 22/12/2022 la Conferenza dei Servizi per l'Approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs 152/2006 si è espressa favorevolmente all'approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale unificato per i siti di cui ai Codici Sisbon AR-1195 e AR- 1223;
- il Comune di Terranuova Bracciolini, nella nota del 16/02/2023, ha comunicato *“che l'eventuale bonifica (da attuarsi solo qualora ritenuta necessaria in forza delle risultanze scaturite dalle attività del Piano di Caratterizzazione che dovranno concretizzarsi nei tempi richiamati nella Determina di approvazione del Piano di Caratterizzazione), avrà delle specifiche ulteriori tempistiche derivanti dalla determinazione delle attività ad essa necessarie e che saranno contenute in apposito progetto il cui iter procedimentale è normato dall'art.242 c.7 del D.Lgs 152/2006, attualmente non quantificabili”*;
- in assenza delle risultanze della caratterizzazione eseguita sulla falda sotterranea e, più in generale, in assenza degli esiti del procedimento di bonifica, non è possibile procedere alla definizione dello stato attuale della componente ambientale indagata, che risulta pertanto parziale e, conseguentemente, non consente di effettuare una valutazione compiuta del progetto presentato;
- la conclusione del procedimento di bonifica unificato per il sito Codice Sisbon AR-1195 (discarica) e per il sito Codice Sisbon AR-1223 (strada), che è stato avviato successivamente all'avvio del presente procedimento di PAUR, costituisce un indispensabile presupposto per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto presentato dal proponente;
- la manifesta disponibilità del proponente a sospendere ulteriormente il procedimento di PAUR al fine di attendere gli esiti del procedimento di bonifica, non può essere accolta, anche alla luce della disciplina del procedimento in corso dettata all'art 27bis del dlgs 152/200 circa la perentorietà dei termini;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esprime il seguente parere:

stante l'assenza di un quadro ambientale di riferimento certo, non sussistono le condizioni per svolgere una compiuta valutazione di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e conseguentemente per il rilascio del PAUR richiesto.

Resta ferma la facoltà per il proponente di presentare una nuova istanza di PAUR ex art. 27-bis D.Lgs 152/2006 su un progetto che tenga conto di quanto evidenziato nel corso del presente procedimento, nonché degli esiti dei procedimenti di bonifica in corso;

decide di proporre alla Giunta Regionale:

1) di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, non sussistono le condizioni per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR); Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.”;

2) di adottare la presente determinazione negativa di conclusione della Conferenza dei Servizi e pertanto di **negare il rilascio del PAUR** e di tutte le autorizzazioni in esso ricomprese;

3) di dare atto che resta ferma la facoltà per il proponente di presentare una nuova istanza di PAUR ex art. 27-bis D.Lgs 152/2006 su un progetto che tenga conto di quanto evidenziato nel corso del presente procedimento, nonché degli esiti dei procedimenti di bonifica in corso.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 13:05 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 23 febbraio 2023

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Deborah Romei	<i>Firmato digitalmente</i>
Cecilia Scarpi	<i>Firmato digitalmente</i>
Sandro Garro	<i>Firmato digitalmente</i>
Marco Novedrati	<i>Firmato digitalmente</i>
Paola Bucci	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
 PROVINCIA DI AREZZO
 IL SINDACO

52028 TERRANUOVA
 BRACCIOLINI
 P.zza Repubblica, 17
 Tel. 055.9194739/38/37
 Fax. 055.9199656
 Part. IVA 00231100512

Spett.le **Regione Toscana**
 Direzione Ambiente ed Energia
 Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica
 Via PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. - Convocazione prima riunione Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter della Legge 241/1990 e LRT 40/2009 per il 23/2/2023 - **Prescrizioni** igienico sanitarie (ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, del D.lgs 152 del 2006 e 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da Regione Toscana e qui riportata integralmente “*Si chiede inoltre al Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini, al fine del rilascio dell’AIA, un parere riguardo agli specifici aspetti relativi alla al rilascio del Parere Igienico Sanitario*” il sottoscritto Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini precisa quanto segue:

1) Sul sito potenzialmente contaminato e sul piano di caratterizzazione

- Con la determinazione n. 159 del 19/1/2023, risulta approvato il *PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE EX ARTT. 242 E SS D.LGS 152/2006, UNIFICATO PER SITO CODICE SISBON AR-1195 E SITO CODICE SISBON AR-1223* e le attività in esso previste sono attualmente in fase di esecuzione;
- tale piano è stato approvato:
 - in seguito al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2603 del 16.02.2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione della matrice acque sotterranee del sito AR-1195 denominato “Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via Piantravigne 7 - 52028 Piantravigne AR” ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all’art. 244 del D.lgs 152/2006;
 - sulla base del “Piano di Caratterizzazione Ambientale ex artt. 242 e ss D.lgs di P152/2006, unificato per sito Codice Sisbon AR-1195 e sito Codice Sisbon AR-1223”, trasmesso dalla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a.;

2) Sulle emissioni odorigene e sulle prime prescrizioni a tutela della salute pubblica

- l'art. 29-quater, comma 6, del D.lgs 152 del 2006 prevede che “6. *Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [...]*”;
- l'art. 216, comma 6, del R.D. 1265 del 1934 prevede che “*Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele*”;
- l'art. 217, comma 1, del R.D. 1265 del 1934 prevede che “*Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza*”;
- l'art. 272-bis del D.lgs 152 del 2006, rubricato “emissioni odorigene”, prevede la possibilità di introdurre in fase autorizzatoria limiti alle suddette emissioni odorigene;

Tutto quanto sopra considerato,

IL SINDACO

Esprime parere negativo ad addivenire alla conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione in oggetto quantomeno fino alla conclusione delle attività previste nel piano di caratterizzazione ambientale ex artt. 242 e ss d.lgs 152/2006, unificato per sito codice SISBON AR-1195 e sito codice SISBON AR-1223, perché ritiene indispensabile che la definizione del procedimento venga subordinata al completamento delle attività previste nel piano di caratterizzazione e all'acquisizione dei relativi esiti, in quanto solo a valle di questi potranno essere assunte decisioni nel merito pienamente fondate ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265 del 1934.

Fermo restando quanto sopra, laddove codesta Regione, a cui compete la titolarità del procedimento in oggetto, non rilevasse a suo avviso i motivi ostantivi sopraindicati o di altro genere e intendesse comunque rilasciare l'Autorizzazione prima degli esiti del Piano di Caratterizzazione, si reputa necessaria quantomeno l'introduzione nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Regione di tutte le misure e prescrizioni necessarie ad assicurare la mitigazione delle emissioni odorigene, anche ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006.

Con i migliori saluti

Terranuova Bracciolini, lì 23/2/2023

IL SINDACO
Sergio Chienni^(*)

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Terranuova Bracciolini in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
 PROVINCIA DI AREZZO
 AREA SERVIZI DEL TERRITORIO

52028 TERRANUOVA
 BRACCIOLINI
 P.zza Repubblica, 17
 Tel. 055.9194739/38/37
 Fax. 055.9199656
 Part. IVA 00231100512

Spett.le **Regione Toscana**
 Direzione Ambiente ed Energia
 Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica
 Via PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. - Convocazione prima riunione Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter della Legge 241/1990 e LRT 40/2009 per il 23/2/2023. PARERE urbanistico edilizio

1. Considerazioni dell’Amministrazione circa il progetto in oggetto

Si fa riferimento al progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota e alla richiesta di parere o contributo tecnico istruttorio richiesto a questa Amministrazione nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR ex art. 27 bis D.Lgs.152/1999 e L.R. 10/2010 ART. 73 bis), pervenuta con la nota della Regione Toscana assunta al protocollo dell’Ente in data 13/08/2021 prot. 16959 nonché all’ultima convocazione della Conferenza dei Servizi per l’intervento in oggetto assunta al protocollo dell’Ente in data 6/2/2023 prot. 2639.

In merito ai contenuti del Parere Urbanistico Edilizio di competenza di questo Comune nell’ambito del procedimento di PAUR, richiesto da codesta Regione, si osserva come tutte le competenze anche riguardo ad eventuali varianti agli atti di pianificazione risultino assorbite all’interno della PAUR, stante gli effetti di variante implicita connessi a tale atto autorizzativo. Il presente parere viene dunque trasmesso per quanto attiene alla necessaria adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta. La giurisprudenza amministrativa, chiamata ad esprimersi al riguardo, ha infatti precisato che *“L’art. 27 bis del T.U.A. disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR); nel testo vigente ratione temporis la norma, al comma 3, recita testualmente: “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”. [...]*

Dalla lettura della norma e dalla collocazione logica e sistematica dei citati commi, si ricava che la verifica di cui al comma 3 non attiene alla valutazione del merito del progetto, bensì all’adeguatezza e alla completezza della documentazione [...]” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 novembre 2022 n. 767).

Sulla scorta di quanto sopra si evidenzia quanto segue:

Premessa

Questa Amministrazione, in riferimento al progetto in oggetto aveva fatto pervenire al competente Settore della Regione Toscana sia l'indicazione della documentazione necessaria per il completamento formale dei procedimenti di propria competenza che le proprie richieste di integrazioni rispettivamente con le note n. 18593 del 16/11/2020 e n.3536 del 23/02/2021.

La Regione Toscana, a fronte delle note del Comune di Terranuova Bracciolini sopra richiamate nonché delle note di pari argomento pervenute da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ha inviato al proponente, con nota assunta per conoscenza al protocollo dell'Ente in data 30/03/2021 prot. 6133, la richiesta di tutte le integrazioni necessarie.

Il proponente ha depositato presso il competente Settore della Regione Toscana in data 03/08/2021, perfezionata in data 04/08/2021 e in data 09/08/2021, la documentazione integrativa richiesta.

La Regione Toscana, nella nota sopra richiamata chiedeva inoltre al Comune di Terranuova Bracciolini, al fine di una valutazione puntuale dell'area in rapporto ai criteri escludenti del PRB, un riscontro puntuale sull'effettiva distanza dell'area di intervento dal perimetro dei centri abitati limitrofi, con particolare riferimento all'abitato di Santa Maria.

La risposta a tale richiesta, già evasa da questa Amministrazione con la nota prot. 15590 del 22.07.2021 viene confermata con la presente nota come specificato nell'apposito paragrafo ad essa dedicato.

I procedimenti e gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, come evidenziati nelle convocazioni della Conferenza dei servizi attengono a:

- A. Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico;
- B. Variante al Piano di Classificazione Acustica;
- C. Rilascio del Permesso a Costruire;
- D. Riscontro sulla effettiva distanza dell'area di intervento dal perimetro dei centri abitati limitrofi

Si riportano quindi di seguito, per gli specifici procedimenti di competenza di questa Amministrazione sopra riportati, le considerazioni sugli stessi a seguito delle integrazioni fornite dal proponente e le condizioni necessarie per la loro approvazione evidenziando che l'ottemperanza alle stesse, di seguito indicate, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della Legge 241/1990, costituisce elemento necessario ed essenziale ai fini dell'assenso sotto il profilo tecnico da parte di questa Amministrazione al presente progetto.

A) Procedimento afferente alla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico

Descrizione e aspetti generali della variante urbanistica - considerazioni

Per quanto attiene alla proposta di variante in esame, si evidenzia che la stessa interviene sia all'interno che in adiacenza di un'area già vocata a tale destinazione, ricompresa all'interno dell'UTOE Santa Maria.

Detta UTOE risulta caratterizzata dalla presenza dominante dell'impianto di discarica per rifiuti urbani per la quale il Piano Strutturale prevede nello Statuto del territorio, all'interno della sintesi degli interventi proposti, la conferma dell'impianto di interesse sovracomunale e il potenziamento delle sue strutture direzionali. In coerenza con quanto disciplinato dal P.S., il R.U. individua nelle zone F3_SMA_01 e F3_SMA_02 la possibilità di allocare dette funzioni.

Dalla Relazione di P.S. si evince inoltre che lo strumento, prendendo atto di tale infrastruttura esistente, ne prevede la possibilità di ampliamento e potenziamento.

Per quanto sopra l'ambito urbano, così come individuato dal PS (rif. TAV. 01 PS-04 Territorio Rurale), risulta contenere sia la parte individuata dallo stesso come "La Produzione" (rif. TAV. 01 PS-03 Sottosistemi funzionali e UTOE) sia una fascia verde individuata come VS negli elaborati del R.U. (rif. TAV. 04 Santa Maria e TAV. 08 Ville-Madrigale della Disciplina del Suolo).

L'ampliamento all'interno dell'ambito de "La Produzione" previsto nella presente proposta di variante determina la necessità di ampliare, in corrispondenza dello stesso, la fascia verde a protezione dell'impianto. In tale nuova specifica area di verde di rispetto (appositamente denominata VS*), la proposta contiene la possibilità di realizzare, in aggiunta alla zona VS precedentemente richiamata, "volumi tecnici e servizi tecnologici oltre alle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti perimetrata in FSMA01".

In analogia alla logica del P.S. la proposta prevede quindi l'ampliamento dell'ambito urbano esclusivamente per la parte di verde di rispetto (VS*).

Condizioni per l'approvazione

Fermo restando quanto sopra esposto si evidenzia che dall'elaborato grafico denominato "VAR_URB_ElaboratoGrafico_1_RU" emerge che tra il VS* e l'ampliamento dell'area F3_SMA_01 permane una fascia di VS con le limitazioni in essa previste. Si chiede di chiarire se detta separazione debba permanere o sia riconducibile ad un mero errore grafico. Si precisa fin da adesso che questa Amministrazione ritiene accoglibile anche il collegamento tra la nuova area VS* e l'ampliamento della F3_SMA_01 proposto.

Note sulla integrazione richiesta con la nota della Regione Toscana ns. prot. 6133 del 30.3.2021 al punto C.5

"In riferimento alla coerenza esterna della variante con la pianificazione sovraordinata, nell'ambito della quale vengono analizzati il PIT-PPR, il PTCP, il PGRA e il PAI, si osserva come la stessa sia trattata in maniera molto più ampia all'interno del SIA e si ritiene che le medesime considerazioni dovrebbero essere richiamate o riportate anche all'interno della relazione di variante"

Considerazioni in merito alla documentazione integrativa prodotta

Preso atto della riproposizione dei contenuti già presenti nel SIA, nel valutare la coerenza esterna della variante in oggetto, si rileva quanto segue:

In riferimento all'analisi della coerenza con il PTCP si evidenzia che nella documentazione integrativa non sono presenti valutazioni in merito alla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 25.06.2021 (BURT n. 29 del 21.07.2021) e quindi già vigente alla data di presentazione della stessa. Tale Piano è stato inoltre approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale di Arezzo n. 37 del 08.07.2022 (BURT n.42 DEL 19.10.2022) ed è efficace dalla data del 18.11.2022.

In riferimento all'analisi della coerenza con la pianificazione in materia di assetto idrogeologico si evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023 è stato pubblicato il comunicato dell'adozione del Progetto di PAI "dissesti geomorfologici".

Condizioni per l'approvazione

Vista l'intervenuta vigenza dei nuovi strumenti sopra richiamati, la Relazione di variante urbanistica dovrà essere integrata per analizzare anche le coerenze con tali strumenti.

Note sulla integrazione richiesta con la nota della Regione Toscana ns. prot. 6133 del 30.3.2021 al punto C.6

“In riferimento alla coerenza con il PIT-PPR, vista la rilevanza dell'intervento collegato alla presente variante si ritiene necessario ampliare, ove pertinente, l'analisi di coerenza con le direttive effettuata a livello di ambito, con le indicazioni riportate nelle singole schede degli abachi delle invariati strutturali di livello regionale. Ciò anche al fine di individuare ulteriori eventuali azioni di mitigazione dell'impatto nel contesto analizzato, sia nella fase di realizzazione che nella futura fase di ripristino”

Considerazioni in merito alla documentazione integrativa prodotta

In riferimento alla coerenza con il PIT-PPR si ritiene che non sia stato dato pienamente riscontro a quanto richiesto in quanto la documentazione prodotta, nell'analizzare le invariati interessate dall'intervento, non amplia l'analisi di coerenza dello stesso nei confronti delle indicazioni per le azioni riportate nelle singole schede degli abachi delle invariati strutturali di livello regionale. Di conseguenza non individua nessuna ulteriore azioni di mitigazione dell'impatto nel contesto analizzato, sia nella fase di realizzazione che nella futura fase di ripristino rispetto a quelle previste dal progetto.

Condizioni per l'approvazione

La Relazione di variante urbanistica dovrà essere integrata per supportare in maniera puntuale l'eshaustività delle soluzioni progettuali proposte nei confronti delle indicazioni per le azioni riportate nelle singole schede degli abachi delle invariati strutturali di livello regionale per l'area in esame.

Note sulla integrazione richiesta con la nota della Regione Toscana ns. prot. 6133 del 30.3.2021 al punto C.8

“Nella Variante si propone la modifica normativa dell'art.75 attraverso l'inserimento del seguente paragrafo:

“VS1: Aree di verde stradale in cui sono inibite nuove costruzioni, salvo la realizzazione di volumi tecnici e servizi tecnologici oltre alle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti perimetrata in F3 SMA 01.”Per una lettura coerente delle norme, si ritiene necessario indicare che la proposta di modifica normativa contempli entrambi gli articoli in modo da definire in maniera univoca gli interventi previsti sia nella norma di dettaglio (art.69) che in quella generale (art. 75).

Si chiede che la relazione di variante venga integrata con i testi degli articoli così come risultanti a seguito della modifica”

Considerazioni in merito alla documentazione integrativa prodotta

In riferimento alle modifiche proposte agli artt. 69 e 75 della Norme Tecniche di Attuazione in seguito alla richiesta di integrazioni, si evidenzia che la nuova disciplina proposta non tiene comunque conto degli aspetti di mitigazione paesaggistica già presenti nelle NTA vigenti per le aree in esame.

Si chiede di integrare i suddetti articoli come di seguito indicato:

Condizioni per l'approvazione

Modifiche da apportare all'art. 69 - Testo proposto nella proposta di variante:

“Zona F3 sma01 – Area per la gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi. All'interno di tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi funzionali all'esercizio dell'attività svolta nel rispetto di indici e parametri funzionali alle esigenze. Nell'area di rispetto a corona della zona non è ammessa alcuna nuova edificazione, salvo la realizzazione di volumi tecnici e servizi tecnologici oltre alle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti perimetrata in F3 sma01.”

Comma da aggiungere:

L'area di rispetto a corona della zona dovrà essere piantumata a bosco con essenze autoctone. I manufatti ammessi, ai sensi del precedente periodo, dovranno essere realizzati in maniera tale da garantire il minimo impatto paesaggistico, prevalentemente interrati, schermati attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e/o barriere di tipo vegetale con essenze autoctone.

Modifiche da apportare all'art. 75 - Comma aggiunto in calce all'art. 75 nella proposta di variante:

VS: Aree di verde stradale in cui sono inibite nuove costruzioni, salvo la realizzazione di volumi tecnici e servizi tecnologici oltre alle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti perimetrata in FSMA01*

Integrazione al comma aggiunto nella proposta originaria della variante:

Dette aree dovranno essere piantumate a bosco con essenze autoctone. I manufatti ammessi, ai sensi del precedente periodo, dovranno essere realizzati in maniera tale da garantire il minimo impatto paesaggistico, prevalentemente interrati, schermati attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e/o barriere di tipo vegetale con essenze autoctone

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere positivo alle condizioni sopra espresse sulla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico;

B) Procedimento afferente alla Variante al Piano di Classificazione Acustica**Verifica della documentazione e considerazioni**

Per quanto attiene alla Variante al Piano di Classificazione Acustica, preso atto della verifica di coerenza riportata all'interno della Relazione Tecnica di Variante, del documento denominato Valutazione di impatto acustico e della sua integrazione in riscontro alla richiesta di ARPAT, si esprime parere positivo con condizioni sulla Variante al PCCA.

Condizioni per l'approvazione

Ottenimento del parere favorevole di ARPAT sulla valutazione di impatto acustico.

C) Procedimento afferente al rilascio del Permesso a Costruire**Verifica della documentazione e considerazioni**

Per quanto attiene al Permesso di Costruire, verificata la completezza sia formale che sostanziale degli elaborati nonché il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, si ritiene che il Permesso a Costruire possa essere rilasciato all'interno della procedura PAUR in quanto l'intervento appare conforme alle nuove disposizioni urbanistiche introdotte con l'apposita variante da approvarsi all'interno di tale procedimento.

Condizioni per l'approvazione

Nessuna.

D) Definizione univoca della "distanza del progetto dal centro abitato" come da richiesta (nota Regione Toscana ns. prot. 6133 del 30.3.2021)

Tale parametro viene definito nel Piano Regionale Gestione Rifiuti (Allegato 4, punto 3.4.2) come "escludente" per la localizzazione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi, ed è definito come "Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire

il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto".

Relativamente a tale aspetto, il Proponente asserisce che la misurazione effettuata a partire dalla cartografia in scala 1:5.000 (tavola 03 del Piano Strutturale) consente di determinare una distanza di oltre 500 m dal perimetro del progetto all'ambito urbanizzato più prossimo (frazione di Santa Maria).

È stata effettuata una verifica di tale aspetto attraverso appositi strumenti cartografici (all.1) in relazione alle cui risultanze consta l'insussistenza del criterio escludente sancito dalla disposizione in questione del PRGR e conferma l'assenza di criticità nei termini indicati dal PRGR, come peraltro già comunicato con la nota prot. 15590 del 22.7.2021;

2. Conclusioni

Per quanto sopra esposto si esprime quindi sotto il profilo tecnico e per gli aspetti di propria competenza, posizione condizionata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Recepimento negli elaborati delle condizioni per l'approvazione evidenziate nella valutazione dei vari procedimenti di competenza sopra richiamati;
2. Ottenimento del parere positivo da parte di ARPAT sulle valutazioni riguardo all'impatto acustico e determinanti la necessità della variante al PCCA.

Per le seguenti motivazioni:

- Sotto il profilo tecnico la variante urbanistica proposta è ritenuta coerente con gli indirizzi pianificatori vigenti per l'area in esame;
- Gli esiti positivi delle verifiche di ARPAT sugli aspetti tecnici afferenti all'impatto acustico determinano la possibilità di approvare la variante al PCCA;
- Il rilascio del Permesso a Costruire appare possibile in forza della conformità urbanistica dell'intervento acquisita con l'approvazione della soprarichiamata variante;

Allegati:

Verifica della distanza del previsto ampliamento dal centro abitato di Santa Maria;

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
distinti saluti,








Terranuova Bracciolini, lì 23/2/2023

Il Dirigente
dell'Area Servizi del Territorio
Arch. Marco Novedratì()*



* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Terranuova Bracciolini in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs. 82/2005.


Definizione univoca della “distanza del progetto dal centro abitato”

LEGENDA

-  Confine Comunale
-  Perimetro centro abitato
-  VS* in ampliamento
-  F3_SMA_01 in ampliamento
-  AREA DI SEDIME ESISTENTE
-  AMPLIAMENTO AREA DI SEDIME
-  nuova perimetrazione F3_SMA_01

Distanze:

-  575 ml NUOVA AREA DI SEDIME
-  BUFFER 500 ml



ARPAT – AREA VASTA SUD, Dipartimento di Arezzo

viale Maginaldo 1, 52100 Arezzo

N. Prot:

Vedi segnatura informatica

cl.: AR.01.11.40/1.235

a mezzo: PEC

Alla REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA VAS

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: **D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.**

Trasmissione parere

Proponente: *CSAI spa – impianto di Casa Rota*
Procedimento: *PAUR per ampliamento volumetrico*
Riferimento richiesta: *Regione Toscana – settore VIA-VAS 328103 del 13/08/2021 (prot. ARPAT n. 62602 del 13/08/2021)*
Pratica SUAP: *n. d.*

RIFERIMENTI (DOCUMENTALI E NORMATIVI)

- avvio procedimento da parte della Regione Toscana in data 21/01/2021 ns. Prot.n. 2021/0004598, così come corretto in data 26/01/2021 ns. Prot.n. 2021/0005617
- documentazione scaricata dal sito web della Regione Toscana in data 27/01/2021 ns. Prot.n.2021/0006289
- richiesta di integrazioni , come da nostro parere inviato in data 19/03/2021 ns. Prot. n.2021/0021005 e da richiesta della Regione Toscana del 29/03/2021 ns. Prot.n.2021/0023558
- documentazione integrativa scaricata dal sito web della RT in data 16/08/2021 ns. Prot.n.2021/0063013, con riferimento al prot. ARPAT 62602 del 13/08/2021 (prot. RT 328103 del 13/08/2021)
- convocazione Cds per il giorno 28/10/2021 ns.Prot.n.2021/0076059 del 05/10/2021
- rinvio della CdS, ns. prot. n. 81983 del 25/10/2021
- convocazione della CdS per il 13/01/2022, ns. prot. 098045 del 17/12/2021
- rinvio e nuova convocazione CdS per il giorno 23/02/2022, ns. prot. 000676 del 05/01/2022
- annullamento CdS e sospensione del procedimento per massimo 6 mesi, ns. prot. 12956 del 21/02/2022
- nuova convocazione della CdS per il giorno 10/11/2022, ns. prot. 78856 del 13/10/2022
- posticipo convocazione CdS al giorno 06/12/2022, ns. prot. 0085242 del 04/11/2022
- annullamento della convocazione della CdS per il 06/12/2022, ns. prot. 94266 del 05/12/2022

- nuova convocazione CdS per il giorno 23/02/2023, ns. prot. 09063 del 03/02/2023
- dichiarazione di CSAI sulla propria disponibilità ad una sospensione del procedimento, prot. 13459 del 20/02/2023

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Elenco documenti:

1. documentazione integrativa depositata in data 13/08/2021 e pubblicata sul sito web della Regione (v. prot. ARPAT n. 62602 del 13/08/2021, prot. RT n. 328103 del 13/08/2021)
2. documentazione integrativa pubblicata in data 05/01/2022 sul sito web della Regione (v. prot. ARPAT n. 676 del 05/01/2022, prot. RT n. 3483 del 05/01/2022)

PREMESSA

La discarica è gestita dalla CSAI con sede in Terranuova Bracciolini (AR), S.P. 7 di Piantravigne.

L'autorizzazione vigente per l'esercizio della discarica di Casa Rota è il Provvedimento Dirigenziale n. 48/EC del 14/03/11 e successive integrazioni e modificazioni, il quale costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA") ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'impianto di Casa Rota, prima dell'emanazione del D.Lgs. 36/03 era una discarica di I cat. e di II cat. tipo B. A seguito della emanazione del citato decreto e all'approvazione del progetto di ampliamento e del PdA della discarica avvenuta il 04/08/2003, l'impianto è stato autorizzato quale discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Inoltre, l'impianto è stato classificato nella sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi quale discarica di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7 del DM 27 settembre 2010: "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas".

Il progetto prevede l'adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota attraverso la realizzazione di nuovi volumi da dedicare esclusivamente allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

L'intervento previsto occuperà una superficie complessiva di 71.450 m², di cui 24.920 m² in sopraelevazione della discarica attuale e i restanti su una nuova area di sedime e permetterà un adeguamento della capacità volumetrica della discarica di 800.000 m³, corrispondenti a circa 900.000 tonnellate da smaltire tra il 2022 e il 2027.

L'istanza è presentata anche ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), ai fini del riesame per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera ag), denominata: "ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato" e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla lettera p, denominata: "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto n.152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³".

ISTRUTTORIA

A) ASPETTI EMISSIVI

Nel precedente parere prot. 21005 del 19/03/2021, per quanto concerne gli aspetti emissivi erano state avanzate le seguenti richieste di integrazioni

*“Per quanto concerne gli **aspetti di VIA** si rimanda al contributo specialistico prodotto dal Settore modellistica diffusionale del Dipartimento di Firenze in merito all'esame dello Studio previsionale dell'impatto conseguente alle emissioni convogliate in atmosfera e quello relativo agli impatti odorigeni .*

Relativamente all'aspetto inerente le polveri diffuse si riterrebbe opportuno che venisse presentata una specifica valutazione, secondo le indicazioni riportate al punto 6 dell'allegato 2 al PRQA "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti ".

Si riterrebbe inoltre necessario che la ditta approfondisse le criticità relative agli aspetti odorigeni legati al traffico di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ed eventuali possibili mitigazioni degli impatti.

*Relativamente agli **aspetti di AIA** si ritiene che la ditta debba presentare le seguenti integrazioni:*

- *quadro emissivo completo di tutte le emissioni convogliate (incluse le torce) e delle emissioni diffuse, riportante le mitigazioni messe in atto;*
- *rivalutazione dei limiti emissivi relativi ai motori a combustione interna del biogas, tenendo in considerazione quanto previsto dall'Allegato 2 alla parte Seconda dell'Allegato 2 del PRQA, per quei parametri per i quali sono stati autorizzati limiti emissivi maggiori e per i quali sussistono maggiori criticità per la qualità dell'aria;*
- *chiarimenti in merito ai dati relativi all'idoneità della configurazione impiantistica attuale al trattamento del surplus di gas prodotto dall'ampliamento;*
- *schede tecniche degli impianti di abbattimento installati a servizio delle emissioni derivanti dalla combustione del biogas, al fine di verificarne l'efficacia ed il corretto dimensionamento;*
- *revisione ed aggiornamento del Manuale SME*
- *proposta di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene.”*

Il proponente ha presentato la documentazione integrativa, che è pervenuta in data 16/08/2021.

Aspetti relativi alla VIA

“Relativamente all'aspetto inerente le polveri diffuse si riterrebbe opportuno che venisse presentata una specifica valutazione, secondo le indicazioni riportate al punto 6 dell'allegato 2 al PRQA "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti ".

Si rimanda al contributo specialistico prodotto dal Settore modellistica diffusionale del Dipartimento di Firenze l'esame dell'aggiornamento dello Studio previsionale dell'impatto conseguente alle emissioni convogliate in atmosfera e quello relativo agli impatti odorigeni (SIA APP4 _Impatto olfattivo), poichè il proponente dichiara di aver inserito le valutazioni inerenti le polveri diffuse all'interno dello Studio modellistico.

Si evidenziava inoltre la necessità che la ditta approfondisse le criticità relative agli aspetti odorigeni legati al traffico di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ed eventuali possibili mitigazioni degli impatti.

Il proponente in merito dichiara che, nello scenario di progetto, alla discarica saranno conferiti solo rifiuti speciali con ridotto contenuto di materiale organico con flussi nettamente minori rispetto a quelli sostenuti nell'attuale autorizzazione.

In queste condizioni, il transito dei veicoli che trasportano i rifiuti alla discarica è limitato al percorso che compiono sulla Strada Provinciale 7, precisamente dalla rotonda di intersezione fra la SP 11 e la SP 7 fino al cancello dell'installazione. Si dichiara che questo percorso non attraversa alcuna località abitativa (giacché la SP7 aggira la loc. Santa Maria a nord di questa), e pertanto si stima di non avere impatti significativi, purché il trasporto dei rifiuti avvenga con le cautele di prassi. Il gestore si impegna, qualora i rifiuti siano conferiti in discarica mediante veicoli inappropriati o con modalità inappropriate, a richiamare il trasportatore a rispettare le disposizioni applicabili e ad avvisare gli Enti di Controllo competenti.

Fin da ora si segnala come l'atto dovrà contenere apposite prescrizioni relative al trasporto dei rifiuti (copertura dei mezzi, etc.) e nel caso in cui si dovessero evidenziare problematiche odorigene relative a tale aspetto potranno essere rivalutate, all'interno dell'atto autorizzativo, le modalità di transito dei mezzi.

Aspetti relativi all'AIA

Di seguito sono trattati gli aspetti relativi all'AIA per i quali, nel parere del marzo 2021, erano stati richiesti chiarimenti :

- *quadro emissivo completo di tutte le emissioni convogliate (incluse le torce) e delle emissioni diffuse, riportante le mitigazioni messe in atto;*

Nella documentazione integrativa è stato presentat

o il quadro emissivo relativo alle torce e alle emissioni diffuse, che vanno ad integrare il quadro relativo ai motori a combustione interna, già presentato e di seguito riportato :

Sigla	Origine	Parametro	u.d.m	Valore	Altre prescrizioni
E5	Torcia per combustione di emergenza del biogas	Temperatura	°C	> 900°C	tempo di residenza minimo dei fumi nella camera di combustione di 0,3 secondi
		Portata	Nm ³ /h	2.000	
		Ossigeno	%	≥3	
E6	Torcia per combustione di emergenza del biogas	Temperatura	°C	> 900°C	tempo di residenza minimo dei fumi nella camera di combustione di 0,3 secondi
		Portata	Nm ³ /h	1.200	
		Ossigeno	%	≥3	
E7	Torcia per combustione di emergenza del biogas a basso PCI	Temperatura	°C	> 900°C	tempo di residenza minimo dei fumi nella camera di combustione di 0,3 secondi
		Portata	Nm ³ /h	400	
		Ossigeno	%	≥3	
E8	Torcia mobile per combustione di emergenza del biogas	Temperatura	°C	> 900°C	tempo di residenza minimo dei fumi nella camera di combustione di 0,3 secondi
		Portata	Nm ³ /h	300	
		Ossigeno	%	≥3	

Emissione	Origine	Mitigazioni
Polveri	Scarico rifiuti	- limitare le altezze di scarico
	Compattazione/movimentazione rifiuti	- limitare la superficie del fronte di coltivazione, - procedere giornalmente alla copertura dei rifiuti
	Transito mezzi su aree non pavimentate	- umidificazione dei piazzali e delle vie di transito all'interno della discarica, - limitare la velocità dei mezzi
	Stoccaggio cumuli inerti	- bagnatura cumuli
	Trasporto materiali inerti	- utilizzare cassoni coperti
Biogas/odori	Decomposizione dei rifiuti	- mantenere in buona efficienza il sistema di aspirazione del biogas, - procedere giornalmente alla copertura dei rifiuti, - limitare la superficie del fronte di coltivazione, - anticipare per quanto possibile le coperture definitive, - effettuare periodica manutenzione delle coperture

Codice	Origine	Portata [Nm ³]	Sezione [m ²]	Velocità [m/sec]	Temp. [°C]	Altezza [m]	Durata		Impianti di abbattimento
							[h/g]	[g/a]	
TMP1	Motore a combustione interna 625 kWe (alimentato a biogas) P1	2660	0,054	13,68	510	6	24	312	Sistema CLAIR Torre lavaggio biogas ad acqua
TMP3	Motore a combustione interna 625 kWe (alimentato a biogas) P3	2660	0,054	13,68	510	6	24	312	Sistema CLAIR Torre lavaggio biogas ad acqua
TMP4	Motore a combustione interna 836 kWe (alimentato a biogas) P4	3547	0,077	12,79	510	6	24	312	Sistema CLAIR Torre lavaggio biogas ad acqua
TMP5	Motore a combustione interna 1064 kWe (alimentato a biogas) PN1	4389	0,077	15,83	540	6	24	312	Sistema CLAIR Torre lavaggio biogas ad acqua con dosaggio reagenti e filtro a carboni attivi
TMP6	Motore a combustione interna 802 kWe (alimentato a biogas) PN2	3547	0,077	12,79	510	6	24	312	Sistema CLAIR Torre lavaggio biogas ad acqua con dosaggio reagenti e filtro a carboni attivi

Codice	Origine	Inquinanti Emessi: valori limite		Altre prescrizioni
		Tipologia	[mg/Nm ³]	
TMP1	Motore a combustione interna 625 kWe (alimentato a biogas) P1	Polveri	10	I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 5% in volume
		HCl	10	
		C.O.T.	150	
		HF	2	
		NO _x	450	
		CO	500	
		SO _x	35	
TMP3	Motore a combustione interna 625 kWe (alimentato a biogas) P3	Polveri	10	I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 5% in volume
		HCl	10	
		C.O.T.	150	
		HF	2	
		NO _x	450	
		CO	500	
		SO _x	35	
TMP4	Motore a combustione interna 836 kWe (alimentato a biogas) P4	Polveri	10	I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 5% in volume
		HCl	10	
		C.O.T.	150	
		HF	2	
		NO _x	450	
		CO	500	
		SO _x	35	
TMP5	Motore a combustione interna 1064 kWe (alimentato a biogas) PN1	Polveri	10	I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 5% in volume
		HCl	10	
		C.O.T.	150	
		HF	2	
		NO _x	450	
		CO	500	
		SO _x	35	
TMP6	Motore a combustione interna 802 kWe (alimentato a biogas) PN2	Polveri	10	I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 5% in volume
		HCl	10	
		C.O.T.	150	
		HF	2	
		NO _x	450	
		CO	500	
		SO _x	35	

Per quanto concerne la richiesta di "rivalutazione dei limiti emissivi relativi ai motori a combustione interna del biogas, tenendo in considerazione quanto previsto dall'Allegato 2 alla parte Seconda dell'Allegato 2 del PRQA, per quei parametri per i quali sono stati autorizzati limiti emissivi maggiori e per i quali sussistono maggiori criticità per la qualità dell'aria" il gestore, pur ribadendo la validità dei limiti attualmente applicati, precisa che i limiti previsti dal PRQA sarebbero applicabili dal 01/01/2030, data per la quale è prevista una notevole riduzione delle portate di biogas a causa dell'interruzione dei conferimenti. La Società precisa inoltre che, indipendentemente dal procedimento autorizzativo in essere, sta valutando lo sviluppo di nuove iniziative impiantistiche differenti per la gestione del biogas, in sostituzione dell'impiantistica per la produzione di energia elettrica, il cui obiettivo è l'entrata in servizio ben prima del 2030.

A tale proposito si rappresenta che, nel frattempo, il proponente ha formalizzato l'istanza di autorizzazione unica energetica; dovrebbe essere chiarito quali siano le correlazioni tra i due progetti attualmente in corso di esame.

Per quanto concerne l'adeguamento dei limiti emissivi a quanto previsto dall'Allegato 2 alla parte Seconda dell'Allegato 2 del PRQA, il gestore stesso ha effettuato un confronto fra i limiti attuali e quelli che si andrebbero ad applicare, considerando anche il fattore correttivo relativo al tenore di ossigeno

nell'effluente gassoso (dal 5% al 15%). L'unico parametro con limiti più restrittivi sarebbe il COT, che passerebbe da 150 mg/Nm³ a 106 mg/Nm³ (con ossigeno di riferimento al 5%). Il gestore stesso dichiara che gli attuali valori emissivi di COT si attestano normalmente al di sotto dei 106 mg/Nm³. **Ne consegue che, stante la possibilità di rispettare sin da ora tale limite, senza necessità di modifiche impiantistiche, si propone sin da ora la riduzione del limite emissivo del COT, in conformità con quanto previsto dal PRQA.**

- *chiarimenti in merito ai dati relativi all'idoneità della configurazione impiantistica attuale al trattamento del surplus di gas prodotto dall'ampliamento;*

Il Gestore fa riferimento alla relazione tecnica di AIA, dove al paragrafo 8.2 dell'elaborato di progetto "A-Relazione tecnica", viene elaborata una stima di produzione del biogas sia dalla discarica attuale, sia dall'ampliamento in progetto. Dalla stima riportata si evince che il picco massimo di portata di biogas captabile dall'intero impianto si ha nell'anno 2021 (peraltro anno in cui l'ampliamento non è ancora autorizzato) pari a 2.528 Nm³/h. Considerando che attualmente il sistema integrato di combustione del biogas è costituito da:

- 5 motori per il recupero energetico da 3.952 kWe complessivi (corrispondenti ad un consumo di circa 2.500 Nm³/h considerando un tenore di metano al 48% e un rendimento medio di 38.5%)
- 3 torce con portata complessiva pari a 3.600 Nm³/h (senza considerare la torcia mobile da 300 Nm³/h),

il Gestore ritiene che la configurazione impiantistica attuale sia idonea al trattamento del surplus di gas prodotto dall'ampliamento e pertanto non viene prevista l'installazione di altri utilizzatori dedicati all'ampliamento.

- *schede tecniche degli impianti di abbattimento installati a servizio delle emissioni derivanti dalla combustione del biogas, al fine di verificarne l'efficacia ed il corretto dimensionamento;*

Il gestore si limita ad asserire la non necessità di implementazione del sistema di abbattimento e non vengono presentate le schede tecniche degli impianti attualmente installati, come richiesto.

- *revisione ed aggiornamento del Manuale SME*

Il gestore ribadisce la sua posizione nel considerare i 5 motori indipendenti, non tecnicamente convogliabili ad un unico punto, e pertanto sostiene che le singole potenzialità non vadano sommate. Avendo ciascun motore potenzialità inferiore a 3 MWt ritiene che non ci sia l'obbligo di monitoraggio in continuo SME (attualmente attivo) e propone nel Piano di Monitoraggio e Controllo soltanto un monitoraggio semestrale degli inquinanti.

A tale proposito si ribadisce quanto già riportato nel precedente parere ossia che, a prescindere dalla convogliabilità delle singole emissioni ad un unico camino, che può essere tecnicamente non fattibile, trattandosi di impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento, destinati a specifiche attività tra loro identiche, possono essere considerati come un unico impianto, ai sensi dell'art.270 del D.Lgs 152/06 comma 4. Ne consegue che le singole potenzialità vadano sommate per determinare la potenzialità totale da confrontare con il valore soglia.

Nella discarica di Casa Rota sono presenti 5 motori fissi a combustione interna alimentati dal biogas estratto dalla discarica, caratterizzati dalle seguenti potenzialità:

- TMP1 da 625 kWe e con rendimento 39,8% - 1570 kWth in ingresso
- TMP3 da 625 kWe e con rendimento 39,8% - 1570 kWth in ingresso
- TMP4 da 836 kWe e con rendimento 39,9% - 2095 kWth in ingresso
- TMP5 da 1.064 kWe e con rendimento 40,8% - 2607 kWth in ingresso
- TMP6 da 802 kWe e con rendimento 38,8% - 2067 kWt in ingresso

La somma delle potenzialità termiche risulta pari a 9,9 MWt.

Il DM del 05/02/98, all'allegato 2 Suballegato 1, per quanto riguarda i motori fissi a combustione interna alimentati a biogas di discarica, prevede il controllo in continuo di : monossido di carbonio, ossidi di azoto ed ossidi di zolfo, nel caso di impianti dedicati oltre i 6 MWt

Nello specifico, quindi, essendo superato il valore soglia di 6 MWt, l'impianto nel suo complesso è da sottoporre ad un monitoraggio in continuo che peraltro, essendo già installato, non comporta alcun onere ulteriore per il Gestore, se non il richiesto adeguamento del Manuale di Gestione.

Preme tuttavia precisare quanto segue.

Con prot. n. 54794 del 15/07/2021 (prot. CSAI 1703 del 15/07/2021) il proponente ha trasmesso la revisione n. 3 del Manuale SME "in risposta alla nota della Regione Toscana prot. n. AOOGR_0190843_2021-04-30¹ con cui si richiedeva riscontro a quanto rilevato ed osservato nel parere di ARPAT"²; si rileva anche che in risposta al n. 35, il proponente ribadisce la sua posizione già espressa nel primo PMC presentato in questo procedimento di PAUR, di non essere cioè obbligato al monitoraggio in continuo alle emissioni.

Nel frattempo, il proponente, come già accennato, ha fatto istanza di autorizzazione unica energetica ai sensi del decreto legislativo 387/2003 e della legge regionale 39/2005, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano e delle relative opere connesse, sito in località Casa Rota, nel quale si dà conto che:

- i punti di emissione TMP1, TMP3 e TMP4 relativi alla linea CIP6 saranno dismessi all'avvio dell'impianto di upgrading;
- Il punto di emissione TMP5, relativo alla linea CV, sarà dismesso nel 2024, alla scadenza dei certificati verdi.

Si rappresenta, quindi, che la valutazione della revisione del Manuale SME trasmesso in data 15/07/2021, visto il procedimento di autorizzazione energetica avviato, è al momento sospesa, ritenendo opportuno esaminare la nuova revisione aggiornata al progetto di produzione di biometano.

- *proposta di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene*

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo presentato, a pag.12, relativamente alle emissioni odorigene, il proponente dichiara di non ritenere necessario prevedere misure periodiche di controllo delle emissioni odorigene.

1 ns. prot. n. 32786 del 30/04/2021

2 v. ns. prot. 2021/0031892 del 27/04/21

Si ribadisce la richiesta fatta nel precedente parere di fornire una proposta di monitoraggio delle emissioni odorigene, anche in virtù delle criticità emerse dall'analisi dello Studio meteo diffusionale e delle continue segnalazioni di problematiche odorigene relative all'impianto in oggetto.

B) SCARICHI IRIDICI / AMD

L'istruttoria viene condotta con riferimento alla numerazione delle richieste integrative riportate nell'elaborato All51_Risposte_Integrazioni del proponente

68. si ritiene opportuno acquisire informazioni in merito alle nuove viabilità che non risultano evidenziate in giallo nella tavola 2.23, come invece avviene per la viabilità esistente, in relazione alla quale le AMD sono gestite come AMDC.

Le nuove viabilità di progetto a perimetro dell'ampliamento saranno viabilità in terra battuta e quindi non impermeabilizzate sulle quali non è prevista la raccolta delle acque di prima pioggia. Si osserva che con l'ampliamento i mezzi che conferiscono i rifiuti utilizzeranno viabilità esterne e non viabilità realizzate sul corpo dei rifiuti come invece avviene attualmente nel caso della discarica esistente con evidente necessità di separare le acque raccolte nel tratto di viabilità cementata (strada gialla).

Osservazioni

Come evidenziato dal proponente una viabilità in terra battuta non consente la raccolta delle AMD; si ritiene che il passaggio dei mezzi operativi per il carico/scarico rifiuti sia un'attività che può dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose ai sensi della DGRT 46/R/2008, in particolare art. 39.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà dar conto della realizzazione di una viabilità pavimentata con raccolta e trattamento delle AMDC per quanto attiene le aree oggetto della modifica richiesta.

69. È altresì opportuno chiedere chiarimenti circa la relazione tra le tavole 2.12 e le tavole 2.13/2.22/2.23 in merito al convogliamento dei pozzi da PP1 a PP7: questi infatti, dalla tavola 2.12 sembrano confluire in un'unica tubazione, sebbene dalle altre tavole (es. 2.13) è evidente che il liquido da essi emunto ha via via destini diversi.

In funzione dell'avanzamento della coltivazione, le acque emunte dai pozzi inclinati PPx avranno destini differenti come già illustrato ai punti precedenti relativi alla gestione del percolato. Finché il relativo settore di competenza non verrà attivato, verranno rilanciate le acque "bianche" al recapito delle acque superficiali, quando nel settore verranno invece conferiti rifiuti, il pozzo rilancerà percolato ai nuovi serbatoi tramite una tubazione in hdpe DE160 PN10 (rappresentata in giallo nella tavola 2.12). Solo quando tutti i pozzi raccoglieranno percolato dai settori in coltivazione, confluiranno in questa un'unica tubazione. La rappresentazione grafica della sequenza di coltivazione e dei relativi sistemi di gestione delle acque è descritta puntualmente nella tavola 2.13, mentre nella tavola 2.12 vengono riassunti tutti i sistemi di raccolta del percolato in un'unica planimetria di fondo invaso, planimetria non rappresentativa delle fasi di coltivazione, ma efficace per poter indicare tutti i drenaggi in un'unica vista

Osservazioni

Nessuna

70. *Nell'elaborato 5 sfugge il criterio per cui vengono individuate le aree A1, A2, A3, denominate così in ogni fase, ma che variano di ampiezza e posizione nei bacini scolanti delle varie fasi.*

Le aree A1, A2 e A3 rappresentano i bacini scolanti delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Bacini che ovviamente cambiano in funzione dell'avanzamento della coltivazione delle varie fasi di gestione e quindi non c'è continuità tra area A1 di una fase con quelle successive. Si è scelto di indicare i bacini con le stesse sigle, ma si sarebbero potute indicare sigle diverse, in quanto ogni fase deve essere letta a sé.

Osservazioni

Nessuna

71. *Si rileva anche che non è descritta la gestione delle AMD durante le diverse fasi di realizzazione dell'opera (fasi di cantiere) ma solo quella a fase completata*

Per la costruzione dell'ampliamento saranno presenti solo due fasi di cantiere, in quanto tutto il fondo invaso verrà realizzato in due step per la costruzione dell'invaso di valle e dell'invaso di monte. Le due fasi di cantiere vengono rappresentate nello specifico elaborato di AIA che si allega: 5.2 "Piano di gestione AMD: Planimetrie con indicazione della regimazione idraulica nelle fasi di cantiere".

Osservazioni

Il proponente ha trasmesso una planimetria in cui sono evidenziate le due fasi di cantiere, tuttavia non risulta aggiornato il piano di gestione in cui dovrebbero essere riportate le informazioni circa la scelta dell'impianto di trattamento e dettagli sul suo dimensionamento in relazione alla superficie da trattare.

Non risulta chiaro a quale fase delle tavole 2.13 e 2.23 corrisponda questa planimetria.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà aggiornare il piano di gestione riportando la descrizione della gestione delle AMD nelle fasi cantiere, comprensive delle motivazioni della scelta dell'impianto di trattamento e i dettagli sul suo dimensionamento in relazione alla superficie da trattare. Dovrà inoltre dare conto della relazione di questa planimetria con quelle delle fasi rappresentate nelle tavole 2.13 e 2.23

72. *Il punto TAM2a (v. tavola 2.26 e elaborato E_Piano di sorveglianza e controllo e AIA_Elab8-PMC) sembra raccogliere tutte le acque meteoriche che ruscellano dalla nuova area di discarica, tuttavia, come sembra evincersi dalle tav. 2.22 e 2.23, le zone lontane dalla parte in coltivazione contribuiscono, all'inizio in maniera preponderante, al volume delle acque meteoriche superficiali, così da perdersi l'informazione sulle acque meteoriche prossime alla zona di coltivazione, che hanno più probabilità di subire contaminazione. Il gestore dovrebbe proporre un ulteriore punto di controllo da spostare via via che avanzano le fasi, per monitorare con maggiore precisione le acque meteoriche prossime alla zona di coltivazione.*

In aggiunta al punto TAM2a, si propone, durante le fasi coltivazione, il campionamento dei pozzetti TAM2x indicati nella revisione della planimetria 2.23, così da campionare le acque meteoriche prossime alle zone di coltivazione.

Osservazioni

Il proponente ha indicato il punto TAM2x corrispondente nella fase 2 al pozzo P3, nella fase 3-4-5 al pozzo P4, nella fase 6 ad un punto a quota 185.00 sopra il pozzo P5. I punti TAM2x non sono georeferenziati nella tabella 1.4.1

Si rileva che non è chiaro se le AMD, nella fase di coltivazione del sormonto, in particolare nella fase 4, possano ruscellare fuori dall'area di coltivazione stessa

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà chiarire il deflusso delle AMD che insistono sulle aree di coltivazione che si trovano nella zona del sormonto, rappresentandolo adeguatamente nella planimetria.

Dovrà inoltre indicare la georeferenziazione dei punti TAM2x nella tabella 1.4.1 del PMC

73. Non è stata valutata la possibilità di recupero delle AMD, come richiesto dall'art. 38 della DGRT 46R/2008

Non è stata proposta la possibilità di recupero delle acque meteoriche dilavanti, in quanto negli ultimi anni si registra un consumo idrico contenuto, in futuro i prelievi di acqua da parte di CSAI avverranno unicamente dai pozzi TPO2 e TPO3 e non supereranno mai i 6.000 mc/annui.

Osservazioni

La risposta non risulta soddisfacente, in quanto non è stata presentata una valutazione circa la massima misura tecnicamente possibile per il recupero delle AMD oppure la impossibilità tecnica di procedervi.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà motivare da un punto di vista tecnico-economico l'impossibilità di procedere ad un riuso delle AMD insistenti sull'area dell'impianto oppure presentare un progetto per il recupero della massima misura tecnicamente possibile.

C) GESTIONE RIFIUTI

L'istruttoria viene condotta con riferimento alla numerazione delle richieste integrative riportate nell'elaborato All51_Risposte_Integrazioni del proponente

C.1) Aspetti generali

41. il gestore non mette in evidenza differenze con l'elenco dei CER di rifiuti speciali attualmente autorizzato, tuttavia sembra che l'elenco proposto non coincida esattamente con quello attualmente autorizzato con il PD 48/2011. Non è chiara la motivazione per la quale l'ampliamento riguarderà solo rifiuti speciali

Nelle volumetrie rese disponibili dall'ampliamento verranno smaltiti unicamente rifiuti speciali, non essendo stato programmato un fabbisogno di rifiuti urbani. Nella risposta all'integrazione 1 della sezione B) Valutazione di Impatto ambientale, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti, viene rilevato un fabbisogno impiantistico a livello regionale per i rifiuti speciali

L'elenco dei codici richiesti differisce da quello attualmente autorizzato in quanto sono stati eliminati, oltre ai codici degli urbani, anche diversi codici di rifiuti speciali che non si ritiene di conferire in discarica.

Osservazioni

Premesso che per gli aspetti di pianificazione dei fabbisogni dello smaltimento dei rifiuti, si rimanda all'ente competente, il proponente ha risposto alle richieste, indicando al par. 1.1 della relazione tecnica l'elenco dei CER richiesti.

Si richiamano le recenti disposizioni normative:

- *al comma 1 dell'art. 6 del Dlgs. 36/2003 si legge "è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo";*
- *al c. 4-bis dell'art. 5 del medesimo Dlgs. si individua la data del 2030 come quella a partire dalla quale sarà vietato lo smaltimento; nello stesso c. 4-bis si prevede "Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento".*

In riferimento agli articoli sopra richiamati la Regione Toscana ha inviato un quesito al MATTM³.

A completamento dell'ipotesi suggerita dalla Regione nel suo quesito, si propone la seguente lettura: per le nuove discariche il divieto è già vigente (art. 6), mentre il termine del 2030 (art. 5) è dato come periodo transitorio per l'adeguamento e come scadenza entro la quale la Regione deve procedere alla revisioni delle autorizzazioni in essere.

Si ritiene che per quanto riguarda l'ampliamento della discarica in esame sia vigente il divieto di cui all'art. 6.

Prescrizioni

Non potranno essere ammessi nell'ampliamento richiesto della discarica rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo: poiché nell'elenco proposto si ritrovano CER potenzialmente recuperabili, il gestore dovrà assicurarsi nella fase di omologazione del rifiuto che il produttore abbia dato evidenza dell'impossibilità di avviarlo a operazioni di gestione gerarchicamente preordinate allo smaltimento (riutilizzo, riciclaggio, recupero, compreso il recupero di energia), come previsto anche dalla lettera k) del par. 2 dell'allegato 5 sulla caratterizzazione di base.

43. Visti i numerosi problemi di odori molesti riscontrati, si riterrebbe opportuno prescrivere, per l'utilizzo di FOS per la copertura di discarica, che la conformità al limite di $1000 \text{ mgO}_2 \times \text{kgSV-1} \times \text{h-1}$ sia valutata sottratta l'incertezza. Le modalità di campionamento dovranno assicurare la rappresentatività del lotto; potranno eventualmente essere richieste prove in merito.

Viste le numerose segnalazioni da parte dei cittadini in merito al tema odori molesti, CSAI ha rivalutato le scelte progettuali e gestionali sull'impiego di FOS nelle coperture giornaliere e definitive: seppur tale utilizzo sia previsto dalle norme regionali, CSAI non ne prevede l'utilizzo.

Osservazioni

Premesso che il parere circostanziava la richiesta riportata al n. 43, il proponente risponde rinunciando all'utilizzo della FOS nelle coperture

Prescrizione

Si ritiene che l'autorizzazione debba esplicitare la previsione del proponente di non impiegare la FOS per le coperture giornaliere e definitive, chiarendo se questa è riferibile solo alla gestione del nuovo ampliamento o anche alla gestione della discarica già autorizzata.

44. Per quanto riguarda il recupero R5 di rifiuti da utilizzare come materiale ingegneristico premesso che l'elenco non potrà essere indicativo, ma dovrà essere esaustivo, il gestore dovrà

3 Vedi prot. 75040 del 03/11/2020 "decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 12, entrato in vigore il 29/09/2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" di modifica del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. QUESITI" indirizzati dalla regione Toscana al Ministero dell'Ambiente

dare conto per ogni CER richiesto dell'operazione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs. 152/2006, seguendo le linee guida di cui all'allegato 1 del D.D. 11003 del 2020

Recependo l'osservazione n. 3 avanzata dalla RT – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti, la quale prevede come unici rifiuti da utilizzare a recupero FOS e pneumatici fuori uso, per le coperture giornaliere [CSAI] prevede l'impiego di rifiuti inerti conferiti in operazione D1 da conteggiare all'interno delle volumetrie nette di progetto, pertanto si ritira la richiesta di utilizzarli in regime di recupero. In funzione di questa scelta si è provveduto all'aggiornamento degli elaborati di progetto (A_Relazione tecnica, C_Piano di gestione operativa).

Osservazioni

Il proponente rinuncia a chiedere l'operazione R5 per i codici CER in parola, decadendo quindi la richiesta di integrazioni (per quanto riguarda l'operazione di recupero in discarica, vedi anche punto 45).

Il proponente precisa, nel piano di gestione operativa, che i rifiuti di cui trattasi, conferiti per l'operazione D1, saranno impiegati, insieme agli inerti naturali per coprire "giornalmente, alternativamente con teli, strato con spessore di circa 15 cm² il fronte di coltivazione, pari a circa 1200m²

A titolo indicativo e non esaustivo, indica quali rifiuti sono da considerare idonei alle coperture giornaliere i seguenti codici EER:[segue elenco]. Tali codici CER sono stati selezionati in quanto aventi:[segue elenco caratteristiche]. L'idoneità del rifiuto ad essere utilizzato come copertura viene confermata soltanto dopo verifica positiva dei criteri di ammissibilità in discarica con le eventuali deroghe previste dall'autorizzazione. L'effettivo elenco dei codici EER utilizzati di volta in volta nelle coperture giornaliere viene rendicontato annualmente all'Ente di Controllo all'interno della Relazione annuale ai sensi del D.Lgs. 36/03.

Richiesta integrazioni

Il proponente dovrà descrivere in una procedura come viene attestata l'idoneità del rifiuto ad essere utilizzato come copertura.

45. Premesso che nel DM 05/02/98 la copertura di discariche è sempre indicata come operazione R5, tuttavia si prende atto che nell'AIA vigente è autorizzato l'utilizzo di PFU come materiale tecnico di ingegneria con operazione R3; al punto 5.3 dell'allegato tecnico del PD 48/EC/2011 sono date prescrizioni per l'impiego dei PFU, che comprendono anche l'uso di PFU triturati; tuttavia si rileva secondo il Dlgs. 36/2003, dal 16/07/2006 non sono ammessi PFU triturati (v. art. 6, lett. m)

Il D.Lgs. 36/2003 indica all'art. 6 quali rifiuti non sono ammessi allo **smaltimento** in discarica, tra questi vi sono appunto gli pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003 e gli pneumatici fuori uso triturati dal 16 luglio 2006. Gli pneumatici fuori uso possono invece essere ammessi in discarica con operazione di **recupero** quali materiali ad uso ingegneristico.

Pertanto, sia la Provincia di Arezzo nel caso specifico di Casa Rota, sia la Regione Toscana in altre discariche, hanno autorizzato l'utilizzo di pneumatici interi e triturati quali materiali ingegneristici anche successivamente al 16/07/2006.

Osservazioni

Premesso che la questione degli pneumatici quali materiali di ingegneria, a partire dall'art. 6, lett. m del Dlgs. 36/2003, è dibattuta⁴, si ritiene opportuno offrire un breve contributo di riflessione su questo tema, a partire dalla risposta del proponente.

Il proponente osserva che l'art. 6 è riferito al divieto di "smaltimento" in discarica, e non di "recupero", e pertanto, configurandosi l'uso degli pneumatici interi e tritati quale materiale ingegneristico, questo sarebbe consentito.

Si osserva che

- l'espressione "smaltimento" del c.1 dell'art. 6 del Dlgs. 36/2003 non può essere intesa in contrapposizione all'espressione "recupero", in quanto è evidente che i rifiuti dell'elenco non potrebbero essere accettati a recupero e quindi è da intendersi equivalente a "non ammessi", come riporta il titolo stesso dell'art. 6 "Rifiuti non ammessi in discarica" e come riporta la tabella 2 dell'allegato 3 al medesimo Dlgs., che è intitolata "Rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto" e che riporta per il CER 160103 nella colonna "Proprietà principale che comporta il divieto di smaltimento in discarica ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto" esattamente lo stesso testo della lettera m) dell'art. 6
- non è noto nella normativa un "recupero" di rifiuti in discarica se non per la "copertura di discarica" (v. DM 05/02/98) e l'uso di pneumatici non è per la copertura, ma come "materiale ingegneristico": infatti gli pneumatici non sono mai associati ad attività di recupero per la copertura nel DM 05/02/98
- non si capirebbe d'altronde la necessità del dettato normativo dell'art. 6, lett. m del Dlgs. 36/2003, di escludere esplicitamente gli pneumatici interi quali materiali di ingegneria, se comunque questi fossero esclusi tout court dalla previsione dell'articolo stesso per il fatto di essere "recuperati" e non "smaltiti", né si comprenderebbe la deroga temporale ammessa
- per quanto possano esserci vantaggi dall'utilizzo degli pneumatici quali materiali ingegneristici in discarica, come illustrato dal proponente, da quanto riportato nel sito di Reteambiente in collaborazione con "Ecopneus" <https://www.reteambiente.it/Pneumatici/pneusmaltimento/> le priorità di recupero sono tutt'altre e lo "smaltimento in discarica degli Pfu" viene indicato come ultima possibilità e con la nota: "possibile solo per gli Pfu di largo diametro"; nell'ottica dell'economia circolare e della normativa che ruota intorno ai PFU, non si ravvisano indicazioni per l'utilizzo alternativo come "copertura di discarica".

Si fa, inoltre, presente il divieto di "ammissione" (o letteralmente "smaltimento") nel primo periodo del c.1 dell'art. 6, di rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo: dal momento che i PFU possono essere utilmente recuperati mediante preparazione per il riutilizzo, recupero di materia e di energia, l'ammissione/smaltimento in discarica dovrebbe essere residuale.

Si tenga, altresì, presente il DM n. 78 del 31/03/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

4 Il veto al conferimento in discarica degli pneumatici usati come materiali di ingegneria non è immune da contestazioni degli operatori, secondo i quali il divieto scattato nel 2006 riguarderebbe i soli pneumatici tritati. Il dettato normativo in effetti non è dei più chiari (<https://www.reteambiente.it/Pneumatici/pneusmaltimento/> - visionato in data 01/10/2021)

Nell'allegato 2 sono elencati al c. 1 gli "Scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulata (GVG)", tra i quali non compare l'uso in discarica, e al c. 2 per le "Limitazioni all'utilizzo", la lettera e) riporta:

- "articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici già previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava, dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in forma sciolta su suoli agricoli è già esistente".

In conclusione, la lettura della lettera m) dell'articolo 6: "pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiali di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso tritati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm" porta ad ammettere ancora lo smaltimento di pneumatici interi in discarica, in virtù del loro utilizzo quale materiale ingegneristico, ma non degli pneumatici tritati, nei confronti dei quali non è citata alcuna deroga⁵; ma anche questa possibilità andrebbe adeguatamente minimizzata, al fine di corrispondere alle previsioni del primo periodo del c. 1 dell'art.6 e per tener conto delle previsioni del DM 78/2020.

Prescrizioni

Visti il comma 1 dell'art. 6 del Dlgs. 36/2003 e il DM 78/2020, quanto meno per la parte relativa all'ampliamento di discarica non potranno essere ammessi gli pneumatici.

46. premesso quanto sopra sull'assegnazione della lettera R e fatto salvo quanto il gestore dovrà dimostrare per l'utilizzo ai fini EoW, in prima istanza si riterrebbe poco cautelativo che il materiale di copertura, che è il più esposto anche nel lungo periodo agli agenti atmosferici, in particolare all'azione delle AMD, possa godere di deroghe circa i limiti previsti per il test di cessione.

Per quanto detto ai punti precedenti, gli unici rifiuti a recupero da utilizzare nelle coperture finali sono gli pneumatici per lo strato 4 di drenaggio dei gas. Trattandosi di uno strato a contatto con i rifiuti (a meno di regolarizzazioni) posto al sotto dello strato 3 di impermeabilizzazione che ha lo scopo di separare il cumulo di rifiuti dall'ambiente esterno, si ritiene che gli pneumatici a recupero possano godere delle stesse deroghe dei rifiuti sottostanti.

Osservazioni

Si rimanda alle osservazioni del precedente punto 45

47. Si richiede infine la possibilità di utilizzare a recupero, con attività R5, il codice 170504 per la realizzazione dello strato finale (strato 1) delle coperture definitive della discarica. Vale quanto detto sopra, il gestore dovrà dare conto anche per questo CER dell'operazione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs. 152/2006, seguendo le linee guida di cui all'allegato 1 del D.D. 11003/2020

Recependo l'osservazione n. 3 avanzata dalla RT – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti, il Gestore intende ritirare la richiesta di utilizzare a recupero R5 il codice 170504 per lo strato 1 della copertura definitiva.

⁵ Come già riportato in nota 1, l'orientamento di Ecopneus è di considerare gli PFU non ammessi in ogni caso in discarica.

Osservazioni

Si rimanda alle osservazioni del punto 44

48. Si segnala che nella relazione di sintesi con la quale è stato trasmesso il RIA 2018/2019 erano state fatte alcune osservazioni sulla gestione dei rifiuti in ingresso, che non sembra siano state recepite nella procedura di accettazione inserita nel Piano di gestione operativa. Queste osservazioni riguardavano principalmente la verifica in loco: infatti era risultata carente la modalità operativa dell'ispezione visiva tesa a valutare la conformità del rifiuto in ingresso a quanto riportato nell'omologa; questa dovrebbe quindi essere descritta in maniera dettagliata. Si ritiene anche opportuno che il gestore approfondisca nella sua procedura le modalità con cui si accerta della generazione regolare del rifiuto da parte del produttore, in particolare, ma non solo, per i rifiuti, generati da miscele, provenienti da impianti di trattamento rifiuti.

In riferimento al punto 48, parte 1

L'addetto all'accettazione verifica per mezzo degli operatori alla pesa la congruità tra l'omologa ed il FIR e tutti gli elementi desumibili dal controllo documentale, mentre la rispondenza del rifiuto rispetto ai criteri di ammissibilità e coerenza con l'omologa viene svolta dal personale addetto allo scarico, opportunamente formato, il quale riesce a visionare prima, durante e dopo lo scarico la presenza di elementi difformi rispetto a quanto omologato od ammissibile in discarica.

Gli addetti alla compattazione sono dotati di un device su cui visionare la programmazione giornaliera dei conferimenti e visionare una scheda riassuntiva dell'omologa composta di immagini fotografiche dei rifiuti, analisi merceologiche, informazioni sullo stato fisico, pezzatura, confezionamento ed eventuali altre peculiarità del rifiuto.

Qualora l'operatore visivamente ravvisi in qualsiasi momento, anche prima dello scarico, elementi traccianti di potenziali non conformità rispetto ai principi di ammissibilità dei rifiuti in discarica o di difformità all'omologa, avverte il Responsabile Accettazione che completa la verifica nel dettaglio attraverso valutazioni di carattere merceologico ed organolettico.

Qualora vengano ravvisate prima dello scarico potenziali difformità, il rifiuto viene respinto immediatamente ovvero avviato a verifica in loco aprendo la procedura di pre-accettazione, viceversa qualora si riscontrino problematiche durante, o addirittura, dopo lo scarico si opera un ricarico del materiale ovvero di quota parte di esso ritenuto non ammissibile in discarica.

Osservazioni

Si rileva che l'elaborato C Piano di gestione operativa, che il proponente dichiara riferibile sia alla gestione della discarica già autorizzata che alla gestione della modifica oggetto del presente procedimento, non riporta le modalità sopra descritte di verifica del carico.

Si constata che le modalità proposte sono migliorative rispetto a quanto evidenziato come prassi nel precedente parere⁶, rimanendo sempre poco chiaro in cosa possa consistere il controllo visivo del carico prima dell'effettivo scarico nel corpo della discarica e quale sia l'operatore (addetto all'accettazione? Addetto alla compattazione? Altro operatore che osserva le operazioni al punto scarico di scarico in prossimità del mezzo?) che potrebbe anche "prima dello scarico" ravvisare "visivamente" "elementi traccianti di potenziali non conformità".

⁶ par. 3.3.5 del RIA 2018-2019 (prot. n. 64159 del 24/09/2020)

Si ritiene poco chiara l'espressione relativa all'apertura della "procedura di pre-accettazione" nel contesto della "verifica in loco", se non come l'avvio alle piazzole dove il rifiuto viene scaricato per essere campionato e sottoposto ad analisi è lì stoccato fino all'esito delle analisi.

Richiesta di integrazioni

L'elaborato C Piano di gestione operativa deve essere aggiornato per riportare le previsioni contenute nelle risposte alle integrazioni; al tempo stesso dovrà essere meglio dettagliato in cosa consista il controllo visivo del carico prima dell'effettivo scarico nel corpo della discarica e quale sia l'operatore che potrebbe anche prima dello scarico ravvisare visivamente elementi traccianti di potenziali non conformità.

Dovrà essere chiarito cosa si intenda con l'espressione "avviato a verifica in loco aprendo la procedura di pre-accettazione" in alternativa al respingimento immediato qualora si ravvisino potenziali difformità prima dello scarico di un rifiuto

In riferimento al punto 48, parte 2

Secondo le indicazioni dell'allegato 5 del d. Lgs 36/2003 i rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti.

La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è svolta secondo quanto stabilito dall'art 7-ter del D.Lgs 36/03 sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione di base.

Ai fini della omologazione di rifiuti regolarmente generati CSAI richiede ai Produttori specifiche dichiarazioni in merito, una relazione tecnica che descriva il processo produttivo, rifiuti trattati e/o materie prime impiegate, l'atto autorizzativo da cui desumere eventuali obblighi o limitazioni ed un quadro analitico attuale e pregresso che fotografi l'evoluzione delle proprietà del rifiuto in relazione ai valori limite corrispondenti.

Particolare attenzione viene posta qualora in ingresso al processo produttivo vi siano rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento rifiuto (famiglia codice CER 19) e codici specchio. Nel caso viene acquisita e valutata la procedura di conferimento rifiuti del Produttore.

Qualora venga richiesta l'omologazione di rifiuti con codice CER 190203 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi) vengono acquisite le caratterizzazioni di base dei rifiuti costituenti la miscela al fine di verificare il rispetto delle indicazioni del comma 3 art 6 D.Lgs 36/03.

Sulla scorta della documentazione acquisita viene determinato il set analitico a cui sottoporre il rifiuto ed in fase di campionamento vengono effettuate analisi merceologiche a supporto della definizione delle caratteristiche del rifiuto utili nella successiva fase di verifica in loco.

Un incaricato CSAI effettuata un sopralluogo in impianto, congiuntamente al laboratorio esterno incaricato dei campionamenti ed analisi, per la verifica visiva di quanto dichiarato.

Osservazioni

quanto descritto dal proponente, riportato nella nuova revisione dell'elaborato C- piano di gestione operativa al par. 2.3.2.2, risulta potenzialmente adeguato a rispondere alla richiesta di ARPAT, purché le dichiarazioni rese dal produttore del rifiuto risultino valutabili nella sostanza e tutta la documentazione relativa all'omologazione sia adeguatamente registrata e conservata.

Prescrizioni

Si prende atto della procedura descritta ai fini della valutazione della natura di rifiuto regolarmente generato, sottolineando che gli elementi descrittivi contenuti nella documentazione di omologazione devono essere sufficientemente dettagliati al fine di pervenire alla valutazione; si ritiene inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura di omologa debba essere raccolta (compreso verbale di sopralluogo presso l'impianto del produttore) e conservata (anche le omologhe relative agli anni precedenti) con la medesima tempistica del registro di c/s e del FIR.

49. Non è dato conto di quanto previsto al c. 4 dell'art. 11 del Dlgs. 36/2003, in particolare non è proposto un criterio di scelta dei carichi, per ogni produttore e per ogni CER, da sottoporre a campionamento, i cui campioni devono essere tenuti a disposizione per un periodo non inferiore a due mesi

Così come previsto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs 36/03 al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con le frequenze definite in autorizzazione.

I campioni prelevati vengono avviati a controllo analitico ed un'aliquota viene conservata e tenuta a disposizione dell'Autorità Competente per due mesi.

I campioni vengono prelevati sui carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore, per ogni Unità Locale e per ogni codice EER.

Al superamento delle soglie identificate nelle classi di conferimento, nell'arco del mese successivo, viene disposto il prelievo dei campioni su mezzi scelti casualmente.

Classi di riferimento	Verifica di conformità (campionamenti per analisi omologa annuale)	Verifiche in loco (ulteriori campionamenti annuali)	Totali campionamenti
> 10.000 t/anno	1	3	4
500-10.000 t/anno	1	2	3
100-500 t/anno	1	1	2
0-100 t/anno	1	1	2

Osservazioni

La tabella proposta ricalca quella dell'autorizzazione vigente; per i rifiuti conferiti in quantità fino a 500 t/anno⁷ (per produttore e per EER) si ha, ad esclusione dei controlli finalizzati all'omologazione del rifiuto, n. 1 campionamento ogni 500 t di rifiuti conferiti, mentre per i rifiuti fino a 10.000 t/anno si hanno n. 2 campionamenti, corrispondenti ad 1 campionamento ogni 5.000 t di rifiuti conferiti; per quanto attiene l'ultima fascia, senza limiti superiori non è possibile una stima analoga .

Nell'ipotesi di carichi in ingresso di circa 20-25 t (corrispondente ad un automezzo), per quantità di rifiuti pari a 500 t/anno, si avrebbe un campione da tenere a disposizione dell'Autorità competente ogni 25-20 carichi e per quantità di rifiuti pari a 10.000 t/anno, un campione ogni 500-400 carichi; dall'esame del MUD 2020, non si rilevano, in prima istanza, quantitativi di CER per produttore, superiori a 10.000 t.

⁷ Pur essendoci una suddivisione 0-100 t e 100-500 t le previsioni di campionamento sono le medesime

La suddivisione in fasce di tonnellaggio così come proposta porta ad una notevole sproporzione di controllo per i rifiuti maggiormente conferiti rispetto a quelli conferiti in minor quantità.

Il proponente non formula ipotesi al fine di concordare preventivamente il criterio di "scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi".

Richiesta integrazioni

Il proponente dovrà rivedere la distribuzione delle fasce di tonnellaggio in modo da rendere più omogenee le previsioni di campionamento in funzione delle quantità; si suggerisce la possibilità di suddividere i rifiuti in base ad un criterio motivato di rischio, al fine di privilegiare il campionamento e controllo dei rifiuti ritenuti più critici, cioè prevedere frequenze di campionamento differenziate, non solo sulla base dei quantitativi conferiti.

Il proponente dovrà formulare una ipotesi per il criterio di scelta casuale che deve essere preventivamente concordato con gli enti di controllo.

50. Per quanto riguarda i rifiuti respinti, nella comunicazione prevista, come già segnalato nel RIA 2018/2019 il gestore dovrà dettagliare le motivazioni che hanno portato al respingimento del carico.

In ottemperanza a quanto previsto dal punto e) comma 5 del comma art. 11 del D.Lgs 36/03, modificato dal D.Lgs 121 del 03/09/20, CSAI comunica tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAT la mancata ammissione dei rifiuti in discarica riportando la causa dell'avvenuto respingimento unita a copia del FIR ed:

- un piccolo report fotografico e gli elementi che hanno portato al respingimento;
- in caso di verifica analitica in loco, il relativo certificato analitico di non ammissibilità in discarica.

Osservazioni

Si constata il fascicolo ARPAT AR.01.11.40/1.240 riferito ai carichi respinti nel 2021, che riporta, come illustrato dal proponente per ogni respingimento una nota di trasmissione in cui sono evidenziati gli elementi che hanno portato al respingimento e alcune foto del rifiuto.

Si ritiene che l'occorrenza di carichi respinti possa essere uno criteri per la determinazione delle frequenze di cui al punto 49.

Si suggerisce, all'interno del sistema EMAS, di gestire la non conformità del respingimento con la revisione anticipata dell'omologa.

50 bis⁸ Si rileva inoltre che l'omologa dovrebbe dare conto se i rifiuti sono stati sottoposti a trattamento ovvero non rientrano tra quelli che devono subirlo (v. anche Linee guida ISPRA "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221)

Per i rifiuti indicati nell'allegato 8 (codici EER 200301, 200303 e 200399 ad eccezione dei rifiuti da esumazione estumulazione), l'Autorità Competente può autorizzarne lo smaltimento in discarica nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato medesimo.

Fermo restando l'obbligo di trattamento al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione

⁸ Nell'elaborato All.51 RisposteIntegrazioni viene numerato 49, con evidente incongruenza rispetto all'elenco

dell'efficacia del pretrattamento di cui all'allegato 8 non si applicano alle sottocategorie di discarica, quale è la discarica di Casa Rota.

CSAI nelle proprie procedure di omologazione richiede al produttore di dichiarare, in riferimento al comma 2 lettera c) dell'allegato 5 al D.Lgs 36/03, la descrizione del trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti ovvero le motivazioni che giustificano la non necessità del trattamento.

Osservazioni

Il proponente fa notare che per taluni rifiuti, con CER 20.XX.XX, la Regione può autorizzare gli impianti a riceverli senza trattamento; premesso che le condizioni da rispettare per tale tipo di autorizzazione, derivano da dati di tipo statistico nella disponibilità della Regione, poiché la modifica in esame è riferita ai soli rifiuti speciali, tale fattispecie non risulta pertinente.

Per quanto attiene l'annotazione che "i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento di cui all'allegato 8 non si applicano alle sottocategorie di discarica", tratta dal c. 2 dell'art. 7 del Dlgs. 36/2003, come ha riportato anche il proponente non esime dal rispetto delle altre norme del decreto e in particolare dall'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica.

Presca d'atto

Si prende atto che il proponente richiederà al produttore di descrivere il trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti ovvero le motivazioni che giustificano la non necessità del trattamento.

C.2) Percolato

*51. Nel par. 3.2.2 di A_relazione tecnica è riportata la formula Q percolato (totale) = Superficie della discarica * pioggia (totale) * coeff. di infiltrazione. Sarebbe stato opportuno precisare i documenti dai quali la formula è tratta, insieme all'indicazione dei coefficienti. Si rileva, tuttavia, che più avanti, nella relazione, al cap. 7, verrà usata un'altra formula.*

La formula è estratta dalla DGR dell'Emilia Romagna n.1091 del 24/07/2017 avente per oggetto "Criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 36/2003 e per la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo in seguito alla cessazione dei conferimenti di rifiuti ed alla copertura provvisoria."

Più avanti, nel capitolo 7 dedicato al percolato, si è provveduto ad un'attenta analisi degli ulteriori fattori che concorrono alla produzione del percolato, facendo riferimento alla classica formula utilizzata per il bilancio idrologico delle discariche reperibile in bibliografia.

Tale formula, sempre mutuata dalla idrologia Tecnica per il calcolo dell'infiltrazione di acqua meteorica nei terreni, tiene conto degli altri fattori che condizionano l'ingresso di acqua negli strati sottostanti, quali l'evapotraspirazione e la capacità di campo del terreno: la formula è impostata come equazione di bilancio idrologico. Per tenere conto della peculiarità del corpo discarica come contesto per l'applicazione dell'equazione di bilancio idrologico, i coefficienti di ruscellamento, specifici per i tre tipi di superficie di discarica previsti in ciascuna fase (scoperta, con copertura temporanea, con copertura definitiva), sono stati definiti in base all'esperienza su altre discariche, mentre è stata trascurata la produzione di percolato dovuta a biodegradazione della frazione organica (considerata compensata dall'evaporazione all'interno del corpo rifiuti) e, come fattore cautelativo ai fini della produzione, sono stati considerati saturi i rifiuti all'interno portando all'annullamento della capacità di campo (o di ritenzione idrica) del corpo discarica.

Osservazioni

Si rileva che non è stata chiarita la relazione tra le due formule, visto che sembra che sia stata impiegata per la stima del percolato prodotto solo la formula del capitolo 7.

Dalle rappresentazioni grafiche della tavola2_13⁹ non è chiaro se i pozzetti da PP1 a PP7 raccolgano il percolato sia dell'ampliamento sia dell'area in sopraelevazione: infatti la rete del percolato dell'ampliamento è in connessione con la rete della sopraelevazione, ma quest'ultima è collegata anche ai pozzetti presenti nella stessa zona sopraelevata, gli stessi della "vecchia discarica" sottostante.

In base alla risposta n. 60 sembra di comprendere che il percolato dell'area in sopraelevazione sia raccolto solo dalla rete già esistente nella discarica esaurita sottostante

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà aggiornare la tavola 2_13 coerentemente con quanto affermato altrove nella relazione che il percolato dell'area di sormonto è raccolto esclusivamente dalla rete già esistente della "vecchia" discarica

52. Se è stato ben compreso quanto voluto rappresentare dal gestore, la finalità è quella di riuscire a distinguere, all'interno di ogni modulo le acque meteoriche che insistono sulla zona ancora libera da rifiuti e che, non essendo entrata in contatto con i rifiuti, è da considerarsi AMDNC: sarebbe opportuno che il gestore descrivesse più chiaramente la realizzazione di questa suddivisione, e rappresentasse il passaggio dalla fase precedente (es. fase 1) alla fase successiva (es. fase 2) della tavola 2.13 (cioè la fase intermedia, mentre viene riempito il modulo con i rifiuti); nella stessa planimetria dovrebbe mettere in legenda tutti i simboli/colori usati.

Il proponente rimanda alla tavola 2.13 revisionata.

Osservazioni

il proponente non descrive nella relazione questa suddivisione, ma aggiunge le tavole Fase 2A intermedio e fase 2B. La fase 2A rappresenta come in coltivazione una zona che appare fisicamente separata rispetto a quella della fase 2B dalla realizzazione dello scavo e dalla presenza di un arginello di separazione a sezione trapezia in riporto, che non è identificato come tale nella legenda della tavola 2.13, ma si può così interpretare sulla base della tavola 2.23.

Si attendeva che la descrizione precisasse che alla prima attivazione di coltivazione di un'area, le AMD ricadenti nell'area sono trattate come percolato.

Prescrizioni

Non appena venga attivata la coltivazione di un'area, le AMD ivi ricadenti dovranno essere gestite come percolato, da avviare alla pertinente rete; ai fini della raccolta del percolato, l'individuazione dell'area coltivata è effettuata in base alla separazione fisica effettiva di tale area da quelle circostanti; le AMD sulle aree circostanti, se non esse stesse in coltivazione, possono essere considerate AMDNC

53. I pozzi costruiti saranno destinati via via alla raccolta del percolato, man mano che avanza il fronte dei rifiuti, mediante spostamento del tappo, predisposto all'inizio al tubo per la raccolta del percolato e successivamente spostato al tubo di raccolta delle acque meteoriche. Sarebbe comunque opportuno che venisse rappresentato in planimetria di dettaglio lo scarico delle acque a gravità fino al corpo recettore.

9 Planimetrie con indicazione della gestione delle acque meteoriche/percolato nelle fasi evolutive delle aree in progetto con quantificazione della densità areale dei collettori principali

Il proponente rimanda alle tavole 2.13 e 2.23; in quest'ultima sono riportati in dettaglio gli scarichi a gravità delle acque meteoriche.

Osservazioni

Entrambe le tavole 2.23 e 2.13, rappresentano la rete delle AMD di ruscellamento (AMDNC); nella tavola 2.13, nelle fasi dalla 3 alla 6, non è ben chiaro dove vengano rilanciate le AMD ("acque bianche rilanciate") dell'area della sopraelevazione, che nella tavola 2.23, con la fase 3/4 (scomparsa della viabilità della vecchia discarica e della separazione con la zona dell'ampliamento) sembrano collegarsi alla rete delle AMD dell'ampliamento

Richiesta di integrazioni

Il gestore dovrà rappresentare nella tavola 2.13 la rete delle acque bianche rilanciate.

54. Sarebbe opportuno che il gestore esplicitasse la densità areale dei collettori principali e secondari, nonché l'interasse di quest'ultimi per i singoli moduli e precisasse se il diametro dei collettori principali consente l'ispezione mediante telecamere

Si rimanda alla revisione della Tavola 2.13 di progetto, in cui è stata inserita una tabella e relativa rappresentazione grafica della densità areale dei collettori principali. Nello stesso schema grafico sono indicati gli interassi dei collettori secondari posizionati sulle aree di fondo invaso, gli interassi non sono mai superiori a 15 metri.

Ovviamente tutti i collettori principali saranno ispezionabili mediante telecamere.

Osservazioni

Confrontando le dichiarazioni del proponente con le previsioni delle Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche (par. 4.5.1) di cui alla D.G.R Lombardia del 7 ottobre 2014 - n. X/2461, si ritiene congrua la previsione.

55. I pozzetti dei moduli superiori sembrano connessi idraulicamente a quelli dei moduli inferiori che ricevono per gravità il percolato ivi prodottosi, pur essendo dotati di una pompa che si attiva nel caso di fenomeni intensi, ma in questi, come negli altri pozzetti del percolato, non sembra che sia stato evidenziato il sistema di misurazione del battente:

Il proponente precisa che i pozzetti dei moduli superiori (pozzetti di regolazione dei flussi) verranno man mano collegati ai sistemi di gestione del percolato dei settori inferiori. Il percolato prodotto dai moduli superiori verrà quindi raccolto per gravità nei settori inferiori dove verrà rilanciato ai serbatoi di stoccaggio dalle pompe alloggiare nei pozzi inclinati. Come evidenziato nella tavola 2.16, nei pozzetti di regolazione dei flussi potrà essere inserita una pompa solo in caso di intense precipitazioni che potrebbero innalzare il battente nel livello di coltivazione e di conseguenza superare la quota dell'arginello gestionale che ha la funzione di separare le acque bianche dai percolati. Si tratta di una cautela in fase gestionale che non servirà per le successive fasi di coltivazione e che sarà eventualmente adottata per un periodo non superiore ad un anno di gestione. Non si ritiene quindi di dover installare una sonda di livello del percolato nei pozzetti di regolazione che saranno costantemente sorvegliati dalla gestione durante la coltivazione delle varie fasi.

Il controllo del battente viene invece previsto nei pozzi inclinati (PPX) posti nei livelli inferiori, come descritto nelle risposte ai punti successivi.

Osservazioni

si rileva che la possibilità ravvisata dal proponente che a seguito di intense precipitazioni il battente nel livello di coltivazione possa innalzarsi con conseguente superamento della quota dell'arginello che ha

la funzione di separare le acque bianche dai percolati, contrasta con la ipotesi proposta di non installare una sonda di livello in questi pozzi; non ravvisando motivazioni tecniche addotte si ritiene che l'installazione di una sonda possa contribuire a prevenire una situazione potenzialmente pericolosa

Prescrizioni

Vista la possibilità di superamento da parte del percolato della quota dell'arginello gestionale che ha la funzione di separare le acque bianche dai percolati, il proponente dovrà dotare di sonda di livello tutti i pozzi del percolato, compresi quelli dei moduli superiori, denominati pozzi di regolazione dei flussi

56. Il gestore dovrebbe fornire un quadro più chiaro in merito al funzionamento del sistema di estrazione del percolato, rappresentando chiaramente in una planimetria i pozzi inclinati e verticali previsti, descrivendo quali sensori per il rilevamento del battente sono adottati e quali controlli sono impostati per l'attivazione delle pompe, e come avviene la registrazione del volume in uscita dai vari moduli;

Per l'ampliamento sono previsti unicamente pozzi inclinati indicati in blu con le sigle PPx nella tavola di progetto 2.12: i 5 pozzi inclinati (PP1+PP5), di cui i primi due realizzati uno di riserva all'altro, sono realizzati appoggiati in aderenza al paramento inclinato delle scarpate della seconda fase che controlleranno il battente dell'intero ampliamento. Sono previsti ulteriori 2 pozzi inclinati (PP6 e PP7) che potranno essere utilizzati nel caso si riscontrino nel tempo malfunzionamenti degli altri o nel caso si ritenga di implementare l'efficienza di emungimento

Solo nel caso si valutassero nel tempo dei malfunzionamenti dei pozzi inclinati, questi potranno essere sostituiti con pozzi verticali da trivellare al termine dei conferimenti in corrispondenza della base dei rispettivi pozzi inclinati (punti bianchi inseriti nella planimetria riportata nella relazione).

Durante la fase gestionale, se ritenuto opportuno per l'abbattimento del battente del percolato, i pozzetti di regolazione dei flussi previsti in alcune berme e indicati con punti rossi nell'estratto della planimetria potranno essere prolungati ed attrezzati con pompa sommersa per il sollevamento del percolato, diventando anch'essi pozzi di estrazione di tipo verticale. I pozzi verticali sono quindi visti come un'integrazione al sistema di sollevamento principale previsto del tipo inclinato.

Tutti i pozzi inclinati di progetto PPx saranno dotati di un contaltri installato in testa pozzo per la registrazione del volume in uscita e di sonde per il controllo automatizzato del battente. Come descritto al punto successivo, le pompe dei nuovi pozzi inclinati verranno associate a due sensori di livello conduttivi che faranno entrare in esercizio e spegnere la pompa in modo automatico al raggiungimento di livelli predefiniti all'interno del pozzo. Si evidenzia inoltre che i due serbatoi di stoccaggio in progetto saranno dotati di un misuratore di livello ad ultrasuoni, che permetterà di visualizzare e monitorare i battenti di percolato, e di impostare le soglie di allarme e di funzionamento per i flussi in ingresso

Osservazioni

Il proponente ha indicato la tavola 2.12 per l'identificazione dei pozzi inclinati (i verticali bianchi non risultano nella tavola, ma solo nello stralcio in relazione); ha dichiarato che saranno installate sonde per il rilevamento automatico del battente e pompe che si attiveranno al raggiungimento di livelli predefiniti, e che un contaltri in testa ad ogni pozzo registrerà i volumi in uscita.

Si rileva che il proponente non ha definito i diversi livelli di controllo che saranno impostati, in particolare il minimo battente idraulico tecnicamente necessario all'entrata in funzione delle pompe (si rileva tuttavia che

in altra parte della relazione, in occasione del dimensionamento dei nuovi bacini di stoccaggio a pag. 122/218, questo è stato fissato a 0,5 m)

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà confermare che il livello di 0,5 m di battente idraulico del percolato è il minimo tecnicamente necessario all'entrata in funzione delle pompe

57. Si ricorda la necessità di perseguire la minimizzazione del battente di percolato in tutti i pozzi, al fine della quale il gestore dovrebbe valutare l'opportunità di automatizzare il sistema di monitoraggio ed estrazione.

CSAI si impegna a mantenere al minimo il battente del percolato attraverso un rilievo puntuale e sistematico dei livelli di percolato sul fondo della discarica esistente in 58 punti, monitora il battente effettivamente presente consentendo una diretta valutazione del carico idraulico e consentendo così una ottimale programmazione dei flussi verso impianti di depurazione esterni in grado di ricevere le quantità di percolato necessarie.

I pozzi attivi all'emungimento sono tutti dotati di sonda di misura. Il sistema di controllo dei livelli del percolato nei pozzi consente, da remoto, di visualizzare i livelli di battente presenti, lo stato di funzionamento della sonda e consente manualmente di azionare le pompe di emungimento.

I pozzi vengono emunti sotto stretto controllo del personale operativo in campo al fine di evitare che problemi o danni alla rete possano generare sversamenti in ambiente esterno.

Il posizionamento delle pompe di emungimento, tubazioni e collettori è un processo dinamico fatto di fasi di disinstallazione e successiva reinstallazione sui quei pozzi che verranno di volta in volta interessati dalle fasi di conferimento attivo essendo il processo di coltivazione gestito per strati sovrapposti. Tali tubazioni attraversano strade percorse da mezzi conferitori, aree interessate da marcati assestamenti ed interessate da attività operative.

Solo i pozzi denominati 20, 23 e 55 sono dotati di un sistema di emungimento automatico. Tali pozzi, caratterizzati ancora da produzioni significative, risultano essere posti in aree non più operative e collocati in prossimità delle cisterne di raccolta e pertanto esposte ad una ridotta alea di rischio rispetto ai pozzi posti in aree operative.

Le pompe di questi pozzi sono associate a due sensori di livello conduttivi che fanno entrare in esercizio e spegnere la pompa al raggiungimento di livelli predefiniti all'interno del pozzo. Altri livellostati posti all'interno della cisterna di raccolta a cui sono collettati bloccano la pompa qualora il livello salisse oltre un determinato franco di sicurezza.

Il pozzo 23 è stato dotato di una ulteriore sicurezza: la cisterna di carico del serbatoio flessibile è dotata di due uscite una bassa collettata al serbatoio flessibile ed una più alta che è stata collettata, quale "scarico di emergenza" in caso i sensori di livello non intervengano, alla rete generale di raccolta del percolato. Nessuno scarico è effettuato al di fuori del sistema di gestione del percolato.

Anche per l'ampliamento in progetto è previsto lo stesso sistema di monitoraggio automatico con sonde di livello da installare in ciascun pozzo. Si ricorda che quelli in progetto sono pozzi inclinati adagiati

lungo le scarpate in modo che possano essere gestiti con maggior continuità e non essere influenzati dalla coltivazione attiva.

In aggiunta al monitoraggio automatico, il Gestore prevede per i nuovi pozzi PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 (e nel caso anche PP6 e PP7) anche un sistema automatizzato di estrazione in funzione dei livelli registrati.

Si evidenzia inoltre che i due serbatoi di stoccaggio in progetto saranno dotati di un misuratore di livello ad ultrasuoni, che permetterà di visualizzare e monitorare i battenti di percolato, e di impostare le soglie di allarme e di funzionamento per i flussi in ingresso.

Osservazioni

Per la parte dell'ampliamento, il proponente dichiara che tutti i pozzi sono dotati di monitoraggio automatico con sonde di livello e di un sistema di automatizzato di estrazione in funzione dei livelli registrati, mentre per quanto riguarda la parte sopraelevata, la situazione dei pozzetti sembra quella attuale, nella quale tutti i pozzi attivi all'emungimento sono dotati di sonda di misura, ma solo tre pozzi sono dotati di un sistema di emungimento automatico.

Non è chiaro quali siano i pozzi che si trovano nella porzione di area di sopraelevazione (non sono evidenziati con la numerazione nelle tavole presentate) e quindi quale sia la gestione degli stessi, cioè se abbiano la rilevazione automatica del battente del percolato e il suo automatico emungimento.

Le soglie di allarme e di funzionamento dei serbatoi per i flussi in ingresso sembrano funzionali alla gestione degli stessi, ma non del percolato da estrarre.

Richiesta di integrazioni

Premesso che il presente procedimento è relativo solo alla modifica, ampliamento e sopraelevazione di una porzione della "vecchia" discarica e non può prendere in esame l'autorizzazione vigente, preso atto che nell'ampliamento i pozzi di raccolta del percolato sono dotati di monitoraggio automatico con sonde di livello e di un sistema di automatizzato di estrazione, si ritiene che il proponente debba dare conto di aver previsto l'implementazione di analogo sistema di rilevazione ed emungimento automatico anche per i pozzi che raccolgono il percolato nella zona della sopraelevazione, indipendentemente dal fatto che siano i medesimi della "vecchia" discarica; allo scopo dovrà aggiornare opportunamente relazione e/o planimetrie

58. Il gestore non indica come vengono gestite le acque di lavaggio dei pozzi del percolato

Le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio dei pozzi inclinati del percolato verranno gestite come percolato.

Osservazioni

Le acque di lavaggio dei pozzi si configurano come di processo, distinto da quello che genera il percolato; la loro gestione insieme al percolato si configura come miscelazione di rifiuti, che è soggetta ad esplicita autorizzazione.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà fornire tutte le informazioni atte a stabilire il rispetto dei criteri indicati linee guida sulla miscelazione recentemente emanate dalla regione Toscana (LG9, allegato al D.D. n.16282 del 22/09/2021), es. caratteristiche quali-quantitative sui rifiuti sottoposti a miscelazione, funzionalità della miscela ai fini dello smaltimento, se la miscela può configurarsi come regolarmente generata,

59. Da quanto si comprende, il fenomeno di fuoriuscita delle acque di percolazione dalle sponde della discarica è scongiurato dalla realizzazione di specifici drenaggi laterali. Se ne chiede conferma.

I drenaggi laterali hanno la specifica funzione di intercettare e convogliare in modo controllato sia i percolati che il gas dalle sponde.


Osservazioni

si prende atto che il proponente dichiara di aver previsto precauzioni al fine di contenere le fuoriuscite delle acque di percolazione dalle sponde della discarica.

60. Prendendo atto di quanto dichiarato dai tecnici sul dimensionamento delle pompe, si ritiene utile acquisire chiarimenti sull'individuazione della fase 3 come fase critica, visto che dalle tabelle del par. 7.1.4 sulla stima annuale del percolato, la fase 7 risulta avere una produzione totale annua maggiore di quella della fase 3; si richiedono chiarimenti anche sulle due differenti formule sulla produzione di percolato presentate al cap. 3.2.2 e in questo capitolo (cap. 7.1)

Il proponente chiarisce che le fasi successive alla n.3, pur avendo superfici complessive più ampia, risultano meno penalizzanti ai fini del dimensionamento delle pompe a servizio dei pozzi PP1 e PP2 in quanto ampie porzioni di tali superfici risultano essere in sovrapposizione con il corpo discarica esistente (con conseguente captazione del percolato prodotto da parte dei rispettivi pozzi presenti sulla discarica) mentre altre superfici aggiuntive sull'area di ampliamento, rispetto alla Fase n.3, risultano di competenza degli altri pozzi di captazione previsti in progetto (PP4-PP5), ciascuno dei quali presenta comunque un'area di influenza massima inferiore a quella prevista per i pozzi PP1 e PP2 (rif. Elab. 2.13 – *Planimetria con indicazione della gestione delle acque meteoriche /percolato nelle fasi evolutive delle aree di progetto*)

Per il dimensionamento delle pompe di sollevamento del percolato è stato considerato, come



caso-critico, la condizione delle pompe a servizio dei pozzi PP1 e PP2 relative al primo sub-lotto di ampliamento. Per tali pozzi l'area di competenza per la captazione del percolato prodotto dalla discarica corrisponde all'area di fondo del lotto su cui ricadono i pozzi, comprese le scarpate perimetrali e le piste di accesso al fondo, come indicato nell'area campita in rosso, nell'immagine sotto riportata: cautelativamente è stata presa in considerazione anche l'area di competenza del pozzo PP3, adiacente ai pozzi oggetto di dimensionamento, e campita in giallo. Esternamente a queste aree, il percolato generato dalla infiltrazione delle acque meteoriche risulta di competenza degli altri

pozzi di sollevamento previsti nell'area di ampliamento (PP4 e PP5) o presenti nel corpo discarica esistente, così come le acque di ruscellamento ricadenti sui lotti non in coltivazione/esauriti.

Osservazioni

il proponente chiarisce che pur essendo le fasi successive alla n. 3 più importanti dal punto di vista di produzione quantitativa del percolato, per come sono configurate le aree di competenza dei pozzi, la fase n.3, (che risulta corrispondente al completamento della coltivazione dell'area 1¹⁰ da 16.970 mq) è quella più critica per i due pozzi PP1 e PP2. Si osserva tuttavia che il pozzo PP3 ha un'area di competenza, area n.3, pari a 9.300 mq, maggiore in proporzione a quella per ciascun pozzetto dell'area 1 (16.970/2=8.485 mq)

Non è chiaro cosa sia stato cautelativamente considerato per il dimensionamento delle pompe da installare nei pozzi della nuova area di ampliamento, in quanto se, come sembra, fosse stata conteggiata, per i pozzi PP1 e PP2 anche l'area di competenza del pozzo PP3, questo si risolverebbe in un significativo sovradimensionamento.

Inoltre, come riportato nel seguente punto 61, il proponente sembra tener conto dell'area di fondo del sub lotto sul quale sono presenti i pozzi PP1 e PP2, cioè di una tipologia di area non definita per gli altri sub lotti.

Non risulta chiaro nell'ultimo periodo il riferimento alle acque di ruscellamento.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà chiarire cosa significa che "cautelativamente è stata presa in considerazione anche l'area di competenza del pozzo PP3, adiacente ai pozzi oggetto di dimensionamento" nonché l'espressione finale "così come le acque di ruscellamento ricadenti sui lotti non in coltivazione/esauriti"

61. Ai fini del dimensionamento del sistema di sollevamento del percolato, durate troppo brevi sono poco significative in quanto, pur generando portate rilevanti, producono un volume di percolato molto contenuto, che, rapportato alla superficie di fondo interessata dai pozzi di sollevamento (4.000 mq circa), genera battenti idrici trascurabili. L'estensione di 4.000 mq non sembra comparire altrove nella relazione tecnica

Il proponente precisa che l'estensione di 4.000 mq è riferita all'area di fondo del primo sub-lotto di valle sul quale sono presenti le pompe a servizio dei pozzi PP1 e PP2 oggetto di dimensionamento, ed è riconducibile all'area occupata dalle tubazioni drenanti principali e secondarie, ad esclusione della rampa di accesso al fondo, campita in rosso nella figura sotto riportata. Questa superficie è stata utilizzata unicamente ai fini del dimensionamento del gruppo di sollevamento, in modo da escludere piogge di durata breve ma intense, che producono portate molto alte ma bassi volumi liquidi complessivi.

Osservazioni

Nella risposta al punto precedente, il proponente si riferisce ad aree di influenza dei pozzi di raccolta percolato in riferimento alle aree denominate n.1, 2, 3, 4, in cui viene considerata l'estensione complessiva e non le aree di fondo, come invece qui viene evidenziato, ai fini del dimensionamento del sistema di sollevamento; così l'evidenza che la fase 3 sia più critica rispetto alle altre, si avrebbe qualora il proponente desse conto della superficie di fondo delle altre aree servite dagli altri pozzi PP3, PP4, PP5.

¹⁰ per i numeri delle aree v. riferimento alla tavola 2.13

In riferimento alle risposte ai punti 60 e 61, sarebbe interessante che il proponente desse conto della stima del battente idraulico del percolato previsto in ogni pozzo in un determinato momento.

La discussione del proponente circa la massima situazione di portata necessaria per le pompe sembra più cautelativa rispetto a quella proposta dalle già richiamate linee guida della Regione Lombardia (DGR 7 ottobre 2014 - n. X/2461)

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà dare conto delle superfici di fondo di tutte le aree idraulicamente separate che ha individuato, al fine di dare conto della fase più critica in termini di produzione di percolato da emungere; dovrà dare rappresentazione una stima delle proporzioni dei battenti idraulici in ciascun pozzo.

62. Nel calcolo del dimensionamento si utilizza un valore di evapotraspirazione che non è il più basso tra quelli esentati nella tabella del cap. 7.1.2.

Il proponente indica che nel calcolo del dimensionamento dei due nuovi serbatoi di stoccaggio del percolato è stato preso a riferimento il mese di novembre, quale mese mediamente più piovoso, di conseguenza il valore di evapotraspirazione da considerare nei conteggi deve essere quello calcolato per il rispettivo mese.

Osservazioni

Si rileva che il proponente assume che l'altezza di pioggia calcolata sulla base della curva di possibilità pluviometrica per la durata di 48 ore con tempo di ritorno di 10 anni sia riferibile al mese di novembre in quanto mese mediamente più piovoso e quindi sia da introdurre nel calcolo per il dimensionamento il valore di evapotraspirazione corrisponde a detto mese (vedi relazione tecnica pag. 122/218 e seguenti)

Tale assunzione, per quanto ragionevole, non è però altrimenti supportata e quindi, in un'ottica di cautela, sembrerebbe opportuno considerare il valore evapotraspirazione teorico più basso.

Si rileva inoltre che, in questo calcolo, è stato assunto un battente minimo di 0,5 m, senza che altrove sia stato esplicitamente definito, nella fattispecie nella risposta 56

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà supportare l'assunzione che l'altezza di pioggia massima per la durata di 48 ore con tempo di ritorno di 10 anni sia riferibile ad uno specifico mese, nella fattispecie novembre, in caso contrario dovrà dimensionare i serbatoi del percolato sulla base del valore teorico minimo di evapotraspirazione.

63. si rileva che il gestore non ha affrontato il tema del trattamento in loco del percolato in impianti tecnicamente idonei, che è la soluzione preferenziale secondo il Dlg. 36/2003, non cogente solo qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione (v. punto 2.3 dell'allegato 1 al Dlgs. 36/2003). In assenza di impianto di trattamento in loco, dovrebbe essere dato conto di accordi con impianti per lo smaltimento del surplus di percolato che si verrebbe a creare con l'ampliamento, considerata la necessità di mantenere ai livelli minimi il battente di percolato stesso.

Il proponente evidenzia che le caratteristiche di variabilità quali-quantitativa del percolato non comportano problematiche di ammissibilità nei grandi impianti di depurazione chimico-fisica e biologica esterni in cui l'idonea programmazione dei conferimenti consente l'ottimizzazione dei processi depurativi ma potrebbe generare problemi di funzionalità ad un piccolo impianto in loco che tratta una sola tipologia di rifiuto liquido.

CSAI attualmente affida con gara ai sensi del Codice Appalti il servizio di allontanamento ed avvio a trattamento del percolato che prevede anche la gestione di flussi straordinari e non prevedibili al fine di garantire l'efficienza della gestione di questo rifiuto in periodi di criticità, con una ottimale programmazione dei flussi ai fini della minimizzazione del livello del battente idraulico.

Le criticità legate alla gestione in loco del percolato prodotto in discarica sono rappresentate:

- dalla difficoltà di dimensionamento vista l'alta fluttuazione periodica dei flussi da trattare con variazioni che possono arrivare fino al 100%.
- dalla incerta sostenibilità economica della gestione di un impianto di dimensioni ridotte.

È invece ipotizzabile uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di trattamento che possa gestire, oltre ai flussi di percolato della discarica di Podere Rota, anche i flussi di percolato della discarica del Pero, in post mortem da febbraio 2021 fino al 2051, del settore di TB, e di altri percolati derivanti dal sistema impiantistico a servizio del servizio di igiene urbana del territorio ed altri rifiuti liquidi provenienti dal mercato. Tale impianto dovrebbe essere realizzato adiacente all'area impiantistica di Podere Rota per ottimizzare il trasporto del percolato.

Osservazioni

le motivazioni addotte per la mancata previsione di impianto di trattamento in loco del percolato, della cui necessità, tra l'altro, era già stato fatto cenno nel RIA¹¹ per quanto attiene la parte della discarica in attività, sono del tutto generiche e non circostanziate, pertanto non valutabili.

Il proponente avanza l'ipotesi di un impianto di trattamento che possa gestire oltre il percolato della discarica in esame (presumibilmente sia la parte che verrà a trovarsi in post gestione che quella di progetto) anche altri flussi esterni. Si rileva che la norma indica che il percolato e le acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei (punto 2.3, all.1, Dlgs. 36/2003), ma non proibisce che tali impianti possano ricevere ulteriori flussi esterni.

Si rappresenta che il proponente ha recentemente presentato un'istanza¹² per la verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del percolato e di rifiuti liquidi, in corso di valutazione.

Richiesta di integrazioni

Si ritiene che il proponente dovrà dar conto della correlazione del progetto di impianto di trattamento del percolato presentato con il presente procedimento

64. Inoltre si ritiene non corretta la previsione della possibilità di inviare il percolato raccolto dalla nuova discarica in serbatoi diversi da quelli nuovi da 250 mc, in quanto, come afferma anche il gestore (v. elaborato D_ piano gestione post-operativa), il controllo della quantità e della qualità del percolato prodotto dall'invaso rappresenta uno degli aspetti essenziali per la conoscenza dell'impianto. Quanto sopra, richiama la previsione del punto 5.3 dell'allegato 2 al Dlgs. 36/2003: Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Inoltre tale separazione previene la miscelazione di eventuale percolato pericoloso con percolato non pericoloso

Il proponente conferma quanto scritto in Relazione tecnica, ovvero che i due serbatoi aggiuntivi saranno dedicati unicamente al percolato raccolto dall'ampliamento e non verranno alimentati da percolato

11 Prot. n. 64159 del 24/09/2020

12 v. ns. prot. 8904 del 03/02/2023 (prot. RT 59363 del 03/02/2023)

proveniente da altre porzioni di discarica. In questo modo si avrà un controllo separato del percolato prodotto dall'ampliamento da quello della discarica esistente

Osservazioni

il proponente conferma che nei nuovi serbatoi del percolato non sarà avviato altro percolato se non quello raccolto dall'ampliamento.

Tuttavia, al cominciare delle fasi di sormonto il "nuovo percolato" andrà ad alimentare i "vecchi" pozzi della discarica sottostante (v. anche punto n. 51)

Il previsto sormonto del presente progetto comporta una continuità nella coltivazione della discarica in atto e pertanto viene a determinarsi per detta discarica la continuazione della fase di gestione operativa.

Richiesta di integrazioni

Preso atto che i due serbatoi aggiuntivi saranno dedicati unicamente al percolato raccolto dall'ampliamento, il proponente dovrà dare conto che il percolato emunto dai pozzi da PP1 a PP7 sia avviato esclusivamente ai nuovi serbatoi.

Prescrizioni

Visto che il sormonto del presente progetto viene a determinare una continuità nella coltivazione della discarica in atto, il proponente dovrà continuare a considerare detta discarica in fase di gestione operativa.

65. Il gestore dovrebbe anche eseguire il bilancio idrico del percolato, a partire dalla misura del percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteoroclimatici. (v. punto dell'allegato 2 al Dlgs. 36/2003)

CSAI ha effettuato un bilancio idrico del percolato per gli ultimi anni, recentemente trasmesso in data 29/06/2021 con Prot. CSAI N.1599f2021. D'ora in poi il bilancio verrà fatto annualmente in recepimento di questa osservazione e come previsto dal D.Lgs. 36/2003. Si integra di conseguenza il Piano di monitoraggio e controllo al paragrafo 6.3.3.

Osservazioni

nessuna

Preso d'atto

Si prende atto che il proponente nella relazione annuale fornirà il bilancio idrico, di cui al punto 5.3 dell'allegato 2 al Dlgs. 36/2003

66. Non risultano chiari i due scarichi, indicati con i n. 14 e 15 nella tavola 2.19 di rappresentazione dei serbatoi del percolato.

Per la vasca di contenimento dei nuovi serbatoi per l'accumulo del percolato di progetto sono previsti due sistemi distinti di scarico delle acque in essa raccolte, dotate di valvole di chiusura per gestire in modo controllato gli scarichi. Nello specifico sono previste due valvole: una per lo scarico di acque non contaminate verso i recapiti superficiali e una per lo scarico di acque contaminate.

Entrambe le valvole saranno normalmente chiuse, così da poter verificare visivamente eventuali perdite di percolato. Nel caso di eventi meteorici e previa verifica visiva della tenuta dei serbatoi, verrà aperta la valvola per lo scarico delle acque bianche. Durante le operazioni di carico da parte delle autobotti questa valvola dovrà sempre essere chiusa. Se si dovessero rilevare sversamenti accidentali di percolato durante

le fasi di carico o direttamente dai serbatoi, si aprirà la valvola di scarico delle acque contaminate che verranno prelevate dalle autobotti insieme al percolato aspirato dai serbatoi.

Osservazioni

Le vasche di contenimento per i serbatoi di rifiuti liquidi sono ai fini del contenimento degli sversamenti e quindi dovrebbero essere tenute sempre con il minimo battente al fine di preservare la loro funzione; al di là della perplessità di una verifica solo visiva al fine di valutare la contaminazione delle acque meteoriche all'interno dei bacini, si ritiene che queste non possano essere gestite come "acque meteoriche dilavanti", mentre dovrebbero esserlo le meteoriche che insistono sulla piazzola, il cui trattamento non è chiarito.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà chiarire come avviene il trattamento delle AMD che insistono sulla piazzola di carico e scarico del percolato della tavola 2.19 e dovrà gestire tutti i reflui insistenti nei bacini come rifiuti liquidi, dando conto di aver chiuso la valvola per lo scarico su suolo

67. Sempre in merito al percolato si segnala che per la sua gestione nell'impianto esistente nel RIA 2018- 2019 trasmesso al proponente si individuavano importanti azioni di miglioramento e si richiede un ulteriore miglioramento della gestione del percolato, che nell'area di coltivazione sembra produrre attualmente un peggioramento qualitativo delle acque sotterranee.

Si rimanda al protocollo della gestione del sistema di estrazione del percolato trasmesso con Prot. CSAI N.1599/2021, trattandosi di un aspetto relativo alla gestione attuale, non attinente al progetto in esame

Osservazioni

Si concorda con il proponente che gli aspetti di gestione del percolato dell'attuale discarica non attengano al presente procedimento, fatto salvo, come evidenziato al n. 57, per la porzione in sopraelevazione.

C.3) Piano di monitoraggio/sorveglianza e controllo

74. In generale si osserva che sono presenti due elaborati, ma sarebbe opportuno che fosse presentato un unico piano non ripetitivo e comprensivo di tutti gli aspetti; inoltre dovrebbe essere evidenziato se e cosa viene modificato della gestione della parte di discarica non interessata dalla modifica.

Si prende atto della richiesta e si allega la revisione del Piano di monitoraggio e controllo (Elaborato 8 dell'AIA) in funzione delle successive osservazioni, che va a sostituire integralmente anche l'elaborato E – Piano di sorveglianza e controllo.

Osservazioni

Il proponente ha presentato una nuova revisione del Piano di monitoraggio e controllo, senza che sia evidente se e cosa sia stato modificato della parte di discarica non interessata dalla modifica.

Richiesta di integrazioni

Pur dando atto che il proponente ha presentato una revisione del PMC, si reitera la richiesta di evidenziare se e cosa viene modificato della gestione della parte di discarica non interessata dalla modifica.

75 In riferimento alla Tab. 6.3.3 dell'Elaborato AIA-ELAb8-PMC si ritiene che i singoli contributi dei solventi organici aromatici, organici azotati e clorurati dovranno essere comunque evidenziati (e non solo nel caso di valori anomali relativi alle loro sommatorie). Il gestore dovrà presentare la tabella con i metodi associati ai parametri

Si accetta la prescrizione e si aggiorna il Piano di monitoraggio e controllo, ad eccezione dei solventi organici azotati per i quali si propone di mantenere la sommatoria, come avviene per le acque sotterranee.

Osservazioni

Non è chiaro a quale tabella per le acque sotterranee si riferisca il proponente, dal momento che la tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del Dlgs. 152/2006 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" non riporta tale tipo di sommatoria; si rileva che il proponente non ha evidenziato quando ritenga anomalo il valore della sommatoria

Sembrerebbe opportuno aggiungere ai parametri già indicati anche solfuri e PCB¹³

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà aggiungere ai parametri già previsti per la caratterizzazione del percolato (tabella 6.3.3 del PMC) i seguenti: solfuri e PCB. Dovrà altresì dichiarare quale sia il valore anomalo della sommatoria solventi organici azotati, a fronte del quale fornisce i dati dei singoli contributi.

76. Si riterrebbe opportuno estendere la medesima tabella di parametri del percolato anche all'analisi delle acque meteoriche.

Si accetta la prescrizione e si aggiorna il Piano di monitoraggio e controllo.

Osservazioni

Nessuna

77. L'ispezione visiva di conformità del rifiuto in ingresso deve riferirsi alle caratteristiche indicate nella relativa omologa e non solo al CER indicato nel FIR

Come dettagliato nel Piano di gestione operativa, l'ispezione visiva non si limita al solo controllo del codice EER indicato nel formulario: l'addetto all'accettazione verifica per mezzo degli operatori alla pesa la congruità tra l'omologa e il formulario e tutti gli elementi desumibili dal controllo documentale, mentre la rispondenza del rifiuto rispetto ai criteri di ammissibilità e coerenza con l'omologa viene svolta dal personale addetto allo scarico, opportunamente formato, il quale riesce a visionare prima, durante e dopo lo scarico la presenza di elementi difforni rispetto a quanto omologato od ammissibile in discarica.

Si aggiorna dunque la tabella 6.2.1 del Piano di monitoraggio e controllo.

Osservazioni

Si rimanda alle osservazioni della parte Gestione rifiuti, in particolare ai punti n. 48 e 49. la tabella 6.2.1 del PMC non riporta chiaramente che questa si riferisce ad ogni CER e ogni conferitore.

Richiesta di integrazioni

¹³ Vedi NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CATEGORIA IPPC: 5 – GESTIONE DEI RIFIUTI DISCARICA – ARPAV- gennaio 2010 (<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tabella+1.1.5+-+percolato+di+discarica>)

Il proponente dovrà esplicitare che la tabella 6.2.1 del PMC è per ogni produttore e per ogni CER

78. Il gestore dovrebbe esplicitare la frequenza di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti, in particolare del percolato.

Tutti i rifiuti autoprodotti, compreso il percolato, hanno una frequenza di caratterizzazione e classificazione annuale. Si aggiorna dunque la tabella 6.2.2 del Piano di monitoraggio e controllo.

Osservazione

La tabella 6.2.2 risulta non compilata.

Nell'introduzione a detta tabella il proponente individua esclusivamente la discarica quale impianto di destinazione dei propri rifiuti in uscita, anche se è evidente che non sia così (quanto meno il percolato non può essere avviato a discarica); si ricorda che la priorità nella gestione dei rifiuti prevede prioritariamente le operazioni di recupero.

Il proponente dichiara che la caratterizzazione del percolato ai fini della classificazione come rifiuto da avviare a trattamento esterno avverrà annualmente, tuttavia si mette in evidenza che il percolato è sottoposto a monitoraggio come da tabella 6.3.3 e che la classificazione dovrebbe essere ripetuta qualora sia modificato il processo produttivo del rifiuto stesso.

Richiesta di integrazioni

Il proponente dovrà compilare al tabella 6.2.2 del PMC

Prescrizioni

Il proponente dovrà tener conto, nella classificazione del percolato come rifiuto, degli esiti delle analisi effettuate in base alla tabella 6.3.3, aggiornando tempestivamente la classificazione qualora fosse necessario in base ai dati analitici trimestrali; dovrà procedere a nuova classificazione dei rifiuti prodotti qualora intervengano variazioni significative del ciclo di lavoro che li ha prodotti.

Nella procedura di classificazione dei rifiuti prodotti dovrà essere dato conto che la scelta del CER è eseguita secondo le disposizioni della decisione 955/2014 e che la stessa è effettuata ai sensi dei Reg. UE n. 1357/2014 e n. 997/2017; dovrà essere conservato il rapporto di classificazione nel quale si dà evidenza della tipologia/merceologia del rifiuto del punto del ciclo in cui è prodotto, delle materie prime coinvolte; deve essere conservata la documentazione che dia conto che le modalità di campionamento sono state eseguite secondo la UNI 10802/14899/15310.

79. Si rileva che il gestore non propone una tempistica per la fine del periodo di gestione post operativa, come da art. 13, c. 6 bis del Dlgs. 36/2003.

80. Il piano, per quanto riporti i paragrafi previsti dal punto 4.1 dell'allegato 2 al Dlgs. 36/2003, risulta generico in quanto a tempi modalità e condizioni. Al momento della sua attuazione dovrà essere circostanziato e condiviso con gli Enti competenti.

Il proponente afferma "È evidente [quindi] che ad oggi il gestore possa solo dire che la durata della fase post-operativa è imposta in almeno 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto. Prima di tale scadenza si provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso per valutare l'effettiva assenza del rischio della discarica. Se a seguito di tale verifica non ci saranno le condizioni per dare fine alla fase post-operativa, si proporrà un prolungamento di tale fase

Il piano di gestione post-operativa contiene la descrizione degli interventi di manutenzione da effettuare e relative frequenze. Concordemente a quanto osservato da ARPAT, il Gestore si impegna fin da ora a redigere un piano maggiormente dettagliato prima dell'attivazione della fase post-operativa, in funzione dell'effettivo stato dei luoghi e degli impianti che risulteranno installati in quella fase.

Osservazioni

L'impianto di smaltimento rifiuti di podere "Casa Rota" è situato nel comune di Terranuova Bracciolini, in località Casa Rota dove occupa una porzione del versante Nord della valle del Borro di Riofi delle Cave.

In tale area sono presenti i depositi fluvio-lacustri del Valdarno Superiore ed in particolare, nella zona ove è localizzato l'impianto, affiorano sulla base della cartografia geologica di base della Regione Toscana i termini VIL b, VIL c e VIL h.

Gli elementi che vanno richiamati ed illustrati della cartografia di base disponibile, in quanto pertinenti in merito al presente parere sono i seguenti:

1. La presenza di linee di faglia in **rosso** (sulla cartografia) a prevalente andamento appenninico (Nord Ovest – Sud Est), sono individuate con una linea continua quando certe e tratteggiata quando sepolte o ipotizzate;
2. i Depositi continentali rusciniiani e villafranchiani
 - I. VILb: Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi;
 - II. VILc: Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri;
 - III. VILh: Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose

La presenza di faglie nell'area di studio, che impostano, anche deviando ad angolo retto, i corsi d'acqua costituenti il reticolo drenante superficiale, possono anche condizionare la circolazione idrica ipogea in un ambiente relativamente poco permeabile, collegando punti di monitoraggio che paiono, ad una visione superficiale, fra loro non correlati.

L'asta di drenaggio principale dell'area è costituita dal Borro di Riofi delle Cave (125497), affluente in destra idrografica del Fiume Arno, ma sono presenti diversi fossi individuati dal catasto dei tronchi nell'idrografia della Regione Toscana: fra i principali si ricorda il Borro di Piantravigne o Bosco (124854) e quelli che sono sottesi da microbacino idrografico ricomprensente l'area della discarica, ovvero i fossi 125545, ora occupato dalla discarica, ed il 125760 che sarà interessato in riva sinistra dall'ampliamento di progetto della discarica.

Il pattern del reticolo idrografico, costituito dagli affluenti del Borro di Riofi delle Cave, individuato quale asta principale e da tutti i suoi affluenti, può essere definito "pinnato" di forma arborescente sviluppantesi uniformemente in ogni direzione, con un canale principale che si suddivide in rami via via meno importanti procedendo verso monte con esigua lunghezza dei collettori secondari ed è tipico di terreni omogenei, poco permeabili e morfologia pianeggiante o poco acclive.

Tale reticolo è molto sviluppato e si correla con presenze vegetazionali sulle sponde che paiono maggiori in ragione della variabilità stratigrafica dei terreni affioranti che alternativamente favoriscono o inibiscono la circolazione idrica di falda, sia pur modesta, da essi drenata.

Dalla cartografia geologica posta a supporto del piano strutturale del comune di Terranuova Bracciolini, redatta dagli Studi Geologici GeoEco Progetti Firenze e dal Dott. Geol. Prof. Eros Aiello emerge quanto segue.

Nell'intorno della Discarica, al di sopra del contatto inconforme superiore, posto nel coronamento del crinale a nord della vallecchia in cui è impostata, si riscontra la presenza di due membri del Sub-sistema

del Torrente Ciuffenna, appartenenti alla III fase evolutiva del bacino sedimentario del Valdarno superiore, ovvero un piccolo testimone eroso dei Limi di Pian di Tegna nel punto topograficamente più alto del crinale, che è per il resto caratterizzato dalla presenza in affioramento delle Sabbie del Tasso.

Sotto il contatto stratigrafico inconforme affiorano, dall'alto topografico verso il basso, i depositi continentali rusciniani e villafranchiani costituiti dai Limi del Torrente Oreno (limi grigi e grigio-azzurrognoli, talora argillosi o sabbiosi, spesso intensamente bioturbati, con intercalazioni di sabbie e sabbie limose grigie o giallastre, talora arrossate, e frequenti le intercalazioni di banchi di argille grigio-azzurrognole), le Argille del Torrente Ascione (Argille, argille limose e sabbie argillose di colore grigio contenenti abbondanti frammenti vegetali; argille torbose nerastre e livelli di lignite; frequenti intercalazioni di banchi di sabbie e sabbie ciottolose giallastre, talora arrossate) e i Limi di Terranuova (Limi argilloso-sabbiosi grigi e argille talora sabbiose, grigio-azzurrognole; frequenti intercalazioni di banchi e lenti di sabbie giallastre talora arrossate).

Depositi questi ultimi mediamente poco permeabili, se si fa eccezione della faglia, individuata dalla linea rossa (continua dove è certa, tratteggiata nei tratti di relativa incertezza) che dislocano tali strutture sedimentarie/deposizionali, e dei citati livelli sabbiosi in cui è stata rilevata la presenza di circolazione di falda. Al contrario i membri che appartengono alla III fase evolutiva del modello distensivo formazionale del bacino del Valdarno superiore, che lungo le faglie normali bordiere del Pratomagno produsse una grande quantità di materiale clastico, portando alla deposizione dei sedimenti del Subsistema di Monticello-Ciuffenna, sono costituiti da una struttura decisamente più permeabile.

Lo stato delle acque sotterranee è risultato nel tempo un elemento di criticità nell'area e pertanto, oggetto di specifici approfondimenti. In particolare con le indagini condotte nel 2010 nell'ambito del procedimento di VIA per l'ampliamento dell'impianto è stata messa in evidenza la presenza di connessioni idrauliche fra i livelli a maggior trasmissività intercettati dai vari piezometri di monitoraggio dell'impianto esistente.

La stessa discarica si imposta originariamente come una discarica di versante per poi risalire fino al crinale. La presenza di orizzonti sabbiosi a maggior permeabilità possono indicare la necessità di estensione del monitoraggio delle acque sotterranee, una delle principali matrici di possibile impatto dell'impianto in progetto, verso la limitrofa valle posta a Nord del crinale su cui insiste il borro della Renacciola e il borro del Botriolo.

Da quanto sopra riportato si esprimono dubbi e richieste di approfondimento specifiche in merito alla costruzione del modello geologico, idrogeologico ed geomorfologico proposto per il sito sul quale tarare la proposta di monitoraggio. Ciò anche alla luce di quanto emergerà nel dettaglio dai modelli concettuali dei procedimenti di bonifica in essere nell'areale di interesse del PAUR.

D) PROCEDIMENTI DI BONIFICA DI INTERESSE DEL PAUR

Questo argomento estraneo alla documentazione presentata è necessario segnalarlo ai fini della completezza del quadro valutativo del PAUR.

Negli anni precedenti i campionamenti ARPAT delle acque sotterranee sono stati effettuati contestualmente a quelli effettuati dal gestore ai fini del monitoraggio della qualità delle acque ed hanno mostrato vari superamenti della CSC¹⁴ dei parametri previsti.

Questo ha portato alla apertura di un procedimento di bonifica identificato con il codice regionale condiviso SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) ai sensi del DLgs 152/06 Art.244 c.1. del nuovo sito potenzialmente contaminato denominato "Centro Servizi Ambiente

¹⁴ Tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006

Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via Piantravigne, 7, 52028 Piantravigne AR” ed individuato con il Codice univoco attribuito a questo sito: **AR-1195**.

Questo procedimento è attivo per vari contaminanti: organoalogenati, nitriti, solfati, e metalli.

Il proponente ha anche effettuato una notifica di potenziale contaminazione che ha portato alla apertura di un procedimento di bonifica identificato con il codice regionale condiviso SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) ai sensi del DLgs 152/06 Art.245, quale soggetto non responsabile, individuando quale fonte primaria di contaminazione i rifiuti presenti all'interno del rilevato stradale della SP n. 7 di Piantravigne nel comune di Terranuova Bracciolini. Il sito è individuato con il Codice univoco attribuito a questo sito: **AR-1223**.

Questo procedimento è attivo per vari contaminanti: superamento CSC acque sotterranee nel piezometro N2s per i parametri Cr, CrVI, Se.

Questi procedimenti di bonifica, che interessano un'area della ex discarica, nonché parte anche del progetto in valutazione e della strada di servizio per l'accesso alla stessa, sono in corso di definizione sotto la gestione amministrativa del comune di Terranuova Bracciolini. Attualmente la fase procedimentale vede l'attuazione dei piani della caratterizzazione, presentati da Centro Servizi Ambiente Impianti spa ed approvati con prescrizioni dall'amministrazione competente a seguito della CdS comunale del 22/12/2022.

Di questi piani è entrato a far parte lo studio per la definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee che ARPAT ha attivato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze a seguito dell'accettazione da parte di CSAI SPA, dichiarata in conferenza comunale il 22/12/2022 anche con la proposta di inserimento di un ulteriore punto di monitoraggio esterno al perimetro dei piezometri AIA. Lo studio, che interessa anche pozzi privati, si avvale, oltre che delle ordinarie analisi chimiche, delle analisi isotopiche in modo da riuscire a discernere il contributo di fonti diverse alla contaminazione di alcuni piezometri AIA per diversi parametri (essenzialmente i metalli, i nitriti ed i solfati). Il proponente attribuisce il rinvenimento di valori oltre le CSC di riferimento della matrice acque sotterranee alla presenza di un fondo naturale nell'area. Tuttavia questo ad oggi non è dimostrato e, altresì, la contaminazione potrebbe essere diffusa anche da possibili perdite di percolato o dal dilavamento di aree interne all'impianto di discarica, come pure potrebbe derivare dal rilevato stradale della variante alla SP 7 di Piantravigne.

Va ricordato che, come evidenziato dalla notifica di CSAI SPA e dagli elaborati presentati nel piano della caratterizzazione il rilevato stradale risulta essere in parte realizzato con l'apporto di rifiuti non in possesso delle necessarie caratteristiche di End of Waste. Questi rifiuti presentano nella loro lisciviazione una parte dei contaminanti caratteristici che si riscontrano in alcuni piezometri, come ad esempio il N2s, (quali Cromo, Cromo esavalente, Selenio e Boro).

In merito ai tempi di conclusione del procedimento unificato di bonifica si ricorda che gli stessi sono sotto la responsabilità dell'obbligato, che decide il cronoprogramma di esecuzione delle opere autorizzate nella delibera comunale. ARPAT, ad oggi:

- ha iniziato lo studio dei valori caratteristici dell'area della discarica per la matrice acque sotterranee dall'estate 2022;
- ha partecipato a tutte le CdS per l'approvazione dei piani della caratterizzazione;
- ha eseguito un secondo campionamento in contraddittorio con la parte sulla matrice acque sotterranee, comprensivo dei pozzi privati ad inizio gennaio 2023;
- ha in programma di seguire l'attuazione del monitoraggio dei livelli piezometrici entro la fine di febbraio;

- a marzo inizierà in contraddittorio con la parte il prelievo dei campioni dei sondaggi nel rilevato stradale in cui dovranno essere distinte le matrici ambientali di riporto, i materiali di costruzione ed i rifiuti.

Solo a valle della realizzazione dei piani della caratterizzazione sarà definito il modello concettuale definitivo, su cui eventualmente sarà redatta una analisi di rischio, che sarà di supporto alla definizione condivisa del modello geologico ed idrogeologico dell'area. La valutazione definitiva dello stato delle acque sotterranee dovrà, pertanto, essere rimandata alla conclusione di questi accertamenti tecnici.

Il modello concettuale definitivo del sito di bonifica dovrà essere di supporto ed indirizzo alla definizione della proposta di monitoraggio dell'opera di progetto, sia in fase operativa, che di gestione post operativa.

E) RUMORE

Si rimanda al parere del settore Agenti Fisici di AVS allegato.

F) MODELLISTICA PREVISIONALE

Si rimanda al parere del settore Modellistica Previsionale di ARPAT allegato.

CONCLUSIONI

Stante quanto emerso dalla istruttoria condotta dal Dipartimento (rimandando ad essa per il dettaglio), si ritiene di non potersi esprimere compiutamente su tutte le matrici ambientali di interesse per la valutazione ambientale del progetto, in particolare per quanto attiene la matrice acque sotterranee, considerato il procedimento unificato di bonifica in corso di attuazione, di cui si ritiene necessario attendere la conclusione.

Per le altre matrici di seguito si riassumono le richieste di integrazioni sopra evidenziate, anticipando fin da ora alcune prescrizioni, che potrebbero non risultare esaustive.

Richieste di integrazioni

A) Emissioni in atmosfera

1. Il proponente dovrà chiarire quali siano le correlazioni tra il presente progetto e quello relativo al nuovo impianto di Upgrading del biometano attualmente in corso di esame
2. in merito all'adeguamento dei limiti emissivi, secondo quanto previsto dal PRQA, considerando che i limiti più restrittivi riguarderebbero soltanto il COT, il proponente dovrà aggiornare il quadro emissivo relativamente a tale parametro, con il limite pari a 106 mg/Nm³;
3. il proponente dovrà fornire le schede tecniche degli impianti di abbattimento **attualmente** installati a servizio delle emissioni derivanti dalla combustione del biogas ;
4. il proponente dovrà fornire una proposta di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene
5. revisione aggiornata del manuale SME alla luce delle modifiche introdotte dal progetto di upgrade del biometano

B) Scarichi idrici (comprese) AMD

6. Il proponente dovrà rappresentare nella tavola 2.13 la rete delle acque bianche rilanciate.
7. Il proponente dovrà chiarire come avviene il trattamento delle AMD che insistono sulla piazzola di carico e scarico del percolato della tavola 2.19 e dovrà gestire tutte i reflui insistenti nei bacini come rifiuti liquidi, dando conto di aver chiuso la valvola per lo scarico su suolo
8. Il proponente dovrà dar conto della realizzazione di una viabilità pavimentata con raccolta e trattamento delle AMDC per quanto attiene le aree oggetto della modifica richiesta.
9. Il proponente dovrà aggiornare il piano di gestione riportando la descrizione della gestione delle AMD nelle fase cantiere, comprensive delle motivazioni della scelta dell'impianto di trattamento e i dettagli sul suo dimensionamento in relazione alla superficie da trattare. Dovrà inoltre dare conto della relazione di questa planimetria con quelle delle fasi rappresentate nelle tavole 2.13 e 2.23
10. Il proponente dovrà chiarire il deflusso delle AMD che insistono sulle aree di coltivazione che si trovano nella zona del sormonto, rappresentandolo adeguatamente nella planimetria. Dovrà inoltre indicare la georeferenziazione dei punti TAM2x nella tabella 1.4.1 del PMC

C) Gestione rifiuti

11. Il proponente dovrà descrivere in una procedura come viene attestata l'idoneità del rifiuto ad essere utilizzato come copertura.
12. L'elaborato C Piano di gestione operativa deve essere aggiornato per riportare le previsioni contenute nelle risposte alle integrazioni; al tempo stesso dovrà essere meglio dettagliato in cosa consista il controllo visivo del carico prima dell'effettivo scarico nel corpo della discarica e quale sia l'operatore che potrebbe anche prima dello scarico ravvisare visivamente elementi traccianti di potenziali non conformità.
13. Dovrà essere chiarito cosa si intenda con l'espressione "avviato a verifica in loco aprendo la procedura di pre-accettazione" in alternativa al respingimento immediato qualora si ravvisino potenziali difformità prima dello scarico di un rifiuto
14. Il proponente dovrà rivedere la distribuzione delle fasce di tonnellaggio in modo da rendere più omogenee le previsioni di campionamento in funzione delle quantità; si suggerisce la possibilità di suddividere i rifiuti in base ad un criterio motivato di rischio, al fine di privilegiare il campionamento e controllo dei rifiuti ritenuti più critici, cioè prevedere frequenze di campionamento differenziate, non solo sulla base dei quantitativi conferiti. Dovrà, altresì, formulare una ipotesi per il criterio di scelta casuale che deve essere preventivamente concordato con gli enti di controllo.
15. Il proponente dovrà aggiornare la tavola 2_13 coerentemente con quanto affermato altrove nella relazione che il percolato dell'area di sormonto è raccolto esclusivamente dalla rete già esistente della "vecchia" discarica
16. Il proponente dovrà confermare che il livello di 0,5 m di battente idraulico del percolato è il minimo tecnicamente necessario all'entrata in funzione delle pompe
17. Premesso che il presente procedimento è relativo solo alla modifica, ampliamento e sopraelevazione di una porzione della "vecchia" discarica e non può prendere in esame l'autorizzazione vigente, preso atto che nell'ampliamento i pozzi di raccolta del percolato sono dotati

- di monitoraggio automatico con sonde di livello e di un sistema di automatizzato di estrazione, si ritiene che il proponente debba dare conto di aver previsto l'implementazione di analogo sistema di rilevazione ed emungimento automatico anche per i pozzi che raccolgono il percolato nella zona della sopraelevazione, indipendentemente dal fatto che siano i medesimi della "vecchia" discarica; allo scopo dovrà aggiornare opportunamente relazione e/o planimetrie
18. Il proponente dovrà fornire tutte le informazioni atte a stabilire il rispetto dei criteri indicati linee guida sulla miscelazione recentemente emanate dalla regione Toscana (LG9, allegato al D.D. n.16282 del 22/09/2021), es. caratteristiche quali-quantitative sui rifiuti sottoposti a miscelazione, funzionalità della miscela ai fini dello smaltimento, se la miscela può configurarsi come regolarmente generata,
 19. Il proponente dovrà chiarire cosa significa che "cautelativamente è stata presa in considerazione anche l'area di competenza del pozzo PP3, adiacente ai pozzi oggetto di dimensionamento" nonché l'espressione finale "così come le acque di ruscellamento ricadenti sui lotti non in coltivazione/esauriti"
 20. Il proponente dovrà dare conto delle superfici di fondo di tutte le aree idraulicamente separate che ha individuato, al fine di dare conto della fase più critica in termini di produzione di percolato da emungere; dovrà dare rappresentare una stima delle proporzioni dei battenti idraulici in ciascun pozzo.
 21. Il proponente dovrà supportare l'assunzione che l'altezza di pioggia massima per la durata di 48 ore con tempo di ritorno di 10 anni sia riferibile ad uno specifico mese, nella fattispecie novembre, in caso contrario dovrà dimensionare i serbatoi del percolato sulla base del valore teorico minimo di evapotraspirazione.
 22. Si ritiene che il proponente dovrà dar conto della correlazione del progetto di impianto di trattamento del percolato presentato con il presente procedimento
 23. Preso atto che i due serbatoi aggiuntivi saranno dedicati unicamente al percolato raccolto dall'ampliamento, il proponente dovrà dare conto che il percolato emunto dai pozzi da PP1 a PP7 sia avviato esclusivamente ai nuovi serbatoi.
 24. Pur dando atto che il proponente ha presentato una revisione del PMC, si reitera la richiesta di evidenziare se e cosa viene modificato della gestione della parte di discarica non interessata dalla modifica.
 25. Il proponente dovrà aggiungere ai parametri già previsti per la caratterizzazione del percolato (tabella 6.3.3 del PMC) i seguenti: solfuri e PCB. Dovrà altresì dichiarare quale sia il valore anomalo della sommatoria solventi organici azotati, a fronte del quale fornisce i dati dei singoli contributi.
 26. Il proponente dovrà esplicitare che la tabella 6.2.1 del PMC è per ogni produttore e per ogni CER.
 27. Il proponente dovrà compilare al tabella 6.2.2 del PMC.
 28. il proponente dovrà approfondire specificatamente in merito alla costruzione del modello geologico, idrogeologico ed geomorfologico proposto per il sito sul quale tarare la proposta di monitoraggio. Ciò anche alla luce di quanto emergerà nel dettaglio dai modelli concettuali dei procedimenti di bonifica in essere nell'areale di interesse del PAUR.

E) Rumore

Si rimanda alle integrazioni riportate nel paragrafo "Osservazioni" nel parere del settore Agenti Fisici di AVS allegato,

F) Modellistica previsionale

Si rimanda all'allegato parere del settore Modellistica previsionale

Prescrizioni

- a) In merito alle problematiche odorigene legate al transito dei mezzi in ingresso alla discarica, fin da ora si segnala come l'atto dovrà contenere apposite prescrizioni relative al trasporto dei rifiuti (copertura dei mezzi, etc.) e nel caso in cui si dovessero evidenziare problematiche odorigene relative a tale aspetto potranno essere rivalutate, all'interno dell'atto autorizzativo, le modalità di transito dei mezzi.
- b) Non potranno essere ammessi nell'ampliamento richiesto della discarica rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo: poiché nell'elenco proposto si ritrovano CER potenzialmente recuperabili, il gestore dovrà assicurarsi nella fase di omologazione del rifiuto che il produttore abbia dato evidenza dell'impossibilità di avviarlo a operazioni di gestione gerarchicamente preordinate allo smaltimento (riutilizzo, riciclaggio, recupero, compreso il recupero di energia), come previsto anche dalla lettera k) del par. 2 dell'allegato 5 sulla caratterizzazione di base.
- c) Si ritiene che l'autorizzazione debba esplicitare la previsione del proponente di non impiegare la FOS per le coperture giornaliere e definitive, chiarendo se questa è riferibile solo alla gestione del nuovo ampliamento o anche alla gestione della discarica già autorizzata.
- d) Visti il comma 1 dell'art. 6 del Dlgs. 36/2003 e il DM 78/2020, quanto meno per la parte relativa all'ampliamento di discarica non potranno essere ammessi gli pneumatici.
- e) Gli elementi descrittivi contenuti nella documentazione di omologazione dovranno essere sufficientemente dettagliati al fine di pervenire alla valutazione;
- f) Tutta la documentazione relativa alla procedura di omologa dovrà essere raccolta (compreso verbale di sopralluogo presso l'impianto del produttore) e conservata (anche le omologhe relative agli anni precedenti) con la medesima tempistica del registro di c/s e del FIR.
- g) Non appena venga attivata la coltivazione di un'area, le AMD ivi ricadenti dovranno essere gestite come percolato, da avviare alla pertinente rete; ai fini della raccolta del percolato, l'individuazione dell'area coltivata è effettuata in base alla separazione fisica effettiva di tale area da quelle circostanti; le AMD sulle aree circostanti, se non esse stesse in coltivazione, possono essere considerate AMDNC.
- h) Vista la possibilità di superamento da parte del percolato della quota dell'arginello gestionale che ha la funzione di separare le acque bianche dai percolati, il proponente dovrà dotare di sonda di livello tutti i pozzi del percolato, compresi quelli dei moduli superiori, denominati pozzi di regolazione dei flussi
- i) Visto che il sormonto del presente progetto viene a determinare una continuità nella coltivazione della discarica in atto, il proponente dovrà continuare a considerare detta discarica in fase di gestione operativa.

- j) Il proponente dovrà tener conto, nella classificazione del percolato come rifiuto, degli esiti delle analisi effettuate in base alla tabella 6.3.3, aggiornando tempestivamente la classificazione qualora fosse necessario in base ai dati analitici trimestrali; dovrà procedere a nuova classificazione dei rifiuti prodotti qualora intervengano variazioni significative del ciclo di lavoro che li ha prodotti.
- k) Nella procedura di classificazione dei rifiuti prodotti dovrà essere dato conto che la scelta del CER è eseguita secondo le disposizioni della decisione 955/2014 e che la stessa è effettuata ai sensi dei Reg. UE n. 1357/2014 e n. 997/2017; dovrà essere conservato il rapporto di classificazione nel quale si dà evidenza della tipologia/merceologia del rifiuto del punto del ciclo in cui è prodotto, delle materie prime coinvolte; deve essere conservata la documentazione che dia conto che le modalità di campionamento sono state eseguite secondo la UNI 10802/14899/15310.

Distinti saluti.

La Responsabile del Dipartimento Arezzo
Dott.ssa Cecilia Scarpi (*)

* DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005. L'ORIGINALE INFORMATICO È STATO PREDISPOSTO E CONSERVATO PRESSO ARPAT IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS 82/2005. NELLA COPIA ANALOGICA LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA AUTOGRAFA È SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 39/1993.

Area Vasta Centro - Settore Modellistica previsionale
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze

Prot. n. /

classificazione AR.01.11.40/1.235

del 7 ottobre 2021

a mezzo: *comunicazione interna (Freedocs)*

Per Dott.ssa Carmela D'Aiutolo
Responsabile Settore Supporto tecnico
Dipartimento di Arezzo

Oggetto: Invio contributo specialistico – CSAI spa, Terranova Bracciolini (Arezzo) - Procedimento relativo al PAUR per il progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota – valutazione della documentazione integrativa presentata nell'agosto 2021 relativamente alla “componente atmosfera”

In relazione alla vostra richiesta del 24.8.2021 (AR.01.11.40/1.235, con scadenza per il nostro parere 30.9.2021, prorogata al 6.10.2021 con email D'Aiutolo del 27.9.2021), si invia l'allegato contributo specialistico «CSAI spa, Terranova Bracciolini (Arezzo) - Procedimento relativo al PAUR per il progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota – valutazione della documentazione integrativa presentata nell'agosto 2021 relativamente alla “componente atmosfera”» del 7.10.2021, redatto secondo le modalità indicate dal DP SGQ.99.015 (Rev. 2) e dalla nota di chiarimento DT e DA del 5.9.2013 (DV.06.07/6), la cui istruttoria è stata curata da Franco Giovannini.

Si chiede che, laddove codesta Struttura ARPAT dovesse redigere un proprio parere all'Amministrazione richiedente anche sulla base delle osservazioni qui allegate[§], questo sia notificato via Freedocs al Responsabile del Settore Modellistica previsionale.

Si ricorda che le informazioni relative alle competenze e attività del Settore Modellistica previsionale sono reperibili sulla intranet di ARPAT all'indirizzo: [Omnibus → AREA VASTA CENTRO → Settore Modellistica Previsionale](#).

Cordiali saluti.

Dott. *Antongiulio Barbaro**
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Allegato: «CSAI spa, Terranova Bracciolini (Arezzo) - Procedimento relativo al PAUR per il progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota – valutazione della documentazione integrativa presentata nell'agosto 2021 relativamente alla “componente atmosfera”», 7.10.2021.

§ Si fa presente che il testo del solo contributo istruttorio allegato alla presente è estraibile dal file in formato PDF utilizzando il software PDFSAM in dotazione a tutti i PC ARPAT, comunque scaricabile dal sito intranet del SIRA-TIC (<http://tic.arp.at.toscana.it/doc/sw/sw-pc/sw-pc/pdfsam/pdfsam.zip/view>).

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.

CSAI spa, Terranova Bracciolini (Arezzo) - Procedimento relativo al PAUR per il progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota – valutazione della documentazione integrativa presentata nell’agosto 2021 relativamente alla “componente atmosfera”

Con nota del marzo 2021 (prot. n. 138607 del 29/3/2021, prot. ARPAT n. 2021/23558) la Regione Toscana ha richiesto al proponente CSAI spa una serie di chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione presentata in merito alla richiesta di adeguamento volumetrico della discarica di Casa Rota.

In tale nota la Regione Toscana (riprendendo quanto espresso nel contributo istruttorio del Dipartimento ARPAT di Arezzo prot. n. 2021/21005) sottolineava alcune criticità già emerse che potevano risultare ostative alla richiesta: tra queste quella associata all’impatto olfattivo.

La Regione Toscana nella nota chiedeva di rispondere ed integrare la documentazione anche per i rilievi espressi nei contributi dei vari Enti, tra i quali quelli individuati da ARPAT.

Per gli aspetti associati alla “componente atmosfera” ed in particolare quelli relativi alla valutazione degli impatti, le considerazioni contenute nel contributo istruttorio del Dipartimento ARPAT di Arezzo erano così sintetizzate:

«In relazione al parere predisposto dal Settore ed allegato si ritiene utile sintetizzare i principali elementi emersi:

- *per quanto riguarda l’impatto olfattivo si segnala la non condivisione di alcuni aspetti tecnici e di alcune scelte operate nell’impostazione dello “Studio di impatto olfattivo”; si ritiene tuttavia che tali scelte, pur rendendo meno chiara la valutazione ed introducendo elementi di incertezza, non incidano in maniera sostanziale sulle stime prodotte e sugli impatti conseguenti; di conseguenza si evidenzia che:*
 - *per lo scenario attuale sussistono condizioni estese di non accettabilità dei livelli di odore su un’ampia area del territorio circostante l’impianto; tale area ricomprende sostanzialmente l’abitato di San Giovanni Valdarno. In questa configurazione emissiva anche l’impianto di TB spa determina ovviamente un contributo; tuttavia la parte prevalente, soprattutto per San Giovanni Valdarno, appare attribuibile alla discarica CSAI;*
 - *per lo scenario di progetto la riduzione dei livelli stimati non risolve su gran parte dell’area di interesse le problematiche di disturbo olfattivo: permangono su una porzione rilevante dell’abitato di San Giovanni Valdarno livelli non accettabili di potenziale disturbo e su altre aree più prossime agli impianti (come Santa Maria o recettori sulla SP 8 e sulla SP 7) condizioni decisamente non accettabili; in tale configurazione i contributi della discarica CSAI e dell’impianto TB spa risultano più bilanciati, soprattutto presso l’abitato di San Giovanni Valdarno;*
 - *lo scenario “opzione zero” permette di individuare le aree sulle quali possono permanere dei livelli di impatto olfattivo significativi e anche non accettabili, associati nella sostanza alle emissioni di odore dell’impianto TB spa; in tal caso l’abitato di San Giovanni Valdarno risulterebbe soggetto a livelli considerati accettabili;*
 - *in relazione alla necessità di meglio valutare, precisare e quantificare questi risultati sarebbe opportuno che fosse effettuata una ricognizione puntuale (grafica e tabellare) dei possibili recettori presenti nell’area d’interesse sui quali definire i livelli di impatto nei tre scenari emissivi ipotizzati, quantificando anche il contributo dei due impianti CSAI e TB; tale ricognizione dovrebbe interessare almeno le zone individuate dai livelli dell’indicatore statistico “> 5 ou/m³”, “compreso tra 3 e 5 ou/m³”, “compreso tra 1 e 3 ou/m³”;*
 - *si ritiene inoltre di segnalare che, nel caso venga impiegata FOS per la copertura quotidiana*

delle aree del fronte di coltivazione, l'ipotesi che queste aree non producano emissioni di odore adottata nell'applicazione modellistica risulta poco verosimile e quindi c'è da attendersi un incremento dei livelli di odore rispetto a quelli stimati. Analogamente potrebbe risultare rilevante e peggiorativa almeno per alcune aree l'eventuale emissione di odore associata al transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti all'impianto, non considerata nello "Studio di impatto olfattivo".

- Si ritiene necessario che venga inserita nella documentazione un'analisi dei dati anemometrici misurati presso la stazione presente sul sito
 - che includa un confronto con i dati impiegati nelle simulazioni,
 - che evidenzi gli aspetti richiesti dal criterio penalizzante indicato dal PRB, precedentemente citato (vedasi contributo).

Per gli aspetti relativi alla qualità dell'aria si ritiene necessario che vengano valutate le emissioni di particolato PM10 associate alle attività attuali ed a quelle del progetto in esame, stimandone gli impatti sulla qualità dell'aria mediante l'impiego del modello di dispersione.»

I contenuti sopra riportati riepilogano quindi gli aspetti ed i termini per i quali erano richiesti chiarimenti ed integrazioni. Sempre nel contributo istruttorio del Dipartimento ARPAT di Arezzo erano richiesti altri chiarimenti specifici relativi alle emissioni in atmosfera.

Documentazione esaminata

Sono oggetto delle presenti note ed osservazioni i contenuti dei seguenti documenti ed elaborati:

- "Risposta alle integrazioni richieste dalla RT-Settore VIA con prot. 138607 del 29.03.2021" datato luglio 2021 (costituito dal file All51_RisposteIntegrazioni.pdf);
- "Simulazione dell'indice di impatto olfattivo conseguente alle emissioni odorigene in atmosfera. Simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria conseguente alle emissioni in atmosfera." (file All3_SIA_APP4_ImpattoOlfattivo.pdf, nel seguito "Nuovo Studio di dispersione").

Sintesi della documentazione

Per quanto riguarda gli aspetti associati alle emissioni in atmosfera il documento di risposta individua nel contributo di ARPAT una serie di richieste che suddivide in alcune associate agli aspetti di VIA (punti 29 e 30), altre a quelli relativi all'AIA (punti da 31 a 36), al Piano di Monitoraggio e Controllo (punto 37) ed infine quelli corrispondenti agli studi modellistici previsionali (punti da 38 a 40). Relativamente agli aspetti di competenza, il documento di risposta rimanda sostanzialmente all'aggiornamento dello studio di dispersione (si veda quanto riportato alle pagg. 68-75), tuttavia relativamente al prospettato impiego della FOS (punto 38, pag. 73) viene dichiarato che: «In merito all'impiego di FOS per copertura giornaliera delle aree del fronte di coltivazione CSAI ha rivalutato le scelte progettuali e gestionali non prevedendone l'utilizzo»; inoltre (punto 30, pag. 68) relativamente alle emissioni di odore associate al transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti all'impianto viene dichiarato che «Nello scenario di progetto, alla discarica saranno conferiti solo rifiuti speciali con ridotto contenuto di materiale organico con flussi nettamente minori rispetto a quelli sostenuti nell'attuale autorizzazione». Viene inoltre indicato che il percorso di questi mezzi non attraversa centri abitati e che qualora i mezzi impiegati o le modalità di trasporto non siano adeguate il trasportatore viene richiamato al rispetto delle disposizioni e vengono avvisati gli Enti di controllo competenti.

Quindi in relazione ai rilievi di ARPAT il proponente ha deciso di rivedere in maniera sostanziale le precedenti valutazioni modellistiche raccogliendo in un unico elaborato costituito dal "Nuovo Studio di dispersione" sia lo studio di impatto olfattivo che lo studio modellistico associato alle emissioni convogliate e diffuse dei principali inquinanti atmosferici. In questo caso, come richiesto da ARPAT, sono state valutate (impiegando le Linee Guida per le polveri diffuse in Allegato 2 al PRQA) anche le emissioni di particolato associate alle attività della discarica; inoltre sono state inserite tra le sorgenti di emissione convogliate le torce di combustione del biogas, sono state valutate ed inserite nelle simulazioni

modellistiche le emissioni allo scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici dovute alle attività svolte nella discarica e al trasporto dei rifiuti e tra gli inquinanti considerati è stato inserito anche il CO.

Il “Nuovo Studio di dispersione” contiene significative variazioni rispetto a quello precedente:

- i dati meteorologici impiegati sono stati modificati integrando anche quelli della stazione di misura collocata presso l'impianto;
- le simulazioni sono riferite soltanto all'impianto costituito dalla discarica CSAI pur continuando ad essere sviluppate per tre scenari emissivi (attuale, chiusura o opzione zero, progetto di ampliamento), non contemplando più per l'impatto olfattivo le emissioni dell'impianto TB spa;
- per il corpo della discarica è stata eliminata la variazione oraria delle portate di odore finalizzata a simularne la dispersione statistica; la dipendenza dalla velocità del vento è stata invece mantenuta per il fronte di coltivazione;
- le emissioni di odore dalla discarica sono state schematizzate come sorgenti areali, mentre le emissioni allo scarico dei veicoli e delle macchine operatrici, nonché quelle di particolato associate alle varie operazioni ed attività sono invece state considerate come sorgenti volumetriche;
- il gruppo dei recettori discreti è stato ampliato;
- inoltre, come anticipato, vengono stimate le emissioni di particolato PM10 associabili alle attività polverulente che si svolgono presso l'impianto. Tra queste sono valutate le emissioni da risollevarimento dovute al transito dei mezzi sulle strade non pavimentate, per le quali è ipotizzata una misura di mitigazione consistente nella bagnatura che si traduce in una riduzione dell'80%;
- queste emissioni, insieme a quelle stimate allo scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici ed alle emissioni da combustione dei motori per la produzione di energia dal biogas e delle torce sono inserite nelle simulazioni relative agli inquinanti NO_x-NO₂, SO_x, CO, PM10.

I risultati ottenuti dalle simulazioni modellistiche sono riportati graficamente sul territorio per il solo scenario di progetto, presentando una mappa del 98° percentile annuo della concentrazione oraria di picco dell'odore (allegato 01A), una mappa relativa al 99.8° percentile annuo delle concentrazioni orarie di NO_x (allegato 01B), una mappa relativa al 90.4° percentile annuo delle medie giornaliere di PM10 (allegato 01C) ed infine la mappa relativa al valore massimo annuo della concentrazione media oraria di CO (allegato 01D). Per il gruppo dei recettori discreti/sensibili considerati i risultati sono riportati (paragrafo 6.4) in una serie di tabelle. La tabella 31 (pag. 37) indica per i tre scenari analizzati il livello di impatto olfattivo (98° percentile annuo della concentrazione oraria di picco) corrispondente ai vari recettori rispetto alle soglie di 1 ou/m³, 3 ou/m³ e 5 ou/m³ individuate nelle Linee Guida della Regione Lombardia¹. La tabella 32 riporta invece relativamente al solo scenario di progetto i valori dei percentili elevati della distribuzione annua delle concentrazioni orarie di picco (100°, 99.9°, 99.5°, 98.5°, 98°, 95° e 90°). Nelle tabelle 33, 34, 35 e 36 sono riportati gli indicatori relativi agli inquinanti SO_x, NO_x, PM10 e CO. Infine nella tabella 37 per questi stessi inquinanti nello scenario di progetto sono presentati gli indicatori previsti dalla normativa della qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010) corrispondenti al valore più elevato tra i recettori discreti ed i valori di fondo scelti in corrispondenza delle misure delle stazioni della rete di rilevamento della Regione Toscana; i dati presentati indicano per tutti questi inquinanti l'assenza di criticità sui recettori, con valori ampiamente entro i limiti di qualità dell'aria anche considerando l'apporto dei valori di fondo.

I risultati presentati per quanto riguarda l'impatto olfattivo indicano in generale livelli di impatto ben più modesti di quelli ottenuti nel precedente studio (oggetto del contributo del Settore Modellistica previsionale datato 5/3/2021):

1 D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8c3b2bab-5c37-4a55-8397-b0a9d684f094/DGR+3018_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8c3b2bab-5c37-4a55-8397-b0a9d684f094-mjcm5wg.

- nello scenario attuale soltanto presso il recettore 18 (SP 8, loc. Botriolo/Campoggerini, posto a NW rispetto all'impianto, ad una distanza di circa 800 m), corrisponde un valore dell'indicatore di disturbo olfattivo superiore a 5 ou/m³. Presso i recettori 16 (SP 7, loc. Borgherese/loc. Villa Riofi) e 17 (SP 8, Via di Botriolo 32) corrispondono stime superiori a 3 ou/m³ (ma inferiori a 5 ou/m³); presso i recettori 5 (Via delle Ville, loc. Madrigale), 7 (strada vicinale della Badiola n. 1, loc. Badiola II, ostello della Badiola), 9 (Via di Renacci, Villa Renacci) e 11 (Via delle Ville n. 10, loc. Treggiaia) corrispondono valori superiori a 1 ou/m³ (ma inferiori a 3 ou/m³); presso il recettore 6, rappresentativo del centro di San Giovanni Valdarno, corrisponde ora un valore dell'indicatore di circa 0.6 ou/m³;
- nello scenario di chiusura dell'impianto non vi sono recettori presso cui è atteso un livello dell'indicatore superiore a 1 ou/m³;
- nello scenario di progetto presso il recettore 17 viene stimato un valore dell'indicatore superiore a 3 ou/m³, e presso i recettori 7, 8 (SP 8 loc. Santa Maria), 10 (Via di Botriolo n. 260, loc. Zona industriale Chiusoli-Campo Cellani), 16 e 18, valori superiori a 1 ou/m³ (ma inferiori a 3 ou/m³); presso il recettore 6 corrisponde una stima di circa 0.4 ou/m³.

Osservazioni

In primo luogo, come chiaramente desumibile da quanto riportato in premessa, si ritiene di osservare che non rientrava tra le richieste di ARPAT che il proponente procedesse alla redazione di un nuovo studio di impatto olfattivo; era invece esplicitamente richiesta la valutazione delle emissioni di particolato associate alle attività polverulente svolte (sia attualmente, che secondo il progetto di ampliamento) e la conseguente valutazione dei relativi impatti sulla qualità dell'aria mediante l'applicazione modellistica.

Ciò era dettato dall'evidenza che:

- le stime prodotte nel precedente studio corrispondevano almeno qualitativamente alla situazione registrata nell'abitato di San Giovanni Valdarno, caratterizzata nel corso di molti anni da innumerevoli segnalazioni di disturbo²;
- l'evidenza che le emissioni di odore associate alla sorgente "discarica" mantengono un livello di incertezza che può vanificare qualsiasi tentativo di ottenere valutazioni più verosimili o realistiche anche migliorando o raffinando l'applicazione modellistica.

I risultati presentati nel "Nuovo Studio di dispersione" modificano invece in maniera sostanziale i livelli di impatto associati all'impianto. Ciò è dovuto ad una serie di aspetti che - per quanto possibile, nel contesto del procedimento amministrativo in corso - è necessario esplicitare ed indagare.

In primo luogo la riduzione dell'impatto stimato nell'applicazione modellistica è ovviamente attribuibile all'aver eliminato dalle sorgenti il contributo dell'impianto di TB spa; considerando i ratei emissivi adottati nelle simulazioni (corrispondenti in media nel periodo notturno a circa 11000 ou/s per l'impianto TB e circa 37000 ou/s per la discarica CSAI: quindi circa il 30%)³ sarebbe attesa una riduzione degli impatti dell'ordine del 30%, mentre sui 15 recettori coincidenti nei due studi si hanno riduzioni nelle stime dell'indicatore di impatto che passano dal 18% (recettore 10) al 60% (recettore 6)⁴. Pertanto anche

2 Al riguardo si può ricordare lo studio sviluppato da ARPAT in occasione dell'indagine sociale organizzata nel 2011 con la Provincia di Arezzo, il Comune di San Giovanni Valdarno e gli altri contermini:

<http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/068-11/indagine-sociale-sul-disturbo-olfattivo>.

3 Ci si riferisce per semplicità al solo scenario attuale. Si veda quanto riportato nel precedente studio di impatto olfattivo o anche la figura 8.03 ripresa anche nel precedente contributo istruttorio del Settore. Si considerano i ratei del periodo notturno perché - come sottolineato nel precedente contributo istruttorio del Settore - le analisi di dettaglio riportate nel precedente studio indicavano che era sostanzialmente nelle ore serali/notturne e della prima mattina che sono da attendersi gli episodi di maggior impatto sul recettore 6, corrispondente al centro di San Giovanni Valdarno, nonostante che in tali periodi non fossero presenti le emissioni di odore associate al fronte di coltivazione.

4 Nello specifico le riduzioni osservate risultano le seguenti (recettore, riduzione): (1, 35%), (2, 41%), (3, 27%), (4, 51%), (5, 41%), (6, 60%), (7, 41%), (8, 38%), (9, 39%), (10, 18%), (11, 24%), (12, 56%), (13, 49%), (14, 28%), (15, 35%); quindi generalmente superiori al 30%.

altri elementi incidono in maniera significativa sulle nuove stime; in particolare nel “Nuovo Studio di dispersione” risulta eliminata la variabilità emissiva associata alla velocità del vento per il corpo della discarica che potrebbe aver svolto un ruolo, portando a variazioni dovute alle fluttuazioni casuali sui risultati di alcuni recettori. Tuttavia questa impostazione non sembra l’elemento determinante. Viceversa possono essere motivo principale delle variazioni suddette sia la nuova schematizzazione delle sorgenti, che - soprattutto - la nuova meteorologia inserita nelle simulazioni.

Si osserva infatti che nel “Nuovo Studio di dispersione”, recependo alcune delle osservazioni critiche presenti nel precedente contributo del Settore Modellistica previsionale circa la schematizzazione delle sorgenti adottata nelle simulazioni, le sorgenti estese costituite dal corpo della discarica e dal fronte di coltivazione sono state inserite come sorgenti areali. Ciò corrisponde sicuramente ad una scelta più realistica; tuttavia si osserva che sono state descritte come poste ad un’altezza di 2 m sopra il suolo (corrispondente alla quota di calcolo delle concentrazioni per i recettori) e tra i parametri inseriti è stato scelto un valore del coefficiente di dispersione verticale (σ_{z0}) dell’ordine di circa 1 m, ovvero l’altezza della sorgente rispetto al suolo diviso il valore 2.15)⁵. Forse l’intento non esplicitato era quello di massimizzare gli effetti, tuttavia tali scelte appaiono ancora arbitrarie e sarebbe stato più opportuno fossero concordate con ARPAT. Si deve segnalare che la risposta delle simulazioni effettuate con il modello CALPUFF ha una dipendenza piuttosto importante dal coefficiente di dispersione verticale iniziale⁶, per cui la scelta di questo parametro andrebbe studiata ed analizzata in dettaglio, cosa che ovviamente esula dal procedimento in esame; pertanto sarebbe stato probabilmente preferibile riprodurre le condizioni più realistiche, ovvero impostare l’altezza della sorgente al livello del suolo e magari il coefficiente di dispersione verticale iniziale al più pari all’altezza di rugosità del terreno corrispondente.

In ogni caso l’elemento che sembra maggiormente responsabile delle variazioni indicate appare quello meteorologico: già nel corso del procedimento relativo all’impianto di TB spa erano state evidenziate nella redazione degli studi di impatto olfattivo delle differenze potenzialmente significative tra le direzioni del vento misurate dalla stazione posta sul sito e quelle invece presenti nei dati utilizzati per le simulazioni e corrispondenti ad un punto di calcolo del modello meteorologico LAMA-COSMO (dati analoghi a quelli impiegati negli studi di questo procedimento)⁷. Le frequenze registrate dalla stazione posta sul sito in relazione alle direzioni del vento per le quali l’abitato di San Giovanni Valdarno risulta sottovento alla discarica CSAI (e all’impianto di TB spa) risultano esigue ed inferiori a quelle corrispondenti previste dai dati meteorologici provenienti dal modello LAMA-COSMO. La situazione è chiaramente visibile nella rappresentazione grafica riportata nella successiva Figura 1 che riprende quelle presentate in tale occasione⁸.

Si ritiene pertanto che l’inserimento nelle simulazioni dei dati registrati dalla stazione presso il sito costituisca la principale fonte delle differenti stime di impatto ottenute. Al riguardo si ritiene comunque di segnalare che:

- nel “Nuovo Studio di dispersione” sono ampiamente analizzate le problematiche associate all’introduzione dei dati anemologici osservativi della stazione posta presso Casa Rota in ingresso al preprocessore meteorologico CALMET per la ricostruzione dei campi meteorologici e micrometeorologici sul dominio di calcolo; viene evidenziata una notevole incongruenza

5 In vari documenti tecnici l’US-EPA indica di scegliere come coefficiente di dispersione verticale iniziale per le sorgenti volumetriche il valore dell’altezza della sorgente posizionata al suolo diviso per il coefficiente 2.15. Si veda ad esempio “Screening Procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised”, US-EPA, EPA-454/R-92-019, 1992 (https://www3.epa.gov/ttn/scram/guidance/guide/EPA-454R-92-019_OCR.pdf). Non risulta che tale indicazione sia estesa alle sorgenti areali.

6 Si veda ad esempio il recente: F.Tagliaferri et al., “Influence of model parameters when simulating landfill odour emission”, Chemical Engineering Transactions, vol. 82, 2020: <https://www.aidic.it/nose2020/programma/73tagliaferri.pdf>.

7 Si veda il contributo del Settore Modellistica Previsionale datato 24/12/2020 allegato al parere del Dipartimento ARPAT di Arezzo prot. n. 3937 del 19/1/2021, emesso nell’ambito del procedimento ex art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010.

8 Considerando i settori con vento diretto verso WSW, SW e SSW le frequenze associate nei dati LAMA-COSMO risultano corrispondere a circa il 22%, quelle derivate dai dati della stazione meteorologica a circa il 6%.

nell'andamento delle intensità del vento sul profilo verticale, causato dalle rilevanti differenze di intensità tra i dati misurati (a circa 5 m dal suolo) e quelli dei livelli di profilo prodotti dal modello LAMA-COSMO; in sostanza sembra di capire che i dati misurati risultano molto più intensi rispetto a quelli calcolati di origine modellistica e ciò dà luogo ad incongruenze nel profilo di velocità con intensità mediamente maggiori in un punto a quota inferiore;

- per risolvere questa incoerenza è stato quindi scelto di considerare l'altezza dei dati misurati (e quindi della stazione di misura) a 34 m dal suolo. Con tale posizione sembra che mediamente i profili verticali del vento ottenuti assumano un andamento coerente ovvero siano effettivamente crescenti con la quota;
- la scelta operata può aver consentito di ottenere campi anemometrici coerenti, ma risulta un artificio di calcolo tecnicamente poco convincente;
- probabilmente potevano essere esplorate altre possibilità, quali quella di inserire i dati osservativi di più stazioni meteorologiche presenti nell'area eliminando invece i primi livelli presenti nei profili modellistici; altra alternativa quella di variare i pesi assegnati nella ricostruzione di CALMET ai vari *set* di dati;
- evidentemente le condizioni anemologiche dell'area richiedono un livello di analisi più approfondito che può andare al di là delle normali metodologie e prassi di impiego dei modelli utilizzati, quanto meno nell'ambito di procedimenti amministrativi quale quello in oggetto.

Relativamente alle stime sviluppate per valutare gli impatti sulla qualità dell'aria si ritiene di osservare che:

- tra i risultati non sono inseriti i valori massimi attesi sul territorio e l'analisi sembra sostanzialmente limitata al gruppo dei recettori discreti; è pur vero che i valori stimati nelle posizioni corrispondenti a questi recettori risultano decisamente modesti, tuttavia i recettori si trovano tutti a grande distanza dall'impianto (il più vicino è il 18 a circa 800 m dalla discarica) e pertanto, soprattutto per il PM10 e gli NO_x-NO₂ sarebbe necessario conoscere le stime relative ai punti di massimo impatto. Si ricorda infatti che i valori limite per la qualità dell'aria hanno validità su tutto il territorio, eccetto al più i punti non accessibili alla popolazione. Una valutazione qualitativa dei valori massimi si può comunque ottenere dall'esame delle tavole grafiche allegate per lo scenario di progetto; dall'esame della tavola allegato 01B si può valutare un valore massimo relativo al 99.8° percentile annuo delle medie orarie di NO_x all'esterno dell'area della discarica dell'ordine di 50 µg/m³, quindi non sussiste una possibilità di superamento del corrispondente limite pari a 200 µg/m³; analoga considerazione può essere fatta per il PM10, anche se al riguardo sussistono alcuni dubbi sull'attendibilità delle stime emmissive;
- in merito alle stime relative al PM10 si possono avanzare varie perplessità sulle stime emmissive, sia in merito alla loro completezza che all'adeguatezza dei fattori di emissione scelti in alcuni casi; inoltre i dati riportati sono estremamente sintetici e rendono difficile effettuare una verifica. A titolo esemplificativo l'emissione di PM10 stimata relativamente al transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti sulle strade non pavimentate per lo scenario attuale risulta pari a 0.179 g/s ottenuta impiegando il fattore di emissione (mitigato all'80%) pari a 124 g/km, un percorso di 0.650 km e 8 veicoli/ora. Il percorso è tuttavia indicato come «*la lunghezza del percorso seguito dai veicoli di conferimento dal punto in cui la strada interna della discarica diventa non pavimentata fino al punto approssimativo di scarico è 650 m*» e quindi l'emissione dovrebbe essere raddoppiata considerando che i mezzi devono anche tornare indietro; sempre a titolo esemplificativo non è chiaro perché sia stato scelto il fattore di emissione relativo al codice SCC 3-05-010-37 "Truck Loading: Overburden" per le attività di sbancamento, per le quali appare almeno da aggiungere l'emissione relativa al codice SCC 3-05-010-45 "Bulldozing: Overburden" corrispondente ad un'effettiva attività di movimentazione del materiale terrigeno tramite bulldozer o pala meccanica.

Si ritiene infine di segnalare che, nonostante la profusione di analisi grafiche e numeriche sui dati

meteorologici, non sembra presente nella documentazione esaminata alcuna specifica valutazione rispetto al criterio penalizzante “Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza”, definito dall’Allegato 4 al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB)⁹, nonostante questa fosse esplicitamente richiesta nel contributo istruttorio di ARPAT.




Figura 6. Dati LAMA: rosa generale dei vettori del vento.




Figura 7. Dati della stazione locale: rosa generale dei vettori del vento.

Figura 1: rappresentazione delle frequenze del vettore velocità del vento per i dati prodotti dal modello LAMA-COSMO (in alto) e quelli ottenuti misurati presso la stazione posta sul sito di Casa Rota per l’anno 2018 (immagine estratta dalla documentazione depositata nel procedimento ex art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 relativo all’impianto di TB spa).

9 Il PRB è stato approvato con D.C.R. n. 94/2014: <https://www.regione.toscana.it/rifiuti-e-bonifiche-dei-siti-il-piano-regionale>.

Sintesi conclusiva

In risposta alle osservazioni contenute nel contributo istruttorio del Dipartimento ARPAT di Arezzo il proponente ha provveduto a presentare una documentazione costituita da un nuovo studio modellistico di impatto olfattivo e sulla qualità dell'aria. Nelle applicazioni modellistiche sviluppate per questa nuova valutazione sono stati modificati vari aspetti rilevanti per le simulazioni; in particolare sono state modificate le sorgenti in termini di tipologia ed è stato espunto il contributo emissivo dovuto all'impianto di TB spa; inoltre è stata modificata la meteorologia tentando di integrare i dati della stazione meteorologica presente sul sito. Probabilmente è a quest'ultima modifica che si deve la significativa riduzione degli impatti olfattivi ottenuta nella nuova applicazione rispetto alle stime precedenti. Dal punto di vista tecnico la metodologia adottata per questa integrazione non è convincente, anzi appare artificiosa; tuttavia i dati anemometrici misurati dalla stazione meteorologica sembrano avvalorare almeno qualitativamente i risultati presentati nel nuovo studio.

In tale contesto si deve ritenere che le stime prodotte con le applicazioni modellistiche presentino un livello di incertezza che non permette di effettuare una valutazione sufficientemente affidabile degli impatti. Ciò in relazione alle varie e notevoli incertezze presenti nei dati ed alle condizioni specifiche dell'area interessata, le quali richiedono forse un livello di approfondimento e di analisi superiore a quello generalmente impiegato in questi contesti. Anche qualora fosse possibile (difficilmente nei tempi del procedimento attuale) sviluppare un'applicazione modellistica di verifica e controllo da parte del Settore Modellistica Previsionale non è assicurato che in tali condizioni sia possibile ottenere informazioni di maggiore affidabilità e accuratezza.

Nel caso in cui il progetto di ampliamento prospettato venga autorizzato, si suggerisce di predisporre uno specifico piano di monitoraggio dell'impatto olfattivo: CSAI ha in corso da anni alcune iniziative di monitoraggio tra le quali un sistema di rilevazione quotidiana dell'odore effettuato da personale specificamente addestrato. Il principale difetto del sistema è legato alla sua "credibilità" essendo gestito dalla stessa CSAI. Si ritiene che un sistema di monitoraggio sostanzialmente analogo, ma organizzato e gestito da Enti terzi o dai Comuni interessati o dall'Autorità competente potrebbe costituire un adeguato sistema di controllo dell'impatto olfattivo, qualora in corrispondenza dei risultati del monitoraggio vengano assegnate anche prescrizioni sulle attività dell'impianto¹⁰.

Si segnala infine che nella documentazione esaminata non sembra presente alcuna considerazione relativa al criterio penalizzante indicato dal PRB "Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza".

Dott. *Antongiulio Barbaro**
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Firenze, 7/10/2021

¹⁰ Data la contiguità territoriale in un tale sistema dovrebbe essere considerato e coinvolto anche l'impianto di TB spa.

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.

SETTORE AGENTI FISICI AREA VASTA SUD
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI VIA

AL	RESPONSABILE DEL SETTORE SUPPORTO TECNICO DEL DIPARTIMENTO DI AREZZO
----	---

CLASSIFICAZIONE AR.01.11.40/1.235

RIFERIMENTO

Risposta alla richiesta Regione prot. 328103 del 13/08/2021

Progetto: progetto di adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)

Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.r.l.

Procedimento: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione integrativa scaricata dal sito web della Regione Toscana

INTEGRAZIONI FORNITE

Nella documentazione integrativa alla valutazione di impatto acustico, firmata dal TCAA ENTECA n. 7394 Salvatore Gionfrida, sono state presentate le seguenti integrazioni:

- impostazioni del modello: sono stati adottate i metodi di calcolo ISO 9613 per il rumore industriale e NMPB-Routes-96 per quello stradale; il coefficiente di assorbimento del terreno è stato posto pari a 1 (condizione non conservativa in quanto il terreno è stato considerato completamente assorbente) e sono dettagliate le impostazioni meteorologiche; non è stata precisata la percentuale di condizioni favorevoli alla propagazione, come richiesto dallo standard NMPB; non viene considerata la riflessione sulle facciate degli edifici, giustificata dal tecnico dall'assenza di recettori nelle immediate vicinanze delle sorgenti.
- è stato valutato l'impatto acustico dell'impianto in periodo notturno, in parte per mezzo di misure fonometriche sui recettori abitativi più prossimi alla sorgente (R4, R5, R7), in parte tramite misure effettuate all'interno dell'impianto in modo tale da caratterizzare le singole sorgenti sonore attive nel tempo di riferimento notturno, al fine di implementare il modello di simulazione. Di seguito si riporta la tabella dei risultati delle misure presso i recettori estratta dalla documentazione in esame.

Tabella 2 - Valori di Leq dB(A) misurati e corretti per singola postazione di misura Pn – Periodo Night

Cod.	Data e ora di Inizio Misure	L _{Aeq} misurato (dBA)	Quota di Misura	Comp. Tonali	Comp. In bassa frequenza	Comp. Impulsive	L _{Aeq} corretto (dBA)
P4	16/06/2021 01:57 (1h)	38.0	1.8 m	SI	NO	SI	44.0
P5	15/06/2021 23:31 (1h)	43.4	1.8 m	NO	NO	SI	47.5
P7	15/06/2021 22:21 (1h)	39.5	1.8 m	SI	NO	SI	45.5

Inoltre poiché durante le misure effettuate nelle postazioni di cui sopra erano in funzione solo 3 dei 5 motori a biogas facenti parte degli impianti della discarica, sono stata effettuate due simulazioni tramite il modello di calcolo, rispettivamente con le sorgenti sonore funzionanti durante la campagna fonometrica presso i recettori, e nel caso di massimo apporto dell'impianto (5 motori biogas in funzione). Di seguito i risultati riportati dal TCAA.

Nominativo Recettore e Limite Acustico di Zona		Rumore Residuo	Rumore Ambientale	Superamenti Diurni	Differenziali
Recettori e località	Limite	Leq	Leq	Leq	Leq
Rn	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
R4 1° Piano - Santa Maria	45	44.0	44.0	/	0.0
R4 Piano T - Santa Maria	45	44.0	44.0	/	0.0
R5 1° Piano - Podere Persignano	55	47.3	47.5	/	0.2
R5 Piano T - Podere Persignano	55	47.4	47.5	/	0.1
R6 Piano T - Podere il Bacio	55	47.3	47.5	/	0.2
R6 1° Piano - Podere il Bacio	55	47.2	47.5	/	0.3
R7 Piano T - Contrada Borgherese	50	45.4	45.5	/	0.1

Nominativo Recettore e Limite Acustico di Zona		Rumore Residuo	Rumore Ambientale	Superamenti Diurni	Differenziali
Recettori e località	Limite	Leq	Leq	Leq	Leq
Rn	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
R4 1° Piano - Santa Maria	45	44.0	44.0	/	0.0
R4 Piano T - Santa Maria	45	44.0	44.0	/	0.0
R5 1° Piano - Podere Persignano	55	47.3	47.6	/	0.3
R5 Piano T - Podere Persignano	55	47.4	47.6	/	0.2
R6 Piano T - Podere il Bacio	55	47.3	47.7	/	0.4
R6 1° Piano - Podere il Bacio	55	47.2	47.7	/	0.5
R7 Piano T - Contrada Borgherese	50	45.4	45.6	/	0.2

- è stato analizzato lo scenario relativo alla sopraelevazione dell'area attuale di discarica; le sorgenti acustiche considerate sono costituite da un rullo compattatore 825 K, un escavatore 323 CAT, una pala cingolata 953K, ed una seconda pala cingolata dello stesso tipo che sarà impiegata sul vecchio lotto di discarica per caricare le terre di copertura sugli autocarri, 5 autocarri di cui 3 in transito costante tra i due lotti, una cisterna carburante ed un'autobotte per il trasporto di acqua di spargimento; viene precisato che i transiti indotti dall'impianto saranno ridotti in questa configurazione rispetto a quella ante operam (46 mezzi pesanti a confronto dei 58 attuali); l'impatto acustico rispetto agli altri scenari analizzati tende ad aumentare, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 9.: Stima dei valori di Rumore Ambientale sui Recettori Sensibili Rn nel corso della Scenario FINALE (Fase 7)

Nominativo Recettore e Limite Acustico di Zona		Rumore Residuo	Rumore Ambientale	Superamenti Diurni	Differenziali
Recettori e località	Limite	Leq	Leq	Leq	Leq
Rn	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
R4 1° Piano - Santa Maria	50	41.5	42.0	/	0.5
R1 1° Piano - Podere Salato	55	43.5	43.9	/	0.4
R1 Piano T - Podere Salato	55	41.5	41.6	/	0.1
R2 Piano T - Case Spina	55	45.5	45.5	/	0.0
R2 1° Piano - Case Spina	55	48.5	48.5	/	0.0
R3 1° Piano - SPn°7	60	39.0	39.7	/	0.7
R3 Piano T - SPn°7	60	37.5	38.0	/	0.5
R4 Piano T - Santa Maria	50	39.0	40.0	/	1.0
R5 1° Piano - Podere Persignano	60	48.0	48.6	/	0.6
R5 Piano T - Podere Persignano	60	47.0	47.7	/	0.7
R6 Piano T - Podere il Bacio	60	46.5	47.0	/	0.5
R6 1° Piano - Podere il Bacio	60	48.0	48.4	/	0.4
R7 Piano T - Contrada Borgherese	55	48.5	48.9	/	0.4
R8 Villa Borra Piano T	50	44.5	45.0	/	0.5
R8 Villa Borra 1° Piano	50	46.5	46.6	/	0.1

- è stato valutato il livello di emissione relativo ai soli nuovi apporti riconducibili al progetto di ampliamento, in quanto il tecnico afferma che le sorgenti sonore già attive ad oggi sono considerate nel rumore residuo.

Tabella 10: Verifica Normativa dei Limiti di Emissione sui Recettori Sensibili indagati – Scenario FINALE (Fase 7)

Recettore	Valori di Emissione Stimati	Limiti Normativi di Emissione	Superamento Limiti di Emissione
Nome	Giorno dB(A)	Giorno dB(A)	Giorno dB(A)
R4 1° Piano - Santa Maria	33.3	45	/
R1 1° Piano - Podere Salato	30.2	50	/
R1 Piano T - Podere Salato	29.5	50	/
R2 Piano T - Case Spina	20.9	50	/
R2 1° Piano - Case Spina	23.3	50	/
R3 1° Piano - SPn°7	27.1	55	/
R3 Piano T - SPn°7	24.5	55	/
R4 Piano T - Santa Maria	32.4	45	/
R5 1° Piano - Podere Persignano	40.2	55	/
R5 Piano T - Podere Persignano	39.6	55	/
R6 Piano T - Podere il Bacio	40.6	55	/
R6 1° Piano - Podere il Bacio	41.0	55	/
R7 Piano T - Contrada Borgherese	39.4	50	/
R8 Villa Borra Piano T	35.7	45	/
R8 Villa Borra 1° Piano	35.9	45	/

- il tecnico precisa che durante le misure fonometriche sono state rilevate anche le emissioni connesse con la circolazione veicolare lungo tutte le principali arterie che conducono alla discarica (SP7 e SP8). Nelle mappe ante-operam è stato inoltre tenuto conto del contributo dei mezzi di conferimento rifiuti in discarica e di tutti i mezzi privati circolanti in zona durante il periodo di riferimento diurno: è stata inoltre effettuata una simulazione adottando l'algoritmo NMPB – Routes-96 per valutare l'impatto del traffico veicolare.

Tabella 12: Valori di Emissione da traffico veicolare sui recettori Rn e confronto normativo

Recettore	Valori di Emissione Stimati	Limiti Normativi di Immissione	Superamento Limiti di Immissione
Nome	Giorno dB(A)	Giorno dB(A)	Giorno dB(A)
R4 1° Piano - Santa Maria	38.4	50	/
R1 1° Piano - Podere Salato	32.3	65	/
R1 Piano T - Podere Salato	32.1	65	/
R2 Piano T - Case Spina	43.6	65	/
R2 1° Piano - Case Spina	46.8	65	/
R3 1° Piano - SPn°7	20.4	65	/
R3 Piano T - SPn°7	18.9	65	/
R4 Piano T - Santa Maria	35.7	50	/
R5 1° Piano - Podere Persignano	43.9	65	/
R5 Piano T - Podere Persignano	43.0	65	/
R6 Piano T - Podere il Bacio	39.2	55	/
R6 1° Piano - Podere il Bacio	41.7	55	/
R7 Piano T - Contrada Borgherese	42.2	50	/
R8 Villa Borra Piano T	35.5	65	/
R8 Villa Borra 1° Piano	36.8	65	/
R9 1° Piano - Case Spina	53.5	65	/
R9 Piano t - Case Spina	51.9	65	/
R10 Piano t - Case Spina	45.3	65	/
R10 1° Piano - Case Spina	48.3	65	/

- il piano di monitoraggio e controllo è stato integrato con quanto richiesto con i criteri con cui saranno svolte le indagini, la periodicità (3 anni), i punti di monitoraggio (R4, R5 e R7), la gestione delle anomalie e le modalità di restituzione dei dati.

OSSERVAZIONI

Permangono ancora punti da chiarire su alcuni aspetti della valutazione di impatto acustico:

- i dati di potenza sonora delle sorgenti sonore inseriti nel modello di calcolo, sono derivati da misure di pressione sonora effettuate ad un metro di distanza da macchinari simili a quelli previsti nel progetto; sono state ipotizzate sorgenti puntiformi; tuttavia con misure ad un metro di distanza la propagazione sonora non può essere approssimata al campo libero, e quindi non è possibile approssimare le sorgenti come puntiformi; secondo la norma ISO 9613-2:2006, per considerare un insieme di sorgenti come un'unica sorgente puntiforme situata al centro del gruppo, la distanza tra la sorgente equivalente e il recettore (punto di misura) deve essere maggiore del doppio della dimensione massima delle sorgenti. Si sottolinea inoltre che per la determinazione dei livelli di potenza sonora di macchinari in campo libero mediante misure di pressione sonora, esistono metodi tecnici normati a cui riferirsi (per esempio ISO 3744 o ISO 3746). Pertanto per la stima della potenza sonora delle lavorazioni è opportuno seguire le metodologie di cui alla normativa tecnica vigente.
- non è chiaro da dove siano stati tratti valori di residuo presenti nelle tabelle sopra riportate; il tecnico afferma che l'obiettivo dello studio di impatto acustico è stato quello di ricavare gli apporti di rumore relativi alle attività di ampliamento della discarica e non quello di stimare l'impatto della discarica attuale, già funzionante da anni, anche in ragione del fatto che è prevista una riduzione del quantitativo di rifiuti da smaltire (dalle attuali 200000 tonnellate annue a circa 150000) e di conseguenza dei contributi relativi al traffico indotto; pertanto le sorgenti sonore già attive sono considerate nel rumore residuo stimato inizialmente e i valori differenziali di rumore sono stati considerati solo in relazione ai futuri contributi riconducibili alla fase di ampliamento della discarica. Si ricorda tuttavia che il livello residuo deve essere rilevato/stimato escludendo tutte le specifiche sorgenti disturbanti e che anche nel caso di impianto a ciclo continuo ai sensi del DM 11/12/1996, laddove successivamente all'entrata del DM 11/12/1996 siano state installate in azienda nuove linee produttive, queste dovranno rispettare il limite differenziale. Devono pertanto essere chiariti i livelli residui presentati in relazione alle sorgenti esistenti della ditta;
- Il livello ambientale notturno stimato presso il recettore R4 sia nel caso di funzionamento di 3 motori dell'impianto a biogas sia nel caso di funzionamento a pieno regime, è pari a 44 Dba e risulta prossimo al limite di immissione per il recettore sensibile, anche senza considerare la riflessione in facciata e l'incertezza tipica associata all'utilizzo dei modelli di calcolo; deve essere approfondito il livello sonoro a tale recettore precisando le sorgenti che determinano tale criticità;
- nella simulazione dello scenario relativo alla sopraelevazione dell'area attuale di discarica sembra esserci una discrepanza tra valori mappati (Figura 6) presso il recettore R3 (interessato prevalentemente dal traffico sulla SP, ma in parte anche dalle emissioni sonore dell'area di ampliamento della discarica nella facciata opposta alla strada provinciale), in cui si riscontrano valori tra 55 dBA e 60 dBA, e quelli tabulati (Tabella 9) in cui viene riportato un livello ambientale pari a 39,7 dBA al primo piano; anche se il dettaglio della mappa acustica non permette di verificare con esattezza le isolinee e i valori in facciata agli edifici, dovrà essere meglio chiarita tale incongruenza.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si conclude che dovranno essere presentati da parte del proponente i necessari chiarimenti, sottoscritti da tecnico iscritto all'elenco nazionale ENTECA, sugli aspetti di impatto acustico richiesti al paragrafo OSSERVAZIONI.

Responsabile Settore Agenti Fisici AV SUD Arezzo 30/09/2021

dott. Rossana Lietti*

(tecnico competente acustica ambientale
n° 7863 Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica)

RL/eg

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005.